

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato
nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 668 del 23 aprile 2026*

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	Pag.	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
DIFESA (IV)	»	39
FINANZE (VI)	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	58
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	64
AFFARI SOCIALI (XII)	»	71
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	145

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	157
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECO- NOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	172
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	173

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA ISTANZA PRESENTATA DALL'ON. FRANCESCO SAVERIO ROMANO:

Istanza presentata dall'on. Francesco Saverio Romano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 14.

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA ISTANZA PRESENTATA DALL'ON. FRANCESCO SAVERIO ROMANO

Istanza presentata dall'on. Francesco Saverio Romano.
(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Devis DORI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dell'istanza con la quale l'onorevole Romano ha chiesto alla Camera di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dell'Autorità giudiziaria di Palermo, in relazione a un procedimento penale che lo vede coinvolto.

Al riguardo, ricorda che la Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 18 e 25 marzo nonché del 1° e 14 aprile.

Nella seduta del 16 aprile scorso, il relatore, on. Pulciani, ha proposto alla Giunta di esprimere al Presidente della Camera – e, quindi, all'Ufficio di Presidenza della stessa – un orientamento

favorevole alla promozione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e del G.I.P. presso il medesimo Tribunale, atteso che a tali Uffici giudiziari non spettava – in assenza della preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza – disporre, eseguire e utilizzare, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 9567/2023 R.G. mod. 21, le intercettazioni delle conversazioni cui ha preso parte l'on. Francesco Saverio Romano nel periodo successivo al 21 maggio 2024.

Ricorda ancora che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 1° aprile scorso si è convenuto di votare la proposta del relatore entro la giornata di oggi.

Prima di cedere la parola ai colleghi, chiede al relatore se vuole intervenire.

Paolo PULCIANI, *relatore*, nel richiamare la sua proposta avanzata nella seduta del 16 aprile scorso, ribadisce che l'orientamento favorevole all'elevazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato espresso con riferimento alle intercettazioni delle conversazioni cui ha preso parte l'on. Francesco Saverio Romano nel periodo successivo al 21 maggio 2024.

Ritiene, infatti, che a partire da tale momento si sia registrato in capo agli inquirenti un mutamento di obbiettivi dell'indagine e che, dunque, a decorrere da tale data, le captazioni delle comunicazioni dell'on. Romano, lungi dal potersi ancora qualificare come fortuite, appaiono ormai orientate a penetrare stabilmente nella sua sfera di ascolto e devono, perciò, essere qualificate come intercettazioni indirette. Con riferimento invece al periodo antecedente al 21 maggio 2024, ribadisce che le captazioni ambientali e telefoniche delle comunicazioni alle quali ha preso parte l'on. Romano – disposte in modo mirato esclusivamente nei confronti di Cuffaro, nonché di altri coindagati – debbano ritenersi occasionali.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, conferma la proposta alla Giunta di esprimere al Presidente della Camera – e, quindi, all'Ufficio di presidenza della stessa – un orientamento favorevole alla promozione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e del G.I.P. presso il medesimo Tribunale.

Enrica ALIFANO (M5S), con riferimento alla proposta, testé ribadita dal relatore, di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, sia con riguardo alle captazioni effettuate successivamente al 21 maggio 2024, sia con riguardo a quelle anteriori a tale data. Osserva che il relatore ha già illustrato nella precedente seduta il *thema decidendum*. Rileva tuttavia che, sia nella memoria depositata dal difensore dell'onorevole Romano, sia nella nota redatta dalla Procura della Repubblica e trasmessa alla Camera, sono stati individuati, in termini convergenti, i requisiti fondamentali per distinguere l'intercettazione fortuita da quella mirata. Tali requisiti riguardano, in particolare, la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo, l'attività criminosa oggetto dell'indagine, il numero delle conversazioni captate, l'arco temporale di svolgimento dell'attività investigativa e il momento

in cui sono emersi indizi a carico del parlamentare.

Alla luce di tali elementi, ritiene che, nella vicenda in esame, l'attività di intercettazione, anche con riferimento al periodo successivo al 21 maggio 2024, debba ritenersi di carattere meramente occasionale. Fa presente, inoltre, che, nell'ambito dell'attività di captazione delle comunicazioni disposta nei confronti di Salvatore Cuffaro, la percentuale di intercettazioni nelle quali risulta coinvolto l'onorevole Romano è estremamente esigua, essendo pari allo 0,54 per cento del totale. Aggiunge che tale percentuale si riduce ulteriormente ove si escludano gli SMS, nonché i messaggi generati in caso di chiamate senza risposta.

Con riguardo alle intercettazioni ambientali, osserva che ne sono state effettuate soltanto sei in via Scaduto e ulteriori due, rispettivamente una in via Principessa Iolanda e un'altra all'interno dell'autovettura Audi. Ritiene, pertanto, che si tratti di conversazioni estemporanee intercorse tra l'onorevole Romano e Cuffaro, con modalità non prevedibili da parte dell'autorità giudiziaria, anche in considerazione del fatto che l'onorevole Romano non era sottoposto a indagine, quantomeno sino al 28 ottobre 2024, data dalla quale – ricorda – è intervenuta l'iscrizione del medesimo nel registro degli indagati ed è cessata l'attività di intercettazione.

Esclude, inoltre, che dalla sola informativa del ROS possa desumersi, almeno sino al 28 ottobre 2024, una decisione della magistratura inquirente volta ad ampliare l'oggetto e il perimetro dell'indagine, con l'intento di coinvolgere anche l'onorevole Romano. Dichiara, peraltro, di condividere taluni passaggi della relazione dell'onorevole Pulciani, nella quale è stata svolta, in più punti, una puntuale disamina, qualificando come indirette le intercettazioni non inserite in una strategia investigativa chiaramente finalizzata all'accertamento della responsabilità penale del parlamentare. Ritiene, quindi, evidente che, alla data del 21 maggio 2024, non vi fosse, né possa desumersi, la volontà di perseguire il parlamen-

tare o, quantomeno, di avviare nei suoi confronti un'azione penale.

In conclusione, per le ragioni esposte, anche a nome del proprio Gruppo, esprime voto contrario alla proposta del relatore di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dell'Autorità giudiziaria di Palermo.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) nel ringraziare il relatore per l'attento lavoro di approfondimento svolto sul caso in esame, osserva come si tratti sicuramente di una questione – posta all'attenzione della Giunta per le valutazioni di competenza – che investe tematiche di particolare rilievo e richiede un delicato bilanciamento tra i diversi principi tutelati dall'ordinamento nel rispetto delle prerogative che la Costituzione riconosce al Parlamento.

Ritiene importante richiamare prima di tutto quanto chiarito dalla Procura di Palermo nell'interlocuzione intercorsa. In particolare, la Procura ha ricordato che le attività tecniche di intercettazione avviate e sviluppatasi in un arco temporale compreso tra il 23 settembre 2023 ed il 24 ottobre 2024 avevano come bersaglio, fra gli altri, Salvatore Cuffaro, già condannato alla pena della reclusione di sette anni e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Durante l'ascolto di tali intercettazioni, a partire dal 9 ottobre 2023, come si è appurato in seguito, si sono registrati contatti con l'on. Romano, il cui coinvolgimento nei fatti oggetto di indagine veniva per la prima volta rappresentato alla Procura, peraltro senza riferimenti a intercettazioni riguardanti il parlamentare, con nota del 21 maggio 2024 con una richiesta di ampliamento del numero dei bersagli dell'attività tecnica. Nel complesso, la Procura ha precisato che le risultanze permettevano di concludere per l'esiguità in termini percentuali del numero delle captazioni coinvolgenti anche l'onorevole Romano, nonostante l'ampio periodo di svolgimento delle attività di intercettazione già trascorso (più di un anno). Tuttavia, preso atto dell'apprezzabile rilevanza, la Procura ha riferito di aver provveduto ad iscrivere nel registro degli indagati l'onorevole Romano, con provvedimento del 24 ottobre 2024.

Inoltre, fa presente che la Procura ha chiarito di aver considerato non solo il dato meramente quantitativo del numero delle captazioni coinvolgenti l'on. Romano – nel caso di specie, oggettivamente esiguo in termini percentuali in quanto pari allo 0,54 per cento del totale delle intercettazioni telefoniche – ma anche gli ulteriori indici valorizzati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nel discernere le intercettazioni casuali di un parlamentare da quelle indirette (come, in particolare, la sentenza della Cass. Pen. n. 34552 del 2017).

Osserva che, in tale ambito, è stato infatti chiarito come la casualità della captazione delle conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, vada accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti, in particolare, dalla tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; dall'attività criminosa oggetto di indagine; dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare; dall'arco di tempo della captazione; dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.

Ritiene inoltre opportuno ricordare come la Procura abbia specificato che, vista la « sopravvenienza » di elementi gravemente indiziari a carico del parlamentare, tali da determinarne coerentemente l'iscrizione nel registro degli indagati, il 28 ottobre 2024 è stata disposta la cessazione anticipata delle attività di intercettazione aventi come bersaglio Salvatore Cuffaro. Fa presente che gli esiti rilevanti delle captazioni registrate sino alla cessazione così disposta – qualificabili dunque come intercettazioni casuali sino all'iscrizione dell'onorevole Romano nel registro degli indagati – sono stati utilizzati solo *erga alios* e solo negli appelli avverso l'ordinanza cautelare.

A suo avviso, non possono pertanto non dirsi rispettati i principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8739 del 2012, secondo cui: « In tema di intercettazioni telefoniche, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, non può escludersi l'utilizzabilità nei confronti del terzo delle conversazioni captate sul-

l'utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato come interlocutore del soggetto intercettato, salvo che si accerti che le stesse erano finalizzate ad intercettare indirettamente il parlamentare ». Sottolinea che tale accertamento – che porterebbe la Camera ad affermare che vi sono gli elementi per l'elevazione di un conflitto di attribuzione – non può dirsi riscontrato dagli atti della Procura, come emerge anche dai chiarimenti successivamente resi nel rispetto del principio di leale collaborazione tra istituzioni.

Ritiene, pertanto, non condivisibile quanto proposto dal relatore – del quale pure non può non riconoscersi il grande sforzo interpretativo – riguardo alla possibilità di una differenziazione tra la fase antecedente e quella successiva alla data del 21 maggio 2024 quando vi sarebbe stato il « mutamento di obiettivi » dell'indagine evocato dalla Corte costituzionale.

A suo giudizio, infatti, dagli atti non emergono univocamente tali aspetti e, in particolare, non emerge che le ulteriori intercettazioni siano state da quel momento finalizzate a « penetrare stabilmente nella sua sfera di ascolto del parlamentare » con ciò dovendo essere qualificate come « mirate » e, dunque, come « indirette », con la conseguenza che esse avrebbero richiesto la preventiva autorizzazione della Camera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Ricorda, peraltro, che il perimetro cui la Giunta è tenuta ad attenersi è quello richiamato in più occasioni dalla Corte costituzionale, e ciò in aderenza con l'essenza stessa del contenuto dell'articolo 68 della Costituzione volto a tutelare l'istituzione parlamentare nel suo complesso sempre e solo in presenza di determinate condizioni, così da evitare che una prerogativa possa divenire privilegio.

A tale proposito, sottolinea quanto affermato nella recente sentenza n. 157 del 2023 in relazione al caso Ferri, in cui la Corte costituzionale ha evidenziato la necessità che in questo ambito la valutazione delle circostanze fattuali avvenga in modo

complessivo e non atomistico e ha ricordato come occorra che le attività di captazione disposte dall'inquirente – per non essere qualificate come occasionali – debbano avere l'idoneità a palesare, con la necessaria univocità, che il parlamentare sia divenuto il destinatario dell'atto di indagine. Reputa che sia proprio questa univocità – richiesta dalla Corte costituzionale – che, a suo avviso, in questo caso viene a mancare.

Considera, inoltre, importante ribadire quanto affermato in più occasioni dalla Corte costituzionale e, in particolare, nelle sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013, nelle quali è stato rilevato che « le prerogative poste a tutela della funzione parlamentare comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che è all'origine della formazione dello Stato di diritto – e devono perciò essere interpretate alla luce della loro *ratio*, evitando improprie letture estensive ».

Richiama, infine, le sentenze n. 24 del 2004 e n. 390 del 2007 in cui la Corte costituzionale ha sottolineato come le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio che si pone alle origini della formazione dello Stato di diritto, vale a dire il principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo.

In conclusione, ritiene che non si possa quindi concordare con quanto affermato dal relatore in merito alla presenza di elementi che portino la Camera dei deputati a deliberare un conflitto di attribuzioni contro la Procura di Palermo e ribadisce che, in questo ambito, letture estensive non possono – e non devono – infatti essere consentite, proprio a tutela del Parlamento come istituzione rappresentativa e democratica.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) nel riconoscere il carattere esaustivo della relazione dell'onorevole Pulciani e della proposta in essa contenuta, sottolinea come dagli atti emerga in modo incontrovertibile che, almeno a partire dal maggio 2024, e segna-

tamente all'esito della captazione ambientale eseguita presso il domicilio dell'onorevole Cuffaro in data 14 maggio, sia venuto progressivamente delineandosi il supposto ruolo dell'onorevole Romano in relazione alla presunta attività di condizionamento della gara d'appalto oggetto dell'indagine.

Osserva che, da quel momento, non possono essere sottovalutate le note del ROS, i cui appartenenti operano quali ausiliari del pubblico ministero, sicché la loro attività non può che assumere rilievo laddove individua, proprio a partire da tale data, il ruolo e la funzione dell'onorevole Saverio Romano quale soggetto destinatario di ulteriori intercettazioni specificamente volte a verificare un'eventuale sua responsabilità penale.

Dichiara di condividere il punto di vista espresso dal relatore allorché richiama un mutamento degli obiettivi investigativi, ovvero, più precisamente, un ampliamento dell'obiettivo dell'indagine, originariamente riferito ad altri coindagati e successivamente esteso all'onorevole Romano.

Ritiene pertanto evidente che, in questa fase, quantomeno a decorrere dal 21 maggio 2024, sia venuto meno il carattere della casualità e che, conseguentemente, le captazioni delle comunicazioni di un membro del Parlamento non possano più qualificarsi come fortuite, in quanto appaiono specificamente orientate a penetrare nella sfera di ascolto del deputato. Esse, assumendo quindi il carattere di captazioni mirate, avrebbero dovuto essere sottoposte alla preventiva autorizzazione della Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Per tali motivazioni, nonché per le ulteriori analitiche ed esaustive ragioni contenute nella proposta del relatore, preannuncia, a nome del Gruppo di Forza Italia, voto favorevole sulla proposta di sollevare conflitto di attribuzione nei termini precisati nella relazione.

Laura CAVANDOLI (LEGA), nel ringraziare il relatore per l'accurata ricostruzione della vicenda, osserva che essa trae origine da un'istanza dell'onorevole Romano, le cui intercettazioni sono state utilizzate anche successivamente alla delibe-

razione con cui la Camera dei deputati pochi mesi addietro ha rigettato la richiesta di sequestro della corrispondenza informatica del deputato, nell'ambito del procedimento instaurato nei suoi confronti. Rileva che l'istanza oggi all'esame non è volta ad attivare la procedura prevista dall'articolo 68 della Costituzione e dalla legge n. 140 del 2003, bensì a rilevare una fattispecie ritenuta lesiva delle prerogative parlamentari, suscettibile di essere fatta valere dalla Camera dei deputati esclusivamente mediante la proposizione di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo.

Precisa che la questione sottoposta dall'onorevole Romano alla Giunta per le autorizzazioni non investe il merito della vicenda processuale, ma mira unicamente a chiarire per quale ragione la Procura della Repubblica di Palermo non avrebbe potuto utilizzare tali intercettazioni nel procedimento che coinvolge il medesimo onorevole Romano nell'ambito dell'inchiesta in corso. In proposito peraltro sottolinea che, sebbene la Procura abbia trasmesso alla Giunta la documentazione richiesta, essa continua tuttora a non ritenere necessaria la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle predette intercettazioni.

Rileva che, nell'ambito dell'esame del materiale captativo e delle relative ricostruzioni, la posizione espressa dal relatore appaia pienamente aderente all'evoluzione temporale del procedimento, con particolare riguardo a quanto emerso successivamente al 21 maggio 2024, allorché gli inquirenti hanno ipotizzato l'esistenza di un sodalizio criminale che avrebbe coinvolto, quale partecipe, anche l'onorevole Romano. In tale fase, a suo avviso, la Procura avrebbe dovuto attivarsi per acquisire materiale probatorio nei confronti di un parlamentare in carica nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento. In questa prospettiva, ritiene emblematica la captazione ambientale del 14 maggio, in quanto indicativa di un mutamento nell'oggetto e nella direzione dell'indagine.

Sottolinea, inoltre, che il quadro investigativo successivo al 14 maggio com-

prende 92 intercettazioni e osserva come sia riduttivo sostenere che tale numero, riferito a un parlamentare, rappresenti una quota minima rispetto al complesso delle intercettazioni disposte nell'ambito di una più ampia inchiesta. A suo avviso, infatti, 92 intercettazioni riguardanti le comunicazioni di un parlamentare costituiscono, di per sé, un dato numericamente significativo e sufficiente a configurare una grave violazione delle prerogative parlamentari, a prescindere dall'ampiezza complessiva dell'attività investigativa.

Richiama, inoltre, la giurisprudenza formata in materia, la quale afferma che il dato percentuale non assume, di per sé, carattere decisivo ai fini della tutela del parlamentare. Ricollegandosi a quanto già osservato dal collega Pittalis, evidenzia che, anche a voler prescindere dall'elemento quantitativo, risulta comunque chiaro come l'attività investigativa sia stata indirizzata specificamente nei confronti del parlamentare.

Ritiene, pertanto, necessario valutare tali intercettazioni per la loro effettiva natura e, anche alla luce delle argomentazioni svolte dall'onorevole Romano nelle memorie depositate, reputa che esse debbano essere qualificate come intercettazioni indirette e, in quanto tali, non utilizzabili nel procedimento penale in corso, posto che la normativa vigente non contempla una autorizzazione successiva avente funzione di sanatoria *ex post* per tale tipologia di captazioni.

In conclusione, giudica la proposta formulata dal relatore pienamente ragionevole e coerente con quanto accaduto in ordine all'utilizzabilità di tali intercettazioni anche nei confronti dell'onorevole Romano, il quale, nonostante la mancata impugnazione dell'ordinanza del GIP di Palermo del 2 dicembre 2025 e le successive ordinanze del gennaio 2026, è stato qualificato quale concorrente nel reato di traffico di influenze illecite.

Preannuncia, pertanto, a nome del Gruppo Lega, il voto favorevole sulla proposta del relatore volta a sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo.

Alessandro PALOMBI (FDI) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta del relatore, che giudica equilibrata, prudente e adeguatamente argomentata.

Dichiara di condividere l'analisi svolta dalla collega Cavandoli con riguardo al dato numerico, osservando che si tratta di oltre cento captazioni, tra intercettazioni ambientali e telefoniche, le quali, pur potendo apparire percentualmente irrilevanti rispetto al complesso dell'attività investigativa, assumono in realtà un indubbio rilievo sotto il profilo quantitativo.

Aggiunge che, nel corso delle sedute, vengono frequentemente richiamati orientamenti giurisprudenziali idonei a orientare l'azione della Giunta; rileva tuttavia come tali orientamenti si siano formati proprio in virtù del fatto che, in casi analoghi, coloro che in passato hanno fatto parte dell'organo hanno ritenuto di adire il giudice costituzionale al fine di definire l'ambito delle prerogative parlamentari. Ritiene che anche nella fattispecie in esame, in presenza di un dubbio circa il corretto perimetro di tali prerogative, si renda necessario il ricorso alla Corte costituzionale, affinché contribuisca a delinearne con chiarezza i confini.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore di esprimere al Presidente della Camera – e quindi all'Ufficio di Presidenza della stessa – un orientamento favorevole alla promozione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e del G.I.P. presso il medesimo Tribunale, atteso che a tali Uffici giudiziari non spettava – in assenza della preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza – disporre, eseguire e utilizzare, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 9567/2023 R.G. mod. 21, le intercettazioni delle conversazioni cui ha preso parte l'on. Francesco Saverio Romano nel periodo successivo al 21 maggio 2024.

La Giunta approva la proposta del relatore.

Devis DORI, *presidente*, informa che comunicherà al Presidente della Camera l'esito della votazione.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
SEDE REFERENTE:	
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 19.10 alle 19.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 19.15.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che è stato presentato un ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Ghio 7.01.

Le Presidenze ritengono di poter riammettere tale articolo aggiuntivo, in considerazione della finalità complessiva del provvedimento, che contiene una pluralità di disposizioni accomunate dal fine della valorizzazione della risorsa mare e delle attività, economiche e non, ad esso connesse.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera dei deputati del 20 aprile 2001 prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge.

A tale riguardo, osserva come anche dal *dossier* predisposto sul provvedimento in esame emerga che gli articoli 7, 17 e 32 contengono disposizioni che appaiono in contrasto con tale prescrizione.

Richiama, in particolare, la previsione di cui all'articolo 7 del disegno di legge, rilevando come essa sostituisca una disciplina di carattere regolamentare con una

disciplina di fonte primaria. Ritiene, pertanto, opportuno un più approfondito esame di tale scelta.

Alla luce di tali considerazioni, già evidenziate nel citato *dossier*, chiede ai relatori, alla rappresentante del Governo e alla Presidenza se e con quali modalità si intenda intervenire su tale aspetto.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, pur comprendendo le perplessità manifestate dalla collega Ghio, fa presente che nella prassi si rinvengono molteplici casi di interventi con norme di rango primario su una disciplina di carattere secondario. Evidenzia che tale prassi, pur non risultando coerente con le prescrizioni sulla corretta formulazione dei testi normativi, non inficia la validità delle disposizioni normative così formulate.

Invita quindi i relatori e la rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, Dario Iaia, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonelli 1.1 e 1.2, gli identici emendamenti Ghio 1.3 e L'Abbate 1.4, gli emendamenti Carmina 1.5, Ilaria Fontana 3.2, Silvestri Francesco 3.1, nonché gli identici emendamenti Carmina 3.3 e Ferrari 3.4.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i deputati Ghio e Simiani sottoscrivono l'emendamento Bonelli 4.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 4.1.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la deputata Ferrari sottoscrive l'emendamento Simiani 5.1, identico all'emendamento Bonelli 5.2.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Simiani 5.1 e Bonelli 5.2.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 5.3, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, rilevando in particolare l'importanza di assicurare la protezione e preservazione dell'ambiente marino, soprattutto alla luce dell'atto del Governo, attualmente all'esame delle Camere, concernente la modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania. Osserva, in particolare, come il suddetto provvedimento rischi di generare un significativo pregiudizio all'ambiente marino interessato e al suo ecosistema. Ritiene, pertanto, opportuno riservare all'ambiente marino la necessaria attenzione, non solo al fine di valorizzarne le potenzialità, ma anche di preservarne le risorse e le ricchezze.

Alla luce delle considerazioni espresse, chiede l'accantonamento dell'emendamento Ilaria Fontana 5.3.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto della contrarietà dei relatori all'accantonamento dell'emendamento Ilaria Fontana 5.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ilaria Fontana 5.3 e Curti 5.4, nonché l'articolo aggiuntivo Ghio 7.01.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.1, ne illustra il contenuto. Ricorda che la Commissione Trasporti ha recentemente esaminato un provvedimento in materia di attività subacquea e osserva come l'emendamento in esame sia volto a introdurre disposizioni analoghe a quelle che, in tale occasione, non sono state accolte dal Governo. Esprime, pertanto, rammarico per la perdurante indisponibilità dell'Esecutivo ad accogliere, anche in questa sede, le istanze avanzate dalla propria forza politica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Iaria 8.1, Bonelli 8.2 e 8.3, Ilaria Fontana 8.4, Iaria 9.1, Bonelli 9.2, Ilaria Fontana 9.3, Iaria 9.4 e 9.5 e Bonelli 9.6.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9.7, ne illustra le finalità, esprimendo rammarico per il parere contrario espresso dai relatori e dalla rappresentante del Governo.

Rileva, in particolare, che il settore dei droni subacquei è caratterizzato da una significativa crescita e presenta rilevanti potenzialità applicative in diversi ambiti. Evidenzia, tuttavia, come tale comparto risulti ancora penalizzato da un quadro normativo farraginoso, da procedure eccessivamente dilatate e dalla mancanza di una politica industriale idonea a promuovere lo sviluppo di eccellenze nazionali.

Ricorda, infine, di aver presentato una risoluzione sul tema, il cui esame è previsto per il mese di giugno, ed esprime l'auspicio che la questione possa essere approfondita dalla Commissione Trasporti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pastorella 9.7, Iaria 10.1, Barbagallo 10.2, Iaria 10.3, Barbagallo 10.4, gli identici emendamenti Bonelli 10.5 e Morfino 10.6, nonché gli emendamenti Iaria 11.1 e 11.2 e Barbagallo 11.3.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento 11.4 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte ad arricchire la disciplina relativa al demanio marittimo e alla progettazione portuale, con l'obiettivo di perseguire una reale politica nazionale del mare. Evidenzia come l'emendamento in esame consentirebbe di porre il provvedimento in esame in un'ottica di più ampio respiro, rilevando, a tal proposito, l'assenza di una visione strategica sulla risorsa del mare da parte della maggioranza e del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Iaria 11.4, Barbagallo 12.1, Iaria 12.2 e 12.3, Simiani 12.5,

Iaria 12.6 e 13.1, gli identici emendamenti Barbagallo 13.2 e Iaria 13.3, gli emendamenti Bonelli 14.1, L'Abbate 14.2, Morfino 14.3, l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 14.02, gli emendamenti Traversi 16.1, Iaria 16.2 e 16.4 e gli identici emendamenti Traversi 16.5 e Pastorella 16.6.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento 16.7 a sua prima firma, osserva come lo stesso tragga origine da interlocuzioni con Confindustria nautica, manifestando quindi la propria perplessità per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO precisa che il parere contrario è motivato dal fatto che, nel corso dell'esame presso il Senato, è già stata approvata una proposta emendativa di analoga finalità, seppure in una diversa formulazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Iaria 16.7 e 16.8, gli identici emendamenti Bonelli 20.1 ed Evi 20.2, nonché gli articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 20.01 e 20.02, Bonelli 20.04 e Simiani 20.05.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Lai 20.03, di cui è cofirmatario, richiama la questione concernente la gestione dei depositi di *Posidonia oceanica*, che sta determinando rilevanti criticità non solo in Sardegna, ma anche in altri territori insulari del Paese. Pur rammentando la fondamentale funzione ecologica svolta dalla *Posidonia* nell'ambiente marino, evidenzia come il suo accumulo lungo i litorali ponga i comuni costieri di fronte a difficoltà gestionali ed economiche particolarmente gravose, anche in ragione della notevole consistenza dei depositi presenti su numerose spiagge. Sottolinea pertanto l'esigenza di un sostegno concreto agli enti locali, chiamati a far fronte a costi rilevanti sia per la gestione del materiale sia per le connesse esigenze impiantistiche.

Osserva quindi che la proposta emendativa è volta a stanziare, per il triennio 2026-2028, risorse pari a 5 milioni di euro

annui, al fine di sostenere le amministrazioni comunali, soprattutto in vista della stagione estiva e alla luce delle recenti criticità meteorologiche che hanno interessato diversi territori costieri. Richiama infine le possibilità di riutilizzo della *Posidonia* già emerse in talune sperimentazioni, ritenendo che l'articolo aggiuntivo in esame consenta di affrontare in modo più organico una problematica che sta mettendo in seria difficoltà numerosi comuni.

Ilaria FONTANA (M5S) preannuncia l'astensione del gruppo Movimento 5 Stelle sull'articolo aggiuntivo Lai 20.03. Nel motivare le ragioni dell'astensione, fa presente che la questione della *Posidonia oceanica* merita certamente di essere affrontata, ma richiede una riflessione più approfondita e un veicolo normativo più appropriato. Rammenta, in proposito, che già con riferimento all'articolo 5 della cosiddetta legge « SalvaMare » – i cui decreti attuativi sono attesi da quattro anni – si era tentato di intervenire proprio sul medesimo tema, con particolare riguardo al trattamento *in situ* e alla movimentazione.

Pur sottolineando, dunque, la perdurante rilevanza di una problematica annosa, particolarmente evidente in territori come quello sardo, ritiene che la proposta emendativa in esame non costituisca lo strumento più idoneo per svolgere un'analisi compiuta, anche con riferimento ai possibili profili di valorizzazione economica del materiale. Evidenzia, in ogni caso, che tale posizione intende rappresentare un'apertura rispetto all'esigenza di affrontare in modo organico la questione.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO dichiara di condividere le preoccupazioni testé espresse dai deputati Simiani e Ilaria Fontana, ma fa presente che il quadro delle coperture finanziarie prospettato dalla proposta emendativa non consente, allo stato, un orientamento favorevole. Propone pertanto ai presentatori il ritiro dell'emendamento, al fine di riproporne i contenuti in Assemblea sotto forma di ordine del giorno, sul quale assicura sin d'ora l'orientamento favorevole del Governo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Lai 20.03.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Ghio 22.01, nonché gli emendamenti Ilaria Fontana 28.1 e 28.2.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento 28.4 a sua prima firma, ne richiama le finalità, volte a chiarire e ampliare le possibili destinazioni del riutilizzo delle piattaforme dismesse, includendovi attività di ricerca, monitoraggio, produzione sostenibile e valorizzazione turistico-ambientale.

Rileva, tuttavia, come il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo appaia non comprensibile, atteso che l'intervento proposto riguarda strutture non più utilizzate per le originarie finalità, che – se adeguatamente riconvertite – potrebbero essere oggetto di cura, manutenzione e valorizzazione, con potenziali benefici anche sotto il profilo economico. Evidenzia, inoltre, che il mancato riutilizzo rischierebbe di lasciare tali infrastrutture in stato di abbandono, con possibili criticità in termini di sicurezza e di impatto sull'ecosistema marino.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO osserva che l'emendamento ripropone una proposta emendativa già presentata presso il Senato e che il parere contrario si fonda sulla preferenza per una definizione delle modalità di impiego delle piattaforme – in relazione alle specifiche finalità perseguite – nell'ambito di linee guida adottate con il coinvolgimento dei Ministeri competenti. Rileva, peraltro, come l'inserimento, nella norma primaria, di un'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva delle attività ammissibili sia stato ritenuto suscettibile di generare profili di incertezza sul piano interpretativo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Simiani 28.3 e L'Abbate 28.4, nonché l'emendamento Caso 29.1, gli identici emenda-

menti Ilaria Fontana 33.1 e Bonelli 33.2 e l'emendamento Morfino 33.3.

Ilaria FONTANA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Simiani 34.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Simiani 34.1 e Ilaria Fontana 34.2.

Valentina GHIO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Carmina 36.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carmina 36.1.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Affari esteri, Finanze, Cultura, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agri-

coltura e Politiche dell'Unione europea. La Commissione Giustizia ha espresso un parere favorevole con una osservazione. La Commissione Bilancio e il Comitato per la legislazione renderanno il proprio parere all'Assemblea, mentre la Commissione Difesa e la Commissione per le questioni regionali non esprimeranno il parere sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	25
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo, C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	22
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno. C. 2865 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 19.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, composto di 37 articoli suddivisi in 7 Capi, è collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026 e reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la

cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori.

Nel dettaglio, rileva che, nell'ambito del Capo I, recante norme in materia di coordinamento delle politiche del mare, l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), integrandone composizione e funzioni e modificando la cadenza di elaborazione e aggiornamento del Piano del mare, mentre l'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 201 del 2016, al fine di aggiornare il quadro normativo relativo alla pianificazione dello spazio marittimo.

Nell'ambito del Capo II, recante norme in materia di zona contigua e linee di base, l'articolo 3 autorizza l'istituzione della zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, in applicazione della Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare, ratificata dall'Italia nel 1994.

L'articolo 4 stabilisce l'estensione della zona contigua, prevedendo che essa non possa estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale e che, quando essa crea fenomeni di sovrapposizione con lo spazio marittimo di un altro Stato, si provvede alla definizione della linea esterna della zona contigua mediante appositi accordi con gli Stati interessati.

L'articolo 5 disciplina i poteri di controllo e intervento esercitabili dallo Stato nella zona contigua, con particolare riguardo alle materie doganale, fiscale, sanitaria, migratoria e alla tutela del patrimonio culturale subacqueo.

L'articolo 6 fa salvi i diritti degli altri Stati nella zona contigua, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, in particolare le libertà di navigazione, sorvolo e posa di cavi e condotte sottomarine.

L'articolo 7 individua i criteri per la determinazione delle linee di base delle coste italiane, ai fini della misurazione del mare territoriale, al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera. Tali linee sono tracciate secondo quanto indicato nel-

l'elenco delle coordinate geografiche, contenuto nell'allegato al disegno di legge.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo III, relativo alla valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e alla tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale, l'articolo 8 definisce ambito di applicazione e finalità della disciplina concernente le attività subacquee a scopo ricreativo.

L'articolo 9 reca le definizioni riguardanti le attività subacquee a scopo ricreativo, il brevetto subacqueo, l'istruttore subacqueo, la guida subacquea, l'organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo, il centro di immersione e di addestramento subacqueo, la zona di interesse turistico subacqueo.

L'articolo 10 disciplina lo svolgimento dell'immersione subacquea, con riguardo ai profili di sicurezza e tutela ambientale e culturale.

L'articolo 11 regola l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, specificandone, in particolare, modalità e requisiti per il suo svolgimento (maggiore età, brevetto, copertura assicurativa).

L'articolo 12 disciplina l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo.

L'articolo 13 reca disposizioni relative alle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore subacqueo, prevedendo i requisiti dei quali devono essere in possesso ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo.

L'articolo 14 disciplina l'individuazione e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo, demandandone l'individuazione a un decreto del Ministro del turismo, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori.

L'articolo 15 introduce il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di turismo subacqueo.

Nell'ambito del Capo IV, relativo alla navigazione da diporto, l'articolo 16 reca

un complesso di modifiche al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, concernenti, tra l'altro, l'impiego commerciale delle unità, la semplificazione amministrativa, la prevenzione dei danni ambientali, la circolazione, la locazione e il noleggio, la formazione per le patenti nautiche e il sistema sanzionatorio.

L'articolo 17 inserisce, tra i dati da trascrivere o annotare nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica dell'unità.

L'articolo 18 interviene in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati e di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. In particolare, estende ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED), in possesso dell'attestato di idoneità professionale, la possibilità di autenticare le sottoscrizioni relative agli atti di alienazione o di costituzione di diritti di garanzia su unità da diporto e modifica la struttura dell'esame per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale.

L'articolo 19 introduce parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima.

L'articolo 20 stabilisce che l'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, né danneggiare gli *habitat* marini sensibili o protetti, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.

Passando alle disposizioni del Capo V, relative alla navigazione marittima e alla cantieristica, l'articolo 21 introduce numerose modifiche al codice della navigazione, riguardanti, tra l'altro, le matricole della gente di mare, i documenti e i registri di bordo, nonché ulteriori profili ordinamentali del settore.

L'articolo 22 reca modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952.

L'articolo 23 interviene in materia di sorveglianza sugli apparati radioelettrici di

bordo, apportando modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, relativamente alle norme che recano la disciplina dei collaudi, delle ispezioni ordinarie delle stazioni radioelettriche di bordo delle navi e degli obblighi di informazione.

L'articolo 24 prevede la possibilità per le regioni di adottare, in coerenza con il codice degli incentivi di cui al decreto legislativo n. 184 del 2025, misure di sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo della cantieristica navale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Nell'ambito del Capo VI, recante misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca e di ambiente, l'articolo 25 introduce misure di valorizzazione del servizio prestato nelle isole minori, prevedendo, al comma 1, un punteggio aggiuntivo per il personale docente che vi abbia effettivamente prestato servizio, ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza – facendo comunque salva la possibilità per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio – e, al comma 2, la possibilità di valutazione dell'attività svolta dagli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie.

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di servizi di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia.

L'articolo 27 interviene in materia di autorizzazione paesaggistica in ambito portuale, consentendo di escludere, dall'autorizzazione paesaggistica, gli interventi di recupero e riqualificazione effettuati nelle aree, individuate dal piano paesaggistico regionale, interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali.

L'articolo 28 disciplina profili concernenti il riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.

L'articolo 29 promuove attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico da parte degli enti pubblici di ricerca, volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.

L'articolo 30 introduce sgravi contributivi nel settore della pesca marittima al fine di favorire il reimbarco dei lavoratori in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'articolo 31 reca disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale speciale e relative modalità e condizioni di erogazione a beneficio dei lavoratori del settore della pesca.

L'articolo 32 interviene sul regolamento di esecuzione del codice della navigazione in materia di pesca, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, modificando i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca mediterranea anche oltre il 20° meridiano.

L'articolo 33 interviene sulla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, aggiornando la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette tramite la partecipazione di tre ulteriori esperti designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative, nonché di un rappresentante della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIP-SAS).

L'articolo 34 conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 in materia di emissioni industriali e discariche di rifiuti.

Quanto, infine, al Capo VII, recante le disposizioni finali, l'articolo 35 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del provvedimento, ad eccezione degli articoli 30 e 33.

L'articolo 36 modifica la disciplina della zona economica esclusiva istituita oltre il limite esterno del mare territoriale, inte-

grando la normativa vigente con il riferimento, oltre che ai diritti sovrani, anche alla giurisdizione e agli altri diritti riconosciuti dal diritto internazionale.

L'articolo 37 dispone l'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato, sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, previdenza sociale, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *d*), *e*), *g*), *l*), *o*), *s*), della Costituzione), alla competenza concorrente Stato-Regioni in materia di grandi reti di trasporto e di navigazione, tutela della salute, ricerca scientifica e tecnologica, professioni, tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché alla competenza residuale regionale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 14 (Zone di interesse turistico subacqueo) si prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo volto a individuare, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo; all'articolo 25 (Isole minori) si prevede che il decreto del Ministro della salute diretto a definire i criteri di valutazione che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono adottare per valorizzare l'attività svolta dal personale sanitario e sociosanitario nelle isole minori sia adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nonché previa intesa in sede di Con-

ferenza Stato-Regioni; all'articolo 34 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 relativa alle emissioni industriali e alle discariche di rifiuti) si prevede che il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 sia adottato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge C. 2696, nel testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative in sede referente, è composta di tredici articoli.

Rileva, preliminarmente, che a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, il titolo della proposta di legge è stato oggetto di modifica e che il nuovo titolo è il seguente: «Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata».

L'articolo 1 individua oggetto e finalità del provvedimento. In particolare, la proposta di legge prevede misure di protezione personale e di assistenza economica finalizzate alla sicurezza, alla protezione socioeducativa e all'assistenza morale, materiale e psicologica dei minorenni e dei giovani adulti in situazione di grave e concreto pregiudizio per l'integrità psicofisica,

in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero appartenenti a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, o destinatari, da parte di associazioni criminali, di condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.

L'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione della presente proposta di legge, ovvero i destinatari delle misure di protezione personale e di assistenza economica da essa previste, a condizione che ricorrano i presupposti di cui sopra. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: minorenni figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o per delitti aggravati connessi ad attività mafiose, a tutela dei quali siano stati emessi provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di allontanamento del figlio nei cui confronti è posta in essere una condotta pregiudizievole da parte di uno o entrambi i genitori, ovvero di allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 (comma 1, lettera a)); minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui alla lettera a) (comma 1, lettera b)); minorenni vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1, a tutela delle quali siano stati emessi i provvedimenti menzionati alla lettera a) (comma 1, lettera c)); maggiorenni con meno di 25 anni di età, già destinatari da minorenni delle misure di cui alla proposta di legge in esame, che confermino la volontà di allontanarsi dai contesti di criminalità organizzata (comma 2, lettera a)); genitori di minorenni o soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, i quali abbiano manifestato la volontà di allontanarsi insieme al minorenni dai contesti di criminalità organizzata (comma 2, lettera b)).

L'articolo 3 elenca le misure di protezione personale adottabili su indicazione dell'autorità giudiziaria: trasferimento immediato in luoghi protetti; misure urgenti di vigilanza e protezione; utilizzazione di documenti di copertura; cambiamento delle generalità. Inoltre, viene demandata a uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, nonché con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la definizione di ulteriori misure di protezione personale finalizzate: al supporto pedagogico e psicologico; all'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico; alla conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi; all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo; a favorire il reinserimento sociale e l'integrazione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale.

L'articolo 4 stabilisce che le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorità giudiziaria: la corresponsione di un assegno periodico; la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese; la copertura delle spese per i trasferimenti connessi alle misure di protezione e di assistenza; la copertura delle spese sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale; l'accesso a mutui e prestiti bancari a tasso agevolato; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Tali misure hanno una durata massima di due anni, prorogabile di un anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.

Viene demandata al decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 3 la

determinazione dei criteri per la determinazione dell'entità e della durata, nonché delle modalità di erogazione dell'assegno, sulla base di criteri generali quali: la verifica dell'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima dell'adozione delle misure di protezione e di assistenza; la valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi nell'ultimo triennio; il numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione; la revisione periodica dell'entità dell'assegno, nonché la possibilità di una sua revoca qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale. Il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità di stipulazione di una convenzione con gli istituti di credito ai fini dell'attuazione delle misure di accesso a mutui e prestiti a tasso agevolato.

L'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione delle misure, prevedendo che il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando acquisisce conoscenza del verificarsi delle condizioni legittimanti per l'attivazione delle misure di protezione e di assistenza di cui alla proposta di legge in esame, propone al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure di protezione personale e, ove necessario, quelle di assistenza economica. A tali fini, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce: le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale, nonché di ogni altro soggetto interessato, ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore; il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), o competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui alla successiva lettera c). La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni reca l'indicazione della sussistenza dei presupposti previsti per la concessione delle misure di protezione e di assistenza, delle misure adeguate al caso specifico e della eventuale necessità di misure di assi-

stenza economica. Si prevede, altresì, l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-*bis* del libro II del codice di procedura civile. Si prevede, infine, che tali misure di protezione possano essere coperte da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

L'articolo 6, ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente proposta di legge e della pianificazione strategica degli interventi ivi previsti, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. L'articolo disciplina la composizione del Comitato e prevede la possibilità che alle sue riunioni siano invitati a partecipare, in qualità di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o di associazioni con comprovata esperienza nel settore, nonché le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto al crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'articolo 7 reca disposizioni per l'attuazione delle misure di cui alla presente proposta di legge, attribuendo al tribunale per i minorenni, competente alla loro adozione, il compito di impartire disposizioni ai fini della loro attuazione, anche avvalendosi degli uffici di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari del comune competente per territorio e, ove necessario in relazione al contenuto dei provvedimenti adottati, del Servizio centrale di protezione presso il Ministero dell'interno. Si prevede, inoltre, che le misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4 si integrano, nei casi di soggetti imputati o condannati per i delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o per delitti aggravati connessi ad attività mafiose, con i

progetti di intervento e di recupero, nonché con le misure penali di comunità.

L'articolo 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente di secretare, con provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge, le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di protezione personale e quelli relativi alle attività del servizio centrale di protezione.

L'articolo 8 disciplina i casi di modifica, revoca e sospensione delle misure di protezione personale e di assistenza economica da parte del tribunale per i minorenni.

L'articolo 9 introduce modifiche al codice di procedura penale con riferimento a obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari di genitori di minorenni per i delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o per delitti aggravati connessi ad attività mafiose, al fine di consentire le opportune verifiche in merito alla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore.

L'articolo 10 reca modifiche all'articolo 64-*bis*, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, al fine di estendere il meccanismo di trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche ai procedimenti per i delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero per i delitti aggravati connessi ad attività mafiose, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni.

L'articolo 11 novella l'articolo 7 del decreto-legge n. 123 del 2023, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle misure anticipate relative a minorenni coinvolti in

reati di particolare allarme sociale anche ai delitti aggravati dal metodo mafioso.

L'articolo 12 prevede, infine, l'obbligo per il Ministro dell'interno di presentare alle Camere di una relazione annuale sulle misure di protezione e di assistenza adottate ai sensi della proposta di legge in esame, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e norme generali sull'istruzione, ascrivibili alla competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, lettere g), h), l) e n), della Costituzione.

Rileva che il provvedimento appare, altresì, riconducibile alle materie assistenza e servizi sociali e formazione professionale, attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

A fronte di questo concorso di competenze, osserva che potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 3, comma 2, il quale rimette a uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione delle ulteriori misure di protezione personale finalizzate, in particolare, al supporto pedagogico e psicologico, all'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico, all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo e a favorire il reinserimento sociale e l'integrazione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale.

In particolare, alla luce del concorso di materie sia di competenza esclusiva statale (quali le norme generali sull'istruzione e l'ordinamento civile), sia di competenza residuale regionale (assistenza e servizi sociali e formazione professionale) nella definizione delle ulteriori misure di protezione personale di cui all'articolo 3, comma 2, segnala come potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro dell'interno volti a definire tali ulteriori misure di protezione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 19.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 19.05.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo, C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile.

Nazario PAGANO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 27 aprile prossimo e che nella seduta precedente si è concluso l'esame delle proposte emendative.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, e XIV, nonché del Comitato per la legislazione, mentre la V Commissione si esprimerà ai fini della discussione in Assemblea. Fa presente, inoltre, che le Commissioni III, IV e XIII, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno comunicato l'intenzione di non esprimersi sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Montaruli, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno.

C. 2865 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento, che non è stato oggetto di modifica al Senato, si compone di 2 articoli, il primo dei quali proroga al 31 ottobre 2026 il termine per l'esercizio della delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive concernenti funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ricorda che tale delega è contenuta nell'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, che reca misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La citata norma fissa il termine per l'esercizio della delega alla scadenza del dodicesimo mese dall'entrata in vigore, della medesima legge n. 42 del 2025, intervenuta il 19 aprile 2025 e, quindi, entro il 19 aprile 2026.

L'obiettivo della delega – come specificato al comma 1 del richiamato articolo 12 – è quello di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica. A tal fine, il Governo è chiamato a ottimizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

L'articolo 2 proroga il termine per l'esercizio della delega in materia di revisione del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Segnalo che la delega è prevista dall'articolo 14 della legge 10 novembre 2025, n. 167 – legge di semplificazione normativa – al fine di adeguare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Attualmente, il citato articolo 14 prevede che la delega debba essere esercitata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 167 del 2025 (29 novembre 2025) e quindi entro il 28 maggio 2026. Per effetto della modifica apportata dall'articolo 2, la delega dovrà invece essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 29 novembre 2026. Fa presente che il

medesimo articolo 14 detta – oltre ai criteri e principi generali di cui all’articolo 2 della legge di semplificazione normativa – anche alcuni criteri e principi specifici cui il Governo è chiamato ad attenersi nell’esercizio della delega, vale a dire: ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostative del diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal Testo unico, al fine di provvedere al loro coordinamento, aggiornamento e semplificazione, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica; revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza della integrazione delle liste elettorali con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie; affidamento al responsabile dell’ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all’aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali; armonizzazione delle disposizioni del Testo unico con quelle previste a livello nazionale e comunitario per la tutela dei dati personali nel rispetto dei principi di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.

In proposito, fa presente che la relazione illustrativa al disegno di legge afferma che « la revisione della disciplina in questione dovrà essere principalmente orientata all’applicazione delle soluzioni informatiche di aggiornamento in tempo reale della posizione dei singoli elettori e delle liste generali e di quelle sezionali, che vengono definite in prossimità delle consultazioni elettorali e referendarie, utilizzando a tal fine le interconnessioni digitali con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). ».

Alla luce di ciò, la relazione illustrativa motiva l’esigenza della proroga del termine di delega sulla base del fatto che gli adempimenti degli uffici elettorali saranno tutti reimpostati su modelli automatizzati e non più cartacei e ciò richiederà un tempo di adattamento che metta in sicurezza le procedure in un periodo dell’anno in cui ordinariamente non sono previste scadenze elettorali. Sempre secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l’attuale termine di esercizio della delega determinerebbe l’entrata in vigore delle nuove disposizioni proprio nel periodo primaverile, in cui cade la finestra ordinaria per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali, e tale coincidenza potrebbe determinare importanti disfunzionalità nella delicata attività di definizione del corpo elettorale comunale e della sua ripartizione tra le sezioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.10.

ALLEGATO 1

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante «Valorizzazione della risorsa mare»;

rilevato che:

il disegno di legge, composto di 37 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026 e reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), integrandone composizione e funzioni e modificando la cadenza di elaborazione e aggiornamento del Piano del mare, mentre l'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 201 del 2016, al fine di aggiornare il quadro normativo relativo alla pianificazione dello spazio marittimo;

l'articolo 3 autorizza l'istituzione della zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, in applicazione della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare;

l'articolo 4 stabilisce l'estensione della zona contigua, mentre l'articolo 5 disciplina i poteri di controllo e intervento esercitabili dallo Stato in tale zona e l'articolo 6 fa salvi i diritti degli altri Stati, in

conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio;

l'articolo 7 individua i criteri per la determinazione delle linee di base delle coste italiane, ai fini della misurazione del mare territoriale, secondo quanto indicato nell'elenco delle coordinate geografiche contenuto nell'allegato al disegno di legge;

l'articolo 8 definisce ambito di applicazione e finalità della disciplina concernente le attività subacquee a scopo ricreativo, mentre l'articolo 9 reca alcune importanti definizioni concernenti tale materia;

l'articolo 10 disciplina lo svolgimento dell'immersione subacquea, con riguardo ai profili di sicurezza e tutela ambientale e culturale, mentre l'articolo 11 regola l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea e l'articolo 12 disciplina l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

l'articolo 13 reca disposizioni relative alle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore subacqueo, mentre l'articolo 14 disciplina l'individuazione e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo e l'articolo 15 introduce il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di turismo subacqueo;

l'articolo 16 reca un complesso di modifiche al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, mentre l'articolo 17 inserisce, tra i dati da trascrivere o annotare nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica dell'unità e l'articolo 18 interviene in materia

di passaggi di proprietà di beni mobili registrati e di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

l'articolo 19 introduce parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima, mentre l'articolo 20 stabilisce che l'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, né danneggiare gli *habitat* marini sensibili o protetti;

l'articolo 21 introduce molteplici modifiche al codice della navigazione, riguardanti, tra l'altro, le matricole della gente di mare, i documenti e i registri di bordo, nonché ulteriori profili ordinamentali del settore;

l'articolo 22 reca modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, mentre l'articolo 23 interviene in materia di sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, apportando modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, e l'articolo 24 prevede la possibilità per le regioni di adottare, in coerenza con il codice degli incentivi di cui al decreto legislativo n. 184 del 2025, misure di sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo della cantieristica navale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

l'articolo 25 introduce misure di valorizzazione del servizio prestato nelle isole minori dal personale docente e dagli esercenti professioni sanitarie e sociosanitarie, mentre l'articolo 26 reca disposizioni in materia di servizi di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia, e l'articolo 27 interviene in materia di autorizzazione paesaggistica in ambito portuale;

l'articolo 28 disciplina profili concernenti il riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse, mentre l'articolo 29 promuove attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico da parte degli enti pubblici di ricerca, volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere;

l'articolo 30 introduce sgravi contributivi nel settore della pesca marittima al fine di favorire il reimbarco dei lavoratori in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione;

l'articolo 31 reca disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale speciale e relative modalità e condizioni di erogazione a beneficio dei lavoratori del settore della pesca, mentre l'articolo 32 interviene sul regolamento di esecuzione del codice della navigazione in materia di pesca, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca;

l'articolo 33 interviene sulla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette;

l'articolo 34 conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 in materia di emissioni industriali e discariche di rifiuti;

l'articolo 35 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del provvedimento, ad eccezione degli articoli 30 e 33, mentre l'articolo 36 modifica la disciplina della zona economica esclusiva istituita oltre il limite esterno del mare territoriale e l'articolo 37 dispone l'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato, sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, previdenza so-

ziale, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *d*), *e*), *g*), *l*), *o*), *s*), della Costituzione), alla competenza concorrente Stato-Regioni in materia di grandi reti di trasporto e di navigazione, tutela della salute, ricerca scientifica e tecnologica, professioni, tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché alla competenza residuale regionale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e, in particolare: all'articolo 14 (Zone di interesse turistico subacqueo) si prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo volto a individuare, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione

paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo; all'articolo 25 (Isole minori) si prevede che il decreto del ministro della salute diretto a definire i criteri di valutazione che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono adottare per valorizzare l'attività svolta dal personale sanitario e sociosanitario nelle isole minori sia adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; all'articolo 34 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 relativa alle emissioni industriali e alle discariche di rifiuti) si prevede che il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 sia adottato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2696, recante « Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata », nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

a seguito di una modifica introdotta al titolo della proposta di legge nel corso dell'esame in sede referente, la proposta reca il titolo « Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata »;

l'articolo 1 della proposta di legge in esame individua oggetto e finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione e l'articolo 3 elenca le misure di protezione personale adottabili su indicazione dell'autorità giudiziaria;

l'articolo 4 individua le misure di assistenza economica, mentre l'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione delle misure di protezione e di assistenza di cui alla proposta di legge e l'articolo 6 prevede l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia;

l'articolo 7 reca disposizioni circa l'attuazione delle misure di cui alla presente proposta di legge, mentre l'articolo 7-bis, introdotto in sede referente, consente di secretare, con provvedimento dell'auto-

rità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge, le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di protezione personale e quelli relativi alle attività del Servizio centrale di protezione;

l'articolo 8 disciplina i casi di modifica, revoca e sospensione delle misure di protezione personale e di assistenza economica da parte del tribunale per i minorenni;

l'articolo 9 introduce modifiche al codice di procedura penale con riferimento a obblighi di comunicazione in casi determinati al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, mentre l'articolo 10 reca modifiche all'articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, al fine di estendere il meccanismo di trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche ai procedimenti per i delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero per i delitti aggravati connessi ad attività mafiose, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni;

l'articolo 11 novella l'articolo 7 del decreto-legge n. 123 del 2023, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale anche ai delitti aggravati dal metodo mafioso;

l'articolo 12 prevede, infine, l'obbligo per il Ministro dell'interno di presen-

tare alle Camere una relazione annuale sulle misure di protezione e di assistenza adottate, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e norme generali sull'istruzione, ascrivibili alla competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, lettere *g*), *h*), *l*) e *n*), della Costituzione;

il provvedimento appare, altresì, riconducibile alle materie assistenza e servizi sociali e formazione professionale, attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, rimette a uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione delle ulteriori misure di protezione personale finalizzate, in particolare, al supporto pedagogico e psicologico, all'accesso

all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico, all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo e a favorire il reinserimento sociale e l'integrazione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale;

le finalità delle ulteriori misure di protezione personale demandate ai predetti decreti del Ministro dell'interno incidono su materie sia di competenza esclusiva statale, quali le norme generali sull'istruzione e l'ordinamento civile, sia su materie di competenza residuale regionale, quali l'assistenza e i servizi sociali e la formazione professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, a fronte del concorso di materie di competenza esclusiva dello Stato e di materie di competenza residuale regionale nella definizione delle ulteriori misure di protezione personale di cui all'articolo 3, comma 2, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, valutando, in particolare, la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro dell'interno volti a definire tali ulteriori misure di protezione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:	
Elezione di un vicepresidente	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	31
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37
ERRATA CORRIGE	35

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 15.05.

Elezione di un vicepresidente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento, per l'elezione di un vicepresidente, a seguito delle dimissioni del deputato Enrico Costa.

Ringrazia il vicepresidente Enrico Costa per la proficua collaborazione e per l'impegno e la competenza dimostrata nello svolgimento del mandato, formulandogli gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico assunto.

Indice, quindi, la votazione per schede per l'elezione di un vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione.

Presenti e votanti 16.

Ha riportato voti:

Tommaso Antonino Calderone: . 16.

Schede nulle 0.

Schede bianche 0.

Proclama eletto vicepresidente il deputato Tommaso Antonino Calderone.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bellomo, Bignami, Bisa, Buonguerrieri, Calderone, Enrico Costa, Dondi, Maschio, Matone, Morrone, Palombi, Pellicini, Pittalis, Pulciani, Varchi, Vinci.

Ciro MASCHIO, *presidente*, si congratula con il collega Calderone e gli augura buon lavoro.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il viceministro della Giustizia **Francesco Paolo Sisto**.*

La seduta comincia alle 19.05.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il disegno di legge di delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale C. 1716, modificato in Commissione, figura nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 27 aprile. Comunica, dunque, che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere i pareri entro la giornata odierna avendo programmato di conferire il mandato al relatore entro questa settimana.

Evidenzia come l'impegno della Commissione, con riferimento al decreto-legge n. 23 del 2026, nonché l'andamento dei lavori dell'Aula particolarmente intenso nel corso di questa settimana, impongono a questa, come a tutte le altre Commissioni, tempi molto serrati per l'esame del provvedimento.

Ribadisce il suo impegno ad assicurare che un siffatto metodo di lavoro costituisca un'eccezione e non l'ordinario metodo di lavoro di questa Commissione.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, fa presente che l'obiettivo del provvedimento – esplicitato nella relazione illustrativa – è quello di «introdurre un quadro ordinamentale coerente con i sempre più pregnanti compiti affidati alle polizie locali nella lotta ai fenomeni illeciti e al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle politiche della sicurezza sul territorio».

A tal fine, l'articolo 1 reca una delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, prevedendo, al comma 2 che i decreti attuativi siano adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto, tra gli altri, con il Ministro della giustizia.

L'articolo 3, che indica i principi e criteri direttivi specifici, affida, alla lettera *a*) al legislatore delegato il compito di individuare e disciplinare le funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria.

Al riguardo, il riferimento normativo in materia è rappresentato dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65) che assegna a tale personale sia lo svolgimento delle funzioni di polizia locale (articolo 1) sia quelle di polizia giudiziaria (articolo 5, lettera *a*).

Inoltre, con riguardo all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria l'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale, condiziona il riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di finanza, i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

Ai sensi della lettera *b*), il Governo dovrà altresì prevedere che siano individuati i casi in cui la qualifica di agente di pubblica sicurezza non può essere conferita e in cui, una volta conferita, il prefetto ne dichiara la perdita. Tra questi, molte ipotesi sono previste anche attualmente. È il caso, ad esempio, della condanna a pena

detentiva per delitto non colposo e della sottoposizione a misure di prevenzione. La delega, tuttavia, amplia l'attuale casistica anche al caso di condanna non definitiva a pena detentiva per delitto non colposo nonché al caso di patteggiamento o di esclusione della punibilità.

Viene inoltre confermata, tra le ipotesi di perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il caso in cui emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale. A questo proposito, è stato specificato che ciò vale anche in assenza di condanna penale, qualora la stessa sia lesiva dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale, ovvero socialmente pericolosa, anche in relazione al porto d'armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La lettera *g-ter*) reca come nuovo principio e criterio direttivo la previsione di norme che attribuiscono la facoltà di avvalersi del patrocinio legale per il personale della polizia locale, che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per i fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

In siffatti casi, il Governo dovrà prevedere l'attribuzione all'ente di appartenenza del pagamento delle spese legali nel caso in cui la difesa sia assunta da libero professionista di fiducia dell'interessato; in alternativa, dovrà essere garantita la possibilità per il medesimo soggetto interessato di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita. Viene tuttavia contemplato il diritto di rivalsa a favore dell'ente di appartenenza se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

La lettera *i*) reca un principio e criterio direttivo inerente alle forme di collaborazione tra polizia locale e Forze di polizia dello Stato. Nell'ambito di tale cooperazione, vengono previste modalità di trasmissione del contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché dei dati essenziali delle notizie qualificate di reato.

Infine, l'articolo 4, comma 1 – che reca principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale – prevede alla lettera *b*), numero 1), che tali regolamenti disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati.

Formula, quindi, la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

Invita, inoltre, la Commissione a registrare anche questo provvedimento tra i procedimenti per i quali la stessa non è stata messa nelle condizioni di svolgere un approfondito esame in sede consultiva.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il disegno di legge « Valorizzazione della risorsa mare » C. 2855 figura nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 27 aprile. Comunica, dunque, che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere i pareri entro la giornata odierna avendo programmato di conferire il mandato al relatore entro questa settimana.

Con riguardo alla tempistica di esame, richiama, anche in questo caso, le considerazioni espresse in avvio di seduta.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza

pubblica, è stato approvato, con modificazioni, dal Senato il 25 marzo 2026.

Il provvedimento in esame si compone di 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, e reca disposizioni che investono diversi aspetti connessi alla valorizzazione del mare come risorsa. A tal fine si detta una disciplina volta al coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, nonché relativa agli spazi marini di interesse nazionale, alla navigazione da diporto, alla navigazione marittima, alla cantieristica, alle attività subacquee, nonché alla pesca, alla ricerca, all'ambiente, alla cultura, alla sanità e ai servizi nelle isole minori.

Più nello specifico, nell'ambito del Capo I, che apporta modifiche alla disciplina del coordinamento delle politiche del mare, l'articolo 1 interviene sulla composizione e le funzioni del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), nonché sulla cadenza di elaborazione ed aggiornamento del Piano del mare adottato da quest'ultimo. L'articolo 2 istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo in attuazione della direttiva 2014/89 attraverso la costituzione di un Tavolo interministeriale di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Capo II autorizza l'istituzione – in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 1982 – di una zona contigua adiacente il mare territoriale italiano (articolo 3). La disciplina contenuta in tale Capo stabilisce, altresì, l'estensione della zona contigua e i poteri di controllo e intervento esercitabili dallo Stato in tale zona (articoli 4 e 5); fa salvi alcuni diritti – come la libertà di navigazione – degli altri Stati (articolo 6); individua i criteri per la determinazione delle linee di base delle coste italiane, ai fini della misurazione del mare territoriale (articolo 7).

Il Capo III reca norme volte alla valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo, che deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza degli utenti e, al contempo, garantendo la tutela del patrimonio ambientale e culturale marino.

In particolare, dopo aver stabilito le principali definizioni (articolo 9), il disegno di legge disciplina lo svolgimento di immersioni subacquee, in particolare prevedendo l'obbligatorietà di alcune misure di sicurezza e norme a protezione della flora e della fauna marittime (articolo 10); regola l'esercizio delle attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea (articolo 11); stabilisce i requisiti per l'esercizio delle attività dei centri di immersione (articolo 12); disciplina l'attività svolta dalle organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività subacquee e iperbariche (articolo 13); disciplina l'individuazione e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo (articolo 14); stabilisce il regime delle sanzioni in caso di violazione di disposizioni in materia di attività subacquee, del quale si dirà nel prosieguo (articolo 15).

Il Capo IV, dedicato alla navigazione da diporto, prevede un complesso di modifiche al codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) concernenti, tra le altre cose, l'impiego commerciale delle unità, la semplificazione amministrativa, la prevenzione dei danni ambientali, la circolazione, la locazione e il noleggio, la formazione per le patenti nautiche e il sistema sanzionatorio (articolo 16); reca norme in materia di dati da trascrivere l'Archivio telematico centrale delle unità di diporto (articolo 17), in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati e di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (articolo 18), di compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima (articolo 19 e di ancoraggio delle imbarcazioni).

Il Capo V interviene in materia di navigazione marittima e cantieristica (articolo da 21 a 24), il Capo VI in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca e di ambiente, anche con riguardo ai servizi nelle isole minori (articoli da 25 a 34) e, infine, il Capo VII le disposizioni finali (articoli da 35 a 37).

Con particolare riguardo alle disposizioni che investono le competenze della Commissione, rileva l'articolo 15 dedicato alle sanzioni amministrative per la viola-

zione delle disposizioni in materia di turismo subacqueo.

In particolare il comma 1 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000 per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni dell'articolo 11. Tale articolo stabilisce, al comma 2, una serie di requisiti — quali la maggiore età, la cittadinanza o un valido titolo di soggiorno, godimento dei diritti civili e politici, il possesso del brevetto di istruttore o di guida subacquea, la copertura assicurativa per i rischi derivanti a terzi, un certificato medico — mentre il comma 4 pone in capo agli istruttori e alle guide subacquee l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti e di annotarne i dati in un apposito registro.

Il comma 2 stabilisce l'applicazione della medesima sanzione amministrativa pecuniaria nel caso dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 12 (quali l'iscrizione nel registro delle imprese, l'apertura della partita IVA, la disponibilità di una sede e di attrezzature specifiche per le immersioni e di pronto soccorso, la stipulazione di determinate polizze assicurative), nonché di quelli previsti per l'esercizio di tali attività da parte di organizzazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 13. Quest'ultimo richiede la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto, un codice fiscale, attrezzature specifiche per le immersioni e di primo soccorso, personale addestrato al primo soccorso, polizza assicurativa.

Il comma 3 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 nel caso in cui il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, non abbia adempiuto all'obbligo di verificare e annotare nell'apposito registro di immersione i dati richiesti dall'articolo 12, commi 3 e 4. Si tratta degli estremi del brevetto posseduto dai partecipanti, dell'orario di inizio e fine dell'immersione, nonché della profondità massima raggiunta,

del nominativo della guida, del tipo di autorespiratore impiegato e della miscela respiratoria.

Il comma 4 prevede la sospensione dell'attività fino a sei mesi, in caso di reiterazione delle infrazioni previste dai commi 2 e 3 ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Il comma 5 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500 nel caso di violazione dell'articolo 12, comma 8, che prevede che il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), nonché di libretto delle immersioni.

Si segnala che nella relazione illustrativa che corredata il testo originario depositato dal Governo al Senato tale disposizione, non modificata nel corso dell'iter presso quel ramo del Parlamento, riferisce la sanzione in parola alla « violazione della disposizione che prevede la presenza a bordo, per tutta la durata dell'immersione, del personale incaricato della guida dell'imbarcazione impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione come previsto dall'articolo 11, comma 8 ». Attualmente tale obbligo è disciplinato all'articolo 12, comma 9, terzo periodo, ed è privo di sanzione.

Il comma 6 prevede che la violazione delle disposizioni dell'articolo in esame è accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Il comma 7 individua quale autorità competente ad irrogare le sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 11 e 12 la Regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni, ovvero un altro ente da essa delegato. È inoltre previsto che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni siano devoluti alla medesima Regione.

Il comma 8 prevede che nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 9 stabilisce che le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano ove il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.

Sempre con riferimento alle competenze di questa Commissione, rileva, infine l'articolo 19, che inserisce i raccomandatari marittimi titolari degli sportelli telematici del diportista tra i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto.

Formula, quindi, la proposta di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S), nel richiamare le considerazioni svolte nel suo precedente intervento, dichiara che il suo voto di astensione è motivato esclusivamente dalle posizioni che stanno maturando all'interno del suo gruppo in seno alle Commissioni di merito.

I tempi stretti di esame non le hanno infatti consentito di esaminare gli specifici

profili di competenza della Commissione, né tanto meno i profili investiti dall'osservazione formulata dal relatore nella proposta di parere.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Devis DORI (AVS) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 662 del 15 aprile 2026, a pagina 109, prima colonna, settima riga, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Esprime, altresì, parere favorevole, conformemente a quello espresso dai relatori nella seduta dell'11 marzo, sull'emendamento Tremaglia 2.66 ».

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1716 e abb. recante «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale», nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, nel disciplinare la procedura di adozione dei decreti attuativi della delega avente ad oggetto il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto, tra gli altri, con il Ministro della giustizia;

l'articolo 3, comma 1, tra i principi e criteri direttivi specifici, prevede:

alla lettera *a*), che la normativa di attuazione disciplini le funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria;

alla lettera *b*), che i decreti delegati individuino i casi in cui la qualifica di agente di pubblica sicurezza non possa essere conferita e in cui, una volta conferita, il prefetto ne dichiari la perdita;

alla lettera *g-ter*), che il Governo introduca la facoltà di avvalersi del patrocinio legale per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per i fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica;

alla lettera *h*), che il Governo disciplini forme di collaborazione tra polizia locale e Forze di polizia dello Stato, nell'ambito delle quali siano individuate modalità di trasmissione del contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché dei dati essenziali delle notizie qualificate di reato;

l'articolo 4, comma 1, che reca principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale, prevede, alla lettera *b*), numero 1, che tali regolamenti disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione Giustizia,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante « Valorizzazione della risorsa mare »,

premessi che:

l'articolo 11, comma 2, prevede come requisiti per l'esercizio delle attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea la maggiore età, la cittadinanza o un valido titolo di soggiorno, il godimento dei diritti civili e politici, il possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea, una copertura assicurativa per i rischi derivanti a terzi, un certificato medico;

l'articolo 11, comma 4, pone in capo agli istruttori e alle guide subacquee l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti e di annotarne i dati in un apposito registro;

l'articolo 12 stabilisce i requisiti per l'esercizio delle attività dei centri di immersione, quali l'iscrizione nel registro delle imprese, l'apertura della partita IVA, la disponibilità di una sede e di attrezzature specifiche per le immersioni e di pronto soccorso, la stipulazione di determinate polizze assicurative;

l'articolo 13 disciplina l'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, richiedendo la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto, un codice fiscale, attrezzature specifiche per le immersioni e di primo soccorso, personale addestrato al primo soccorso, una polizza assicurativa;

l'articolo 15 stabilisce il regime delle sanzioni in caso di violazione di disposizioni in materia di attività subacquee di cui ai citati articoli 11, 12 e 13;

l'articolo 19 inserisce i raccomandati marittimi titolari degli sportelli telematici del diportista tra i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto,

considerato che:

l'articolo 15, comma 5, prevede una sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 8, il quale, a sua volta, prescrive che « *il subacqueo deve essere dotato di brevetto (...), nonché di libretto delle immersioni* », tuttavia, la relazione illustrativa del testo depositato dal Governo al Senato riferisce la sanzione in parola alla violazione della « *disposizione che prevede la presenza a bordo, per tutta la durata dell'immersione, del personale incaricato della guida dell'imbarcazione impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione* », attualmente rinvenibile nel comma 9, terzo periodo, dell'articolo 12, e non nel comma 8 del medesimo articolo,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 15, comma 5, per le ragioni espresse in premessa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se la sanzione ivi prevista debba effettivamente riferirsi all'obbligo previsto dall'articolo 12, comma 8.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Centro Studi Internazionali (CeSI), sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle materie prime critiche	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza
del vicepresidente Paolo FORMENTINI.*

**Audizione informale di rappresentanti del Centro
Studi Internazionali (CeSI), sui risvolti geopolitici
connessi all'approvvigionamento delle materie prime
critiche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
15.05 alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.05 alle 16.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, sulle linee generali dell'incarico ricoperto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, sulle linee generali dell'incarico ricoperto.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe BERUTTI BERGOTTO, *Capo di Stato Maggiore della Marina militare*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paola Maria CHIESA (FDI), Giorgio MULÈ (FI-PPE), Stefano GRAZIANO (PD-IDP) e Mauro MALAGUTI (FDI), cui risponde Giuseppe BERUTTI BERGOTTO, *Capo di Stato Maggiore della Marina militare*.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia l'Ammiraglio Berutti Bergotto per la relazione svolta, nonché i colleghi intervenuti.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	40
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	49
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Atto n. 398 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 18.55.

Sull'ordine dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere

dapprima all'esame del provvedimento recante disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, C. 2696 Colosimo, quindi all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire da lunedì 27 aprile 2026.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – la proposta di legge C. 2696 Colosimo, recante disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito.

Nel ripercorrere brevemente i contenuti del provvedimento, composto di 13 articoli, evidenzia anzitutto che l'articolo 1 ne individua l'oggetto e la finalità, prevedendo che le misure di protezione personale e di assistenza economica, contenute nella proposta di legge, sono finalizzate alla sicurezza e alla protezione socioeducativa dei minorenni e dei giovani adulti che siano vittime della criminalità organizzata o inseriti in nuclei familiari legati a tali ambienti.

L'articolo 2 definisce in modo puntuale l'ambito di applicazione delle misure di protezione personale ed economica previste dal provvedimento in esame, individuando le categorie dei soggetti destinatari. Sottolinea che le misure di protezione trovano applicazione anche nei confronti di determinati soggetti maggiorenni. Si tratta, in particolare, dei maggiorenni minori di 25 anni, destinatari da minorenni delle misure di cui alla proposta legge in esame, che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata, e dei genitori o soggetti che esercitino sul minorenne la responsabilità genitoriale e che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 disciplina le misure di protezione personale che possono essere di-

sposte, su indicazione dell'autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 regola le misure di assistenza economica, anch'esse rivolte, su indicazione dell'autorità giudiziaria, ai soggetti di cui all'articolo 2. Tra queste, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, segnala, in particolare, l'accesso a tasso agevolato a mutui e a prestiti bancari. Inoltre, per quanto attiene alle disposizioni di interesse della Commissione Finanze, evidenzia che è prevista l'erogazione di un assegno periodico, la cui entità, durata e modalità di corresponsione sono stabilite con decreto ministeriale sulla base, tra l'altro, della valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio. Sempre con decreto ministeriale devono essere definite le modalità secondo cui sarà stipulata la convenzione con gli istituti di credito, ai fini dell'attuazione della misura di accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato.

Mette in rilievo che la durata delle misure di assistenza economica non può essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.

Fa presente che l'articolo 5 delinea il procedimento per l'adozione delle misure e che l'articolo 6 istituisce il Comitato tecnico-scientifico, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, per la pianificazione strategica degli interventi previsti dal provvedimento.

L'articolo 7 affida l'attuazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica al medesimo tribunale per i minorenni che le adotta.

L'articolo 7-bis regola la segretezza dei procedimenti riguardanti le misure di protezione personale.

L'articolo 8 individua i motivi per cui le misure, sia di protezione personale che di assistenza economica, possono essere modificate, sospese o revocate dal tribunale per i minorenni.

Gli articoli 9, 10 e 11 recano modifiche di coordinamento con il codice di procedura penale e con la normativa vigente in materia.

Infine, l'articolo 12 prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministro dell'interno, di una relazione annuale sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di protezione e di assistenza previste dalla proposta di legge in esame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia l'astensione del M5S sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire da lunedì 27 aprile 2026.

Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari costituzionali – il disegno di legge C. 1716 Governo, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia

locale, e le abbinare proposte di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello.

Segnala che il testo del disegno di legge C. 1716, adottato quale testo base dalla I Commissione, non reca né nella versione originaria, né nel testo risultante dall'approvazione di emendamenti, disposizioni di interesse o di competenza della Commissione Finanze.

Evidenzia, quindi, che alcune disposizioni di competenza di questa Commissione sono invece contenute in alcune delle proposte di legge abbinare.

In particolare, per quanto concerne la proposta di legge C. 125 Bordonali, l'articolo 7 attribuisce al personale che svolge servizio di polizia locale – nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati – le funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza; di conseguenza l'articolo 8, comma 3, lettera c), qualifica gli agenti di polizia locale come agenti di polizia tributaria, per le attività di vigilanza relative ai tributi locali. L'articolo 18, comma 4, esenta i servizi di polizia locale dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.

La proposta di legge C. 600 Rampelli prevede, all'articolo 13, che nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il personale della polizia locale svolge servizi specialistici, ovvero specializzati, di prevenzione, di repressione e di vigilanza in materia – tra l'altro – di tributi locali, fatte salve le competenze di accertamento e di esazione riservate agli organi statali.

Per quanto attiene alla proposta di legge C. 875 Deborah Bergamini, l'articolo 7, al comma 1, attribuisce ai corpi di polizia locali funzioni di supporto all'attività di accertamento dei tributi di competenza dell'ente di appartenenza, attraverso il rilevamento di dati, fatti e situazioni; l'articolo 18, al comma 8, esenta gli enti locali, per lo svolgimento da parte dei dipendenti dei corpi di polizia locale dei propri compiti,

dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.

La proposta di legge C. 1862 Caramiello, all'articolo 3, comma 1, attribuisce al personale che svolge servizio di polizia locale funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente di appartenenza.

In considerazione del fatto che tali previsioni non sono contenute, come già anticipato, nel disegno di legge C. 1716 Governo, come risultante dall'esame da parte della Commissione di merito, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 19.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è attualmente fissato per lunedì prossimo, 27 aprile.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede alla Commissione di valutare l'opportunità

di un nuovo rinvio dell'esame del provvedimento, alla luce della necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, si associa alla richiesta della sottosegretaria.

Virginio MEROLA (PD-IDP), nel ricordare come quella odierna sia la terza richiesta di rinvio avanzata dal Governo, dopo quelle di febbraio e marzo scorsi, riterrebbe opportuno che l'Esecutivo chiarisse i motivi alla base di tali richieste. Auspica, per il futuro, che le forze di maggioranza trovino tra loro un accordo sul punto e che si possa quindi procedere nell'esame del provvedimento, considerato che le proposte emendative sono state presentate dai deputati ormai due mesi fa.

Marco OSNATO (FDI), *presidente*, ritenendo che le ragioni del rinvio siano di carattere tecnico e non di natura politica, prende atto di quanto testé dichiarato dal Governo e dal relatore e rileva l'impossibilità per la Commissione di concludere l'esame della proposta di legge in tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea, prevista per lunedì 27 aprile prossimo.

Rinvia, quindi, le successive determinazioni alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.05.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Atto n. 398.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Marco OSNATO (FDI), *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere è fissato al 14 maggio 2026. Avverte tuttavia che l'atto non è al momento corredato del parere della Conferenza Unificata e che, quindi, la Commissione non potrà esprimersi sino a che tale documentazione non sia stata trasmessa. Invita il relatore, onorevole Congedo, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, ricorda in primo luogo che lo schema di decreto in esame è stato redatto in base all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (recante la delega al Governo per la riforma fiscale), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi a specifici principi e criteri direttivi.

Si tratta dei seguenti principi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge delega; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Attualmente, la materia è disciplinata dal testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917), le cui disposizioni sono state trasfuse nel nuovo testo unico senza modificarne la formulazione. La relazione illustrativa precisa tuttavia che ciò è avvenuto « a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame ». In particolare, il nuovo testo unico tiene conto di alcune delle recenti modifiche al TUIR apportate ad opera, tra gli altri, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi); decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (Revisione del regime impositivo dei redditi); decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 (Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto); decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 (Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti).

Osserva, inoltre, che, precedentemente alla presentazione alle Camere dello schema di decreto legislativo in esame, vi sono stati ulteriori interventi normativi che incidono sulle norme in materia di tassazione del reddito e che non appaiono riportati nel nuovo testo unico.

Fa riferimento, in primo luogo, alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19

del 2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, ormai approvato in via definitiva dal Parlamento, delle quali appare quindi opportuno tenere conto in occasione dell'emanazione del nuovo testo unico.

Segnala altresì le disposizioni in materia di tassazione sui redditi recate dal decreto-legge n. 23 del 2026, in materia di sicurezza pubblica (in corso di esame alla Camera per la conversione in legge) e dal decreto-legge n. 38 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, attualmente all'esame del Senato, che pure potranno essere tenute in considerazione, una volta che i decreti siano stati convertiti in legge, ai fini dell'aggiornamento del nuovo testo unico.

Tale esigenza si ravvisa, in particolare, per le seguenti disposizioni del proposto testo unico: l'articolo 53, comma 7, ultimo periodo, che andrebbe aggiornato alle disposizioni in materia di esenzione dall'obbligo di tracciabilità dei rimborsi al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per trasferte e missioni nel territorio dello Stato, contenuta nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23; gli articoli 69 (tema di regime delle plusvalenze) e 70 (in materia di esclusione dall'imponibile dei dividendi), che andrebbero aggiornati alle modifiche introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*) e *b*), del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; l'articolo 95 (che disciplina le condizioni al ricorrere delle quali le plusvalenze patrimoniali, ossia quelle realizzate sui beni relativi all'impresa, concorrono a formare il reddito), da aggiornare alle norme contenute nell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 38 del 2026; l'articolo 96, in tema di *participation exemption* o PEX, e articolo 98 sull'imponibilità degli utili derivanti da società di capitali, anch'essi da aggiornare al disposto dell'articolo 11 del richiamato decreto-legge n. 38 del 2026; l'articolo 274, in materia di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, il cui

comma 7 dovrebbe includere un riferimento all'articolo 267 del testo unico in commento al fine di ricomprendere il nuovo caso di incompatibilità introdotto dal suindicato decreto-legge n. 38 del 2026 (nuovo regime degli impatriati); l'articolo 364, riguardante la maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, da aggiornare con le modifiche introdotte dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2026 e dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 38 del 2026.

Passando al contenuto dello schema di decreto in esame, esso consta di un unico articolo e dell'allegato testo unico. Il testo unico è a sua volta composto da 376 articoli, suddivisi in tre Parti; le Parti sono suddivise in Titoli, Capi e Sezioni, con annessi nove allegati. Al riguardo, segnala che gli allegati A, B e C non recano un titolo che consenta di identificarne chiaramente il contenuto, mentre ciascuno degli allegati D, E, F, G, H e I reca un proprio titolo. Segnalo dunque l'opportunità di inserire un titolo anche negli allegati A, B e C al fine di rendere omogenea la struttura degli allegati nonché di garantire una maggiore chiarezza del loro contenuto.

L'articolo 1 contiene l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

La Parte I reca le disposizioni generali. In particolare, il Titolo I si occupa di imposta sul reddito delle persone fisiche, mantenendo la suddivisione in 7 capi del vigente TUIR.

Il Capo I reca le disposizioni generali, mentre il Capo II si occupa dei redditi fondiari.

Al riguardo, segnalo l'opportunità di aggiornare il riferimento al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), contenuto nel comma 9 dell'articolo 39, con la nuova denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), attribuita al Comitato dal decreto-legge n. 111 del 2019 (legge n. 141 del 2019).

Il Capo III si occupa dei redditi di capitale, mentre il Capo IV disciplina i redditi di lavoro dipendente.

Il Capo V si occupa dei redditi di lavoro autonomo, mentre nel Capo VI è contenuta la disciplina dei redditi di impresa.

Il Capo VII reca infine la disciplina dei redditi diversi.

Il Titolo II, in materia di imposta sul reddito delle società, si articola in cinque Capi.

Rispetto alla previgente suddivisione, la proposta di testo unico razionalizza la disciplina in ragione della natura commerciale o non commerciale delle società e degli enti. Il Capo I contiene le disposizioni generali. Di conseguenza, i Capi II e III si riferiscono alle società ed enti commerciali rispettivamente residenti e non residenti e i Capi IV e V si riferiscono agli enti non commerciali residenti e non residenti.

Il Titolo III raccoglie le disposizioni comuni riguardanti: il divieto di doppia imposizione, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i regimi fiscali privilegiati, nonché le disposizioni in materia di operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione e conferimenti di partecipazioni e di rami d'azienda) e si articola in 3 Capi. In particolare, il Capo I contiene le disposizioni generali, il Capo II disciplina le operazioni straordinarie, mentre il Capo III contiene la disciplina concernente la liquidazione volontaria e le procedure concorsuali.

Il Titolo IV, reca disposizioni relative ai rapporti internazionali. Nel dettaglio, nel Capo I viene fornita, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la definizione di stabile organizzazione, presupposto necessario per l'imposizione in Italia dell'attività economica produttiva di reddito d'impresa svolta da un soggetto fiscalmente residente in un altro Stato. Il Capo II reca disposizioni disciplinanti le operazioni straordinarie transfrontaliere. Il Capo III reca disposizioni in materia di valori fiscali in ingresso e in uscita. Il Capo IV contiene le norme disciplinanti i disallineamenti da ibridi. Infine, il Capo V, che si articola in nove Sezioni, concerne le disposizioni in materia di imposizione minima globale.

La Sezione I concerne le disposizioni generali, la Sezione II riguarda l'imposta minima integrativa, l'imposta minima sup-

pletiva e l'imposta minima nazionale, la Sezione III concerne la determinazione del reddito o perdita rilevante, la Sezione IV definisce il calcolo delle imposte rilevanti rettificata, la Sezione V riguarda il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa, la Sezione VI concerne le operazioni di riorganizzazione e società *holding*, la Sezione VII stabilisce i regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni, notifica e, infine, la Sezione VIII e la Sezione IX riguardano rispettivamente le disposizioni amministrative e le disposizioni transitorie e finali.

La Parte II raccoglie le disposizioni speciali.

Il Titolo I della parte II, suddiviso in ventiquattro Capi, contiene le disposizioni speciali relative all'IRPEF. Vengono riportati nel Titolo vari regimi cedolari – quello, ad esempio, concernente i redditi da locazione di immobili abitativi, la cosiddetta cedolare secca – e diversi regimi, anche opzionali, relativi ad imposte sostitutive, nonché regimi fiscali speciali (come, ad esempio, il regime forfetario ed il regime applicabile ai lavoratori frontalieri).

Il Titolo II della parte II, articolato in dieci Capi, contiene alcune disposizioni speciali relative all'IRES. In tale ambito è anche incluso il regime fiscale applicabile alle forme pensionistiche complementari e dei prodotti pensionistici paneuropei (cosiddetti PEPP) nonché il regime delle cooperative. Sempre in questo Titolo sono inseriti i regimi di riallineamento ed il regime di trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate. Un apposito capo è dedicato alla disciplina tributaria delle attività di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Infine, sono contenute le norme in materia di perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 e di esenzione dei redditi derivanti da investimenti qualificati per le casse di previdenza e per le forme di previdenza complementare.

Con particolare riferimento al Capo V del Titolo II, riguardante il regime delle cooperative, segnalo che l'articolo 328, comma 1, in esito alla riforma del TUIR del

2004, dovrebbe rinviare non ai contenuti dell'articolo 96, comma 1, lettera *a*) del presente testo unico, bensì a quanto disposto dall'articolo 82, comma 1, lettera *a*), del medesimo testo unico.

Il Titolo III, che si compone di tre Capi, contiene disposizioni speciali comuni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

La Parte Terza, composta di un solo Titolo, articolato in cinque Capi, raccoglie alcune disposizioni di natura eterogenea, connotate o da forte specificità o da temporaneità, come, ad esempio, la disciplina del regime del cosiddetto *sismabonus*, modificata in più occasioni nel corso degli anni.

Si ricorda, inoltre, che sono riportate in questo Titolo le disposizioni di vantaggio introdotte dalla legge di bilancio 2026 riguardanti il cosiddetto iperammortamento e il regime temporaneo di tassazione sull'incremento del margine di interesse (cosiddetta tassa sugli extraprofitti bancari),

anch'essa oggetto di modifica con la legge di bilancio 2026.

Si segnala, altresì, che il Capo V reca disposizioni transitorie e finali.

Infine, evidenzia che l'articolo 374 contiene venti norme di interpretazione autentica riferite a diverse disposizioni del testo unico, originariamente contenute in leggi speciali.

Marco OSNATO (FDI), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2696 Colosimo, recante disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità orga-

nizzata, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento
della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, il
disegno di legge C. 1716 e abb., recante
delega al Governo per il riordino delle

funzioni e dell'ordinamento della polizia
locale, nel testo risultante dalle proposte
emendative approvate in sede referente,

esprime

NULLA OSTA.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	50
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	56
Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 362 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza
della vicepresidente Giorgia LATINI.*

La seduta comincia alle 19.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di Fdi ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che il disegno di legge C. 1716, del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca la delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

La I Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge il 7 agosto 2024 e sono state abbinare le proposte di legge di iniziativa parlamentare C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini e C. 1727 Paolo Emilio Russo. Nella seduta del 6 febbraio 2025 la I Commissione ha deliberato di abbinare anche la proposta di legge C. 1862 Caramiello e, nella seduta del 3 dicembre 2025, ha deliberato di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 1716. La Commissione ha quindi concluso l'esame delle proposte emendative presentate nella seduta del 1° aprile 2026.

Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti, segnala che il testo del disegno di legge C. 1716, come modificato

dalle proposte emendative approvate in sede referente, non contiene disposizioni afferenti ai profili di competenza della VII Commissione mentre, tutte le proposte di legge ad esso abbinata contengono disposizioni che rientrano tra le materie di competenza della VII Commissione.

In particolare, l'articolo 7 della proposta di legge C. 125 Bordonali, attribuisce, alla lettera *h*), alla polizia locale la funzione di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico. Rileva poi che l'articolo 12, comma 3, in materia di formazione della polizia locale, attribuisce alle regioni il compito di promuovere la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

Passando all'abbinata proposta di legge C. 600 Rampelli, riferisce che l'articolo 8, comma 1, lettera *c*) stabilisce che i corpi e i servizi di polizia locale espletano tra i vari compiti anche quello di vigilare sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riferimento alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico e architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'ente di appartenenza, mentre l'articolo 9, comma 1, prevede che ai fini di cui alla presente legge si applicano specifiche disposizioni; in particolare, la lettera *c*) dispone che per polizia amministrativa o polizia amministrativa regionale e locale si intende l'insieme delle attività di tutela di interessi e di beni che si identificano nelle licenze, nelle autorizzazioni, nelle concessioni, nei provvedimenti di protezione dei beni culturali e nei servizi sanitari. Osserva poi che l'articolo 14, comma 1, lettera *g*) attribuisce alle regioni il compito di provvedere con proprie leggi all'organizzazione didattica e delle relative strutture inerenti alla formazione e all'aggiornamento del personale, compresi l'istituzione della scuola regionale di polizia locale e il coordinamento delle attività di questa con le università e con gli istituti parificati

presenti sul territorio. L'articolo 20, comma 1, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza, mentre il comma 2 specifica che l'Ente dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di uno statuto e persegue molteplici finalità, tra cui le seguenti:

ai sensi della lettera *d*), istituire mense di sussidio, asili nido, spacci, stabilimenti balneari e montani, colonie estive, villaggi turistici, centri e impianti sportivi, ludoteche e luoghi di intrattenimento per i figli dei dipendenti;

ai sensi della lettera *e*), organizzare centri culturali, biblioteche e circoli ricreativi per il personale in servizio e in quiescenza nonché soggiorni in località turistiche in Italia e all'estero;

ai sensi della lettera *f*), organizzare corsi di informatica, corsi universitari e para-universitari, nonché corsi di lingue straniere e di apprendistato tecnico per il personale in quiescenza o in congedo;

ai sensi della lettera *g*), conferire borse di studio, assegni scolastici e contributi universitari, nonché premi annuali ai figli più meritevoli del personale in servizio.

L'articolo 23, comma 1, stabilisce che in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera *g*), e al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, ogni regione istituisce le scuole regionali di polizia locale dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati. Il comma 2 prevede che l'organizzazione delle scuole regionali di cui al comma 1 prevede l'articolazione in accademie, per gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti, e in istituti superiori, per gli ispettori, i commissari e i dirigenti. Una specifica sezione degli istituti superiori com-

prende il centro studi di alta strategia manageriale riservata ai comandanti. Il comma 3 dispone che le scuole di polizia locale hanno la loro sede centrale nel capoluogo della regione. Sono incentivate, con il concorso degli enti locali, le localizzazioni periferiche di poli didattici presso le città metropolitane, i capoluoghi di provincia e presso i comuni dotati di corpi e di servizi di polizia locale con un elevato organico di personale. Il comma 4 statuisce che ogni scuola e polo didattico di cui al comma 3 gode di autonomia statutaria e regolamentare. Le regioni, con propria legge, stabiliscono i criteri per il loro funzionamento e per l'ottimizzazione delle attività. Le prestazioni dei docenti esterni sono disciplinate nella forma del contratto di collaborazione professionale a tempo determinato e valgono come punteggio per il curriculum accademico dei titolari di insegnamento. Segnala che il comma 5 attribuisce alle regioni il compito di stipulare convenzioni con le università presenti nel rispettivo territorio per l'istituzione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici triennali, per il conseguimento di titoli di studio universitari, stabilendo, altresì, la gratuità dell'iscrizione e della frequenza per il personale della polizia locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche. Il comma 6 attribuisce invece alle regioni la facoltà di stipulare accordi e convenzioni con fondazioni private, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale è costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizia nel quadro del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento presso le scuole regionali di polizia locale.

Passando alla proposta di legge C. 875 Deborah Bergamini, l'articolo 2, recante le definizioni, al comma 1, lettera *b*), definisce

la sicurezza urbana come il bene pubblico che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. L'articolo 5, comma 3, lettera *c*), prevede che gli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, possono essere finalizzati a promuovere: campagne di informazione istituzionale per l'educazione alla legalità, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e le associazioni degli operatori in quiescenza appartenuti alle Forze di polizia e alla polizia locale. L'articolo 12, comma 1, stabilisce che al fine di garantire l'acquisizione, l'aggiornamento e la specializzazione delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni definiscono, anche in associazione tra loro, i programmi didattici, i metodi di insegnamento e di studio, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi per la formazione iniziale degli agenti e dei funzionari dei corpi di polizia locale, nonché quelli per l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione professionale nelle materie di specifica competenza dei medesimi corpi. Le regioni definiscono, altresì, anche in forma associata, specifici corsi di formazione e di aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale. Il comma 2 dispone che le

regioni assicurano l'istituzione, anche in associazione tra loro e, comunque, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, di scuole per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale dei corpi di polizia locale dei rispettivi territori. Le predette scuole assicurano altresì la specializzazione nelle materie di specifica competenza dei medesimi corpi di polizia locale. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, concernenti l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia. Evidenzia che il comma 3 attribuisce alle regioni la funzione di promuovere la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio ai fini dell'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche. L'articolo 14, comma 3, lettera a), prevede che, per essere ammessi al corso formativo in presenza, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento della funzione di comandante dei corpi di polizia locale, è necessario oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5, anche l'aver conseguito una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico o economico, presso un'università italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico ed economico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti, rispettivamente, ai settori scientifico-disciplinari « IUS » e « SECS », non inferiore a due terzi

del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.

Passando alla proposta di legge C. 1727 Paolo Emilio Russo, riferisce che l'articolo 5, comma 2, lettera c), attribuisce ai corpi e servizi di polizia locale lo svolgimento del compito di vigilare sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riferimento alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico e architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'ente di appartenenza. L'articolo 6, comma 1, lettera g), demanda alle regioni il compito di disciplinare con proprie leggi l'organizzazione delle attività didattiche e delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale, compresi l'istituzione della scuola regionale di polizia locale e il coordinamento delle attività di questa con le università.

Passando alla proposta di legge C. 1862 Caramiello, osserva che l'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce la sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e di recupero delle aree o dei siti degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, alla promozione della cultura del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. L'articolo 3, comma 1, lettera i), attribuisce al personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, la funzione di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico. L'articolo 9, comma 2, lettera e), attribuisce alle regioni, al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, la costituzione, per i

corpi regionali e in rappresentanza di tutti gli enti locali della regione di appartenenza, di gruppi sportivi a livello agonistico riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle rispettive federazioni sportive nazionali, mediante concorsi riservati ad atleti che si siano distinti a livello almeno nazionale. L'articolo 11, comma 1, attribuisce alle regioni il compito di predisporre piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale e, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per i rispettivi ruoli e l'aggiornamento per funzioni specifiche. A tal fine assicurano l'istituzione di una scuola regionale quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi della polizia locale diretta dal comandante regionale. Rivela che il comma 2 attribuisce alle regioni il compito di promuovere la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi di specializzazione attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento delle funzioni di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche. Il comma 3 dispone che ai fini dell'uniforme qualificazione professionale del personale della polizia locale, le regioni disciplinano l'istituzione di uno specifico corso, con prova finale, diversificato per ruolo. Gli operatori della polizia locale devono frequentare il corso e superare la prova finale entro centoventi giorni dal conferimento dell'incarico o entro il termine del periodo di prova. Sottolinea che l'articolo 12, comma 2, lettera a), individua tra gli altri il possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche quale requisito minimo per l'iscrizione negli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

C. 362.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere parere alla X Commissione sulla proposta di legge C. 362 Molinari.

Rinviano alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, rileva che l'articolo 1, comma 1, prevede che la proposta di legge, avendo come finalità la salvaguardia dei caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.

L'articolo 1, comma 2, per quanto attiene all'ambito di applicazione oggettiva delle disposizioni, stabilisce che, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, essa disciplina il regime di autorizzazione per l'esercizio delle attività commerciali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori, dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.

Osserva che l'articolo 2, comma 1, dispone che i comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, al fine di garantire una razionale gestione del territorio nonché di promuovere l'attrattività del territorio stesso e di valorizzare le zone aventi più marcata vocazione commerciale, predispongono un elenco di zone all'interno del centro storico

in cui l'insediamento, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento di settore merceologico, il trasferimento di sede e il subingresso degli esercizi commerciali sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive.

Il comma 2 prevede che, nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto richiedente deve dichiarare in particolare: a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio commerciale. Il comma 3, attribuisce al comune il compito di disciplinare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 prevedendo un termine di conclusione del procedimento stesso non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande si intendono accolte qualora non sia comunicato il provvedimento di diniego, mentre il comma 4 precisa che l'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 3 individua i criteri per l'adozione dell'elenco di zone del commercio: in particolare, evidenzia che il comma 1, lettera d), prende in considerazione lo sviluppo e valorizzazione di attività commerciali di particolare valore storico e artistico, quali testimonianze delle identità commerciali delle aree di antica formazione. Il comma 2 stabilisce che l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2 è adottato sulla base di strumenti e programmi stabiliti dalla regione, nel rispetto dei criteri di cui

al comma 1 del presente articolo mentre il comma 3 impone alle regioni ed agli enti locali di adeguare entro il termine da esso previsto le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di commercio alle disposizioni della proposta di legge. Il comma 4 dispone che agli esercizi ricadenti all'interno delle zone del commercio di cui alla proposta di legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che, qualora la Commissione competente in sede referente apportasse, nel seguito dell'esame, modifiche che incidono significativamente sulle materie di competenza della Commissione, la Presidenza valuterà l'opportunità di esprimere un secondo parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento
della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1716, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge C. 125, C. 600, C.875, C. 1727 e C. 1862,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Istituzione e disciplina delle zone del commercio
nei centri storici. C. 362.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 362, recante istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	58
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Piergiorgio CORTELAZZO.

La seduta comincia alle 18.55.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo MATTIA (FdI), *relatore*, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il disegno di legge C. 1716, modificato nel corso dell'esame in sede referente, consta di 7 articoli e conferisce al Governo, all'articolo 1, la delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale sulla base di principi e criteri

direttivi generali e specifici elencati agli articoli 2 e 3.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione Ambiente, fa presente che l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo, nell'esercizio della delega, provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale nel rispetto delle competenze legislative regionali e di taluni principi e criteri direttivi specifici tra i quali segnala, alla lettera *b*), la disciplina dei casi in cui possono essere effettuate – al di fuori dell'ambito territoriale di competenza – missioni per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sull'atto in esame (*vedi allegato*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Daniela MORFINO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 19.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.05.

ALLEGATO

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1716, recante « Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale », modificato nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello;

considerato che l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo, nell'esercizio della delega, provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale;

evidenziato che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, si prevede, tra l'altro, alla lettera *b*) del comma 1 del citato articolo 5, che i regolamenti del servizio di polizia locale disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, missioni per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), Giacomo Lasorella, e di rappresentanti di Confetra, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396) 61

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 61

ALLEGATO (*Parere approvato*) 63

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), Giacomo Lasorella, e di rappresentanti di Confetra, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 19.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Andrea CASU (PD-IDP) annuncia l'astensione del gruppo del Partito Democra-

tico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Rileva, inoltre, criticamente che la Commissione Trasporti non ha espresso il parere, per i profili di propria competenza, sul cosiddetto « decreto sicurezza », ritenendo tale circostanza lesiva delle prerogative parlamentari. Rivolge, pertanto, un appello alla Presidenza affinché, per il futuro, la Commissione esprima sempre il proprio parere sui profili di competenza in relazione ai provvedimenti che investono materie di proprio interesse.

Antonino IARIA (M5S) annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Pur ritenendo condivisibili le disposizioni del provvedimento che investono specificamente le materie di interesse della Commissione Trasporti, rileva come permangano significative perplessità in ordine al contenuto complessivo del disegno di legge in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto delle osservazioni formulate dal collega Casu, precisando che la Presidenza intende mantenere il proprio impegno a rispettare la volontà parlamentare.

In relazione alla mancata espressione del parere, per i profili di competenza, da parte della Commissione Trasporti sul cosiddetto « decreto sicurezza », rileva che, alla luce dell'urgenza del provvedimento e della condivisione, da parte delle forze politiche, delle principali disposizioni incidenti sulle materie di interesse della Commissione, si è ritenuto di procedere in tal senso.

Annuncia, infine, che la Presidenza conferma l'impegno a rispettare, anche per il futuro, la volontà dei gruppi parlamentari.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 19.05.

ALLEGATO

**Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento
della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1716, recante «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale»;

espresso apprezzamento per il principio di delega che reca la previsione del-

l'accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi del Pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, in un'ottica di semplificazione (articolo 3, comma 1, lettera *m*)),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	68
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	69
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 19.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante Valorizzazione della risorsa mare.

Il provvedimento in oggetto si compone di 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, e reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori.

Soffermandosi sulle parti che attengono alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 11 disciplina le modalità e i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore e guida subacquea, che può essere esercitata in tutto il territorio nazionale, al netto del possesso di determinati requisiti (maggiore età, brevetto, copertura assicurativa).

L'articolo 21, comma 1, nell'introdurre una serie di modifiche al Codice della na-

vigazione, provvede, tra l'altro, a individuare i soggetti legittimati a conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare (lettera *a*) e a determinare i casi che danno luogo alla cancellazione degli iscritti nelle medesime matricole (lettera *b*)).

L'articolo 21, comma 2, intende uniformare i requisiti psicofisici (con particolare riferimento ai requisiti riguardanti la vista) del personale operante nella navigazione interna con quelli prescritti per il personale operante nella navigazione marittima.

L'articolo 25, comma 1, demanda, nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, la determinazione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori delle piccole isole, per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, e di un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. Il comma in esame rinvia altresì alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole.

Il comma 2 dell'articolo 25 prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano definiti, per le procedure pubbliche di reclutamento del personale da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i possibili criteri valutativi, intesi a valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso

strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle cosiddette isole minori.

L'articolo 30 prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026 e 2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, inerenti ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto – nell'ambito del programma nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – di arresto definitivo e di relativa demolizione; lo sgravio è riconosciuto a determinate condizioni e nel rispetto di un limite massimo di minori entrate contributive pari a 1,54 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2026-2027.

L'articolo 31, al fine di dare piena attuazione alla normativa che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) anche al settore della pesca, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – per la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori di tale settore, nonché delle modalità e dei criteri di erogazione di tale prestazione.

L'articolo 32 modifica i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca mediterranea anche oltre il 20° meridiano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco SARRACINO (PD-IDP) preannuncia a nome del proprio gruppo un voto di astensione.

Francesco MARI (AVS) preannuncia a nome del proprio gruppo un voto di astensione.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia a nome del proprio gruppo un voto di astensione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Nisini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali) sul disegno di legge C. 1716, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni per il conferimento della delega e per l'esercizio della stessa, mentre l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativi alle funzioni fondamentali della polizia locale anche con riferimento alla distinzione con le funzioni e i compiti delle Forze di polizia statali.

L'articolo 3 elenca ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina, tra i quali: l'attribuzione agli agenti di polizia locale della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e i requisiti di accesso alla relativa qualifica; la disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato; l'armamento individuale e di reparto e la

disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi.

L'articolo 4 prevede che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono principi generali e disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di: formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale, mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale; finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l'accesso a banche dati e lo scambio di informazioni.

L'articolo 5 prevede principi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale stabilendone i contenuti indefettibili.

L'articolo 6 reca disposizioni finanziarie.

Infine l'articolo 7 prevede che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata.

C. 2696 Colosimo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere di competenza sulla proposta di legge

C. 2696 Colosimo – come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente – che ha assunto il nuovo titolo « Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata ».

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 3 disciplina le misure di protezione personale, prevedendo al comma 1 che, se indicato dall'autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle misure di protezione personale ed economica previste dal provvedimento in esame possono essere disposti il trasferimento immediato in luoghi protetti, l'adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione, l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura, nonché il cambiamento delle generalità. L'articolo 3, comma 2, regola invece le modalità attraverso cui possono essere definite ulteriori misure di protezione personale, diverse da quelle sancite dal comma 1. In particolare, si prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali volti a prevedere ulteriori misure di protezione personale finalizzate, tra l'altro, alla conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi e all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo.

L'articolo 4 regola le misure di assistenza economica erogabili in favore dei

soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle misure di protezione personale ed economica di cui al provvedimento in esame, tra cui è prevista l'erogazione di un assegno periodico, la cui entità, durata e modalità di corresponsione devono essere stabilite con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di determinati criteri generali, che comprendono, tra l'altro, la verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione, nonché la revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale. L'articolo in oggetto precisa inoltre che l'erogazione delle medesime misure di assistenza economica non può essere superiore a 2 anni, prorogabile per un anno, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

ALLEGATO 1

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante Valorizzazione della risorsa mare;

preso atto che il provvedimento in oggetto reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

considerato in particolare che l'articolo 25, comma 1, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori delle piccole isole;

considerato inoltre che il comma 2 dell'articolo 25 reca una disciplina intesa a valorizzare, per le procedure pubbliche di reclutamento del personale da parte degli

enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle cosiddette isole minori;

rilevato che l'articolo 30 prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026 e 2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, inerenti ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto di arresto definitivo e di relativa demolizione;

rilevato altresì che l'articolo 31, al fine di dare piena attuazione alla normativa che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) anche al settore della pesca, rinvia ad un apposito decreto ministeriale per la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori di tale settore, nonché delle modalità e dei criteri di erogazione di tale prestazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1716, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello;

preso atto, in particolare, che l'articolo 4 prevede che i decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento

della polizia locale devono prevedere principi generali e disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale, mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 2696 Colosimo – come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente – che ha assunto il nuovo titolo « Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata »;

considerato che l'articolo 3 disciplina le misure di protezione personale, prevedendo al comma 1 che, se indicato dall'autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle misure di protezione personale ed economica previste dal provvedimento in esame possono essere disposti il trasferimento immediato in luoghi protetti, l'adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione, l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura, nonché il cambiamento delle generalità;

considerato inoltre che l'articolo 3, comma 2, nel regolare invece le modalità attraverso cui possono essere definite ulteriori misure di protezione personale, diverse da quelle sancite dal comma 1, dispone l'adozione di uno o più decreti ministeriali volti a prevedere ulteriori misure

di protezione personale finalizzate, tra l'altro, alla conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi e all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;

preso atto che l'articolo 4 regola le misure di assistenza economica erogabili in favore dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle misure di protezione personale ed economica di cui al provvedimento in esame, tra cui è prevista l'erogazione di un assegno periodico, la cui entità, durata e modalità di corresponsione devono essere stabilite con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di determinati criteri generali, che comprendono, tra l'altro, la verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione, nonché la revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	76
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	78
Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza
del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

La seduta comincia alle 19.

**Delega al Governo per il riordino delle funzioni e
dell'ordinamento della polizia locale.**

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 1716 e abb., recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Nell'illustrare brevemente i contenuti del provvedimento in esame, composto da 7 articoli, evidenzia anzitutto che l'articolo 1 conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della suddetta delega.

L'articolo 3 elenca ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina. Tra questi evidenzia, in relazione agli ambiti di competenza della XII Commissione, la ricognizione della disciplina del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata connessi, tra l'altro allo svolgimento di trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e accertamenti sanitari obbligatori (ASO).

L'articolo 4 prevede che i decreti legislativi emanati in attuazione della delega in esame rechino i principi generali e le disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, individuando al contempo gli ambiti di competenza rimessi alla potestà legislativa regionale.

L'articolo 5 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo provveda alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, nel rispetto di alcuni specifici principi e criteri direttivi ivi indicati. Tra essi segnala, in relazione agli ambiti di competenza della XII Commissione, prevedere che i suddetti regolamenti provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; nonché altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori (comma 1, lettera a).

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 7 prevede che le disposizioni del provvedimento in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e

di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo ROSSO (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 2696 Colosimo, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Nell'illustrare il contenuto del provvedimento – che consta di 13 articoli – fa presente che l'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del provvedimento in esame, prevedendo, in particolare, che le misure di protezione personale e di assistenza economica, contenute nella proposta di legge, sono finalizzate alla sicurezza e alla protezione socioeducativa, nonché all'assistenza morale, materiale e psicologica dei minorenni che versano in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica, in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, indi-

viduando i soggetti destinatari delle misure ivi previste.

L'articolo 3 disciplina le misure di protezione personale. Con riferimento agli ambiti di competenza della XII Commissione, segnala che il comma 2 prevede che, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 6 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sia tenuto ad adottare uno o più decreti, volti a prevedere misure di protezione personale ulteriori rispetto a quelle indicate dal comma 1. Tali misure sono finalizzate, tra l'altro, al supporto psicologico e a favorire il reinserimento sociale e l'integrazione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale.

Evidenzia come di interesse per la XII Commissione è altresì l'articolo 4, il quale dispone che le misure di assistenza economica erogabili in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, prevedono tra le altre, se indicato dall'autorità giudiziaria, la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 5 delinea il procedimento per l'adozione delle misure di cui ai richiamati articoli 3 e 4, demandando l'iniziativa al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il quale, previa verifica della sussistenza dei presupposti indicati dagli articoli 1 e 2, propone al tribunale medesimo l'applicazione delle misure di protezione personale anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori.

L'articolo 6, comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università

e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il compito di istituire presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico. Ai sensi del comma 2, il Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorità politica delegata di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Per i profili di interesse per la XII Commissione, segnala che il comma 3 prevede che alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti, nonché le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno.

Sottolinea che di interesse per la Commissione è altresì l'articolo 7, che prevede che il tribunale per i minorenni che adotta le misure previste dagli articoli 3 e 4 detta, altresì, le relative disposizioni attuative, anche avvalendosi degli uffici di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari del comune competente per territorio.

L'articolo 7-bis dispone in ordine agli atti che possono essere coperti da segreto.

L'articolo 8 disciplina le modalità di modifica e revoca delle misure di protezione e assistenza.

Gli articoli 9, 10 e 11 recano le modifiche di coordinamento, rispettivamente, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e al decreto-legge n. 123 del 2023 (cosiddetto decreto Caivano), consequenziali all'introduzione del sistema di protezione e assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di

criminalità organizzata da parte della proposta di legge in esame.

L'articolo 12, infine, prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministro dell'interno, di una relazione annuale sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di protezione e di assistenza previste dalla proposta di legge in esame.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 19.15.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.

C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Farone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tene-rini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, alla scadenza del relativo termine, fissato alle ore 15 di mercoledì 15 aprile scorso, sono state presentate 410 proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Con riferimento ai profili di ammissibilità, ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono da considerarsi inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Sulla base di tale criterio, considerato il contenuto del disegno di legge in oggetto, che reca disposizioni volte a riconoscere e tutelare la figura del *caregiver* familiare, la presidenza ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo Serracchiani 13.016, che modifica i requisiti per accedere al trattamento pensionistico e alla pensione di inabilità erogati ai soggetti iscritti al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (cosiddetto Fondo casalinghe e casalinghi).

Avverte inoltre che, ai sensi del paragrafo 5.5 della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, non sarà posto in votazione l'emendamento Ciani 4.67, in quanto recante un contenuto meramente formale.

Avverte, infine, che l'eventuale ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità potrà essere presentato entro le ore 15 di domani, giovedì 23 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 2825 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in esame e che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e av-

verte che, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 15 di giovedì 30 aprile 2026.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento
della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 1716 e abb., recante
«Delega al Governo per il riordino delle
funzioni e dell'ordinamento della polizia
locale», quale risultante dalle proposte
emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2696 Colosimo, recante «Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata », quale risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. La presente legge tutela, riconosce e valorizza la figura del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, sostiene la conciliazione delle loro attività di cura con la loro vita lavorativa e sociale e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività attraverso misure volte a:

1.1. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, alea, dopo le parole: tutela aggiungere le seguenti: , riconosce e valorizza.

1.2. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconoscere il ruolo fondamentale del *caregiver* familiare quale pilastro del *welfare* italiano, valorizzandone l'attività di cura e assistenza come espressione di solidarietà, responsabilità e impegno, riconoscendone il valore economico e sociale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: riconducendo le tutele ed i sostegni, di cui alla presente legge, nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo modalità e tempi definiti dai provvedimenti attuativi previsti;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza con i principi e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere m) e o) e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 8 novembre 2000, n. 328, della legge 22 dicembre 2021, n. 227 e della legge 23 marzo 2023, n. 33.

* **1.3. Gabellone.**

* **1.4. Faraone.**

* **1.5. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconoscere il ruolo fondamentale del *caregiver* familiare quale pilastro del

welfare italiano, valorizzandone l'attività di cura e assistenza come espressione di solidarietà, responsabilità e impegno, riconoscendone il valore economico e sociale dell'attività prestata, all'interno della presa in carico garantita dai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

1.6. Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconoscere il ruolo fondamentale del caregiver familiare quale pilastro del welfare italiano, valorizzandone l'attività di cura e assistenza come espressione di solidarietà, responsabilità e impegno, riconoscendone il valore economico e sociale.

1.9. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società, delle prestazioni informali volontariamente prestate dal caregiver all'interno della presa in carico garantita dai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;

1.10. Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) coinvolgere il caregiver familiare quale parte integrante dei servizi alla persona e parte attiva dell'integrazione tra reti formali e informali, con coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi, nel rispetto della volontà della persona assistita;

1.11. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: dell'attività fino a: caregiver familiare con le seguenti: delle prestazioni volontariamente prestate dal caregiver al familiare non autosufficiente, con la presa in carico

garantita dai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali,.

1.12. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e assistenza.

1.13. Ciani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quale espressione di solidarietà e responsabilità nonché il valore economico con le seguenti: riconoscendo il valore economico e sociale.

1.14. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: solidarietà e.

1.15. Ciani.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: espressione di solidarietà e responsabilità aggiungere le seguenti: all'interno della presa in carico garantita dai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali,.

* **1.16.** Zanella.

* **1.17.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) riconoscere l'attività del caregiver come attività lavorativa a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali, nonché quale attività essenziale del sistema di welfare;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) costruire attorno al caregiver familiare una rete efficiente di servizi.

1.18. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: allo stesso la aggiungere le seguenti: propria sussistenza autonoma e la.

1.19. Ciani.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le parole: , riconducendo le tutele ed i sostegni, di cui alla presente legge, nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo modalità e tempi definiti dai provvedimenti attuativi previsti;

* **1.20.** Zanella.

* **1.21.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.22. Ciani.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) riconoscere il *caregiver* familiare quale parte attiva dell'integrazione tra reti formali e informali, con coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi, nel rispetto della volontà della persona assistita.

1.23. Vietri, Loizzo, Patriarca, Brambilla, Ciancitto, Giagoni, Bagnasco, Gabellone, Matone, Benigni, Lancellotta, Pretto, Cappellacci, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Panizzut, Montaruli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) realizzare una rete efficiente di servizi per il *caregiver* familiare attraverso il suo coinvolgimento.

1.24. Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più op-

portune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.

1-ter. Il *caregiver* familiare, nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale e del progetto di vita.

1.25. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.

1.26. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere m) e o) e 118, quarto comma, della Costituzione nonché

dal trattato della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificato ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 e dalla legge 23 marzo 2023, n. 33.

* **1.27.** Zanella.

* **1.28.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il caregiver familiare, nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale e del progetto di vita.

1.29. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni della presente legge non sostituiscono né riducono i livelli essenziali delle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e le altre forme di assistenza e di sostegno garantite alla persona con disabilità o non autosufficiente dalla normativa vigente.

1.30. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Si definisce caregiver familiare fino a: terzo grado, *con le seguenti:* Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura, in via continuativa e non professionale, di un'altra persona con la

quale sussiste un rapporto affettivo duraturo, stabile e significativo.

2.1. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: la persona *aggiungere le seguenti:* anche non convivente.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: purché conviventi.

2.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: maggiore di età *e dopo le parole:* di un parente di terzo grado, *aggiungere le seguenti:* nonché di una persona con cui abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabile,.

2.3. Bonetti, Grippo.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: maggiore di età.

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sopprimere la parola: maggiorenne;

all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: caregiver familiare *aggiungere la seguente:* maggiorenne.

2.4. Panizzut, Vietri, Patriarca, Brambilla, Loizzo, Ciancitto, Bagnasco, Giagoni, Gabbellone, Benigni, Matone, Lancellotta, Cappellacci, Pretto, Maccari, Lazzarini, Morgante, Rosso, Schifone, Montaruli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: maggiore di età.

* **2.5.** Zanella.

* **2.6.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

* **2.7.** Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: si prende cura *aggiungere le seguenti:* , in via continuativa e non professionale,.

2.8. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: altro parente *aggiungere le seguenti:* anche non convivente.

2.9. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: entro il secondo grado *aggiungere le seguenti:* , di una persona che conviva stabilmente con la persona assistita sulla base di risultanze anagrafiche, di una persona liberamente scelta dalla persona assistita che, attraverso un atto scritto avente data certa, la designi quale proprio *caregiver*, anche per il tramite di un amministratore di sostegno, tutore o curatore.

2.10. Ciani.

Al comma 1 alinea, dopo le parole: dell'unione civile *aggiungere le seguenti:* tra persone dello stesso sesso.

2.11. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un parente entro il terzo grado *con le seguenti:* ovvero di altra persona con la quale sussiste un rapporto affettivo stabile e significativo.

2.12. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di un parente entro il terzo grado *aggiungere le seguenti:* nonché di una persona con cui

abbia una comprovata relazione affettiva o amicale stabile,.

* **2.13.** Zanella.

* **2.14.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: cui siano riconosciute *aggiungere le seguenti:* , anche a causa di una malattia oncologica, cronica o degenerativa,.

2.15. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comma 3 *con le seguenti:* commi 1 e 3.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire la parola: segue *con le seguenti:* supporta, affianca, sostiene;

al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: novantuno *con la seguente:* settanta *e alle lettere c) e d), sostituire la parola:* trenta *con la seguente:* diciotto;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale settimanale, le modalità di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e complessità assistenziale e la documentazione minima necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente.

2.16. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comma 3 *con le seguenti:* commi 1 e 3.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire la parola: segue con la seguente: supporta;

al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: novantuno con la seguente: settanta e alle lettere c) e d), sostituire la parola: trenta con la seguente: diciotto;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale settimanale, le modalità di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e complessità assistenziale e la documentazione minima necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente.

2.17. Faraone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 1 e 3.

* **2.18.** Malvasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

* **2.19.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

* **2.20.** Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Conseguentemente, all'articolo 7:

al comma 1, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), a-bis), b), c) e d);

al comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), a-bis), b), c) e d);

al comma 3, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), a-bis), b), c) e d);

al comma 4, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), a-bis), b), c) e d);

al comma 5, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), a-bis), b), c) e d).

2.21. Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 8, primo periodo, dopo le parole: lettere a), aggiungere le seguenti: , a-bis).

2.22. Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettere a), aggiungere le seguenti: , a-bis).

2.23. Faraone.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 aggiungere le seguenti: e per il richiamato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 30 novembre 2016, alle sole lettere c), g), h), i),.

2.24. Ciani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della presente legge, si definisce « *Young caregiver* » il minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni che, con carattere di continuità, presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare convivente non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative. Per tale categoria, lo Stato riconosce il primato del diritto all'istruzione, alla salute e allo sviluppo psicofisico, assicurando l'adozione di misure di sostegno e di sollievo finalizzate a prevenire situazioni di *burn-out* o sovraccarico assistenziale, disagio e abbandono scolastico.

1-ter. Si definisce « *Young adult carer* » lo studente di età compresa tra i 18 e i 24 anni, iscritto a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative. Per tale categoria, la legge garantisce il diritto alla conciliazione tra attività di cura e percorso formativo, promuovendo pari opportunità nel conseguimento dei titoli di studio e nell'accesso al mondo del lavoro.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Procedura per il riconoscimento del *Young Caregiver* e *Young Adult Carers*)

1. Per gli *Young Caregivers*, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, la procedura di riconoscimento è attivata presso i servizi sociali del comune di residenza ovvero tramite gli sportelli di ascolto istituiti presso le istituzioni scolastiche.

2. La valutazione è effettuata secondo un approccio multidimensionale e tiene conto, in particolare:

a) dell'intensità e della continuità del carico assistenziale, anche in termini di ore settimanali;

b) dell'impatto sull'andamento e sulla partecipazione scolastica;

c) dello stato di benessere psicofisico del minore.

3. L'esito positivo della valutazione costituisce titolo per l'iscrizione d'ufficio al « Registro nazionale dei giovani *caregiver* », istituito presso l'INPS, senza ulteriori adempimenti a carico dell'interessato o del nucleo familiare.

4. Per gli *Young Adult Carers*, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, il riconoscimento avviene tramite la piattaforma dell'INPS, previa presentazione dell'attestazione di iscrizione a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché di una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente che attesti lo svolgimento dell'attività di assistenza in favore di un familiare convivente o in condizione di prevalenza.

5. Le università e le istituzioni della formazione superiore acquisiscono d'ufficio lo *status* di cui al comma 4 mediante interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.;

dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Tutela del diritto allo studio e livelli essenziali di supporto scolastico e accademico)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore degli studenti *caregiver*. Tali livelli costituiscono diritti soggettivi esigibili e obblighi inderogabili per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, garantiscono agli studenti *caregiver* minori:

a) la predisposizione di un patto formativo personalizzato, che assicuri la fles-

sibilità degli orari di ingresso e uscita nonché la giustificazione delle assenze documentate per esigenze di cura, senza pregiudizio ai fini della validità dell'anno scolastico;

b) l'individuazione di un docente referente con funzioni di raccordo tra famiglia, istituzione scolastica e servizi sociali, finalizzate al monitoraggio del benessere dello studente e alla prevenzione della dispersione scolastica;

c) l'accesso a modalità didattiche inclusive, anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e, nei casi di documentata necessità assistenziale, la fruizione temporanea della didattica a distanza;

d) il riconoscimento delle attività di cura ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Le università e le istituzioni di alta formazione adeguano i propri regolamenti didattici prevedendo:

a) il riconoscimento dello *status* di studente *caregiver*, equiparato allo studente lavoratore ai fini dell'accesso ai regimi di studio a tempo parziale e della sospensione dei termini di iscrizione fuori corso per il periodo di assistenza documentata;

b) misure di flessibilità nelle modalità di verifica del profitto, anche mediante lo svolgimento di esami a distanza, l'accesso ad appelli aggiuntivi e criteri di priorità nell'assegnazione di turni per attività a frequenza obbligatoria;

c) la possibilità di fruizione a distanza delle attività didattiche, attraverso strumenti di didattica digitale, nei casi di documentata impossibilità alla frequenza;

d) forme di esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto della normativa vigente.;

dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Tutela del benessere psicofisico e prevenzione del burnout dei giovani caregiver)

1. In deroga alle disposizioni generali, per gli *Young Caregivers* e gli *Young Adult Carers* è garantito l'accesso prioritario e gratuito ai servizi di ascolto e supporto psicologico istituiti presso le scuole di ogni ordine e grado e le università. Tali servizi devono prevedere protocolli specifici per la gestione dello *stress* da assistenza e della « fatica della compassione ».

2. Al fine di garantire il diritto al riposo, allo svago e alla vita sociale, lo Stato riconosce ai giovani *caregiver* un *voucher* annuale destinato alla copertura delle spese per:

a) attività sportive, culturali e ricreative;

b) percorsi di supporto psicologico privato, qualora il servizio pubblico non sia immediatamente disponibile;

c) soggiorni di sollievo e vacanze assistite che permettano al giovane di distaccarsi temporaneamente dal carico di cura senza sensi di colpa.

3. Le ASL e i comuni promuovono e finanziano la creazione di gruppi di supporto composti da giovani *caregiver*. La condivisione delle esperienze con i pari è riconosciuta come strumento clinico fondamentale per ridurre l'isolamento sociale e il senso di diversità.;

all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In deroga ai requisiti di cui al comma 1, al tutore legale del giovane *caregiver* è riconosciuta una misura di sostegno economico, in misura non superiore al 40 per cento di quella prevista per il *caregiver* prevalente, vincolata alla copertura di spese connesse al supporto allo studio, alle attività extra-scolastiche e agli interventi di sollievo in favore del minore.

3-ter. Al fine di garantire pari opportunità nel percorso formativo, è istituita una misura di sostegno, denominata « *Voucher sollievo esami* », in favore degli studenti *caregiver*, destinata alla copertura, totale o parziale, dei costi relativi a servizi di assistenza domiciliare sostitutiva, anche mediante operatori socio-sanitari o figure educative qualificate, durante i periodi di svolgimento delle prove d'esame e di preparazione della tesi di laurea.

3-quater. Le spese sostenute dal nucleo familiare per servizi di assistenza domiciliare sostitutiva, finalizzati a consentire la frequenza scolastica o universitaria del giovane *caregiver*, sono riconosciute ai fini fiscali secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche prevedendo forme di detrazione fino a un limite massimo annuo definito nel medesimo decreto.

2.25. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della presente legge, si definisce « *Young caregiver* » il minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni che, con carattere di continuità, presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare convivente non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative. Per tale categoria, lo Stato riconosce il primato del diritto all'istruzione, alla salute e allo sviluppo psicofisico, assicurando l'adozione di misure di sostegno e di sollievo finalizzate a prevenire situazioni di *burn-out* o sovraccarico assistenziale, disagio e abbandono scolastico.

1-ter. Si definisce « *Young Adult carer* » lo studente di età compresa tra i 18 e i 24 anni, iscritto a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative. Per tale categoria, la legge garantisce il diritto alla conciliazione tra

attività di cura e percorso formativo, promuovendo pari opportunità nel conseguimento dei titoli di studio e nell'accesso al mondo del lavoro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Procedura per il riconoscimento del Young Caregiver e Young Adult Carers)

1. Per gli *Young Caregivers*, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, la procedura di riconoscimento è attivata presso i servizi sociali del comune di residenza ovvero tramite gli sportelli di ascolto istituiti presso le istituzioni scolastiche.

2. La valutazione è effettuata secondo un approccio multidimensionale e tiene conto, in particolare:

a) dell'intensità e della continuità del carico assistenziale, anche in termini di ore settimanali;

b) dell'impatto sull'andamento e sulla partecipazione scolastica;

c) dello stato di benessere psicofisico del minore.

3. L'esito positivo della valutazione costituisce titolo per l'iscrizione d'ufficio al « Registro nazionale dei giovani *caregiver* », istituito presso l'INPS, senza ulteriori adempimenti a carico dell'interessato o del nucleo familiare.

4. Per gli *Young Adult Carer*, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, il riconoscimento avviene tramite la piattaforma dell'INPS, previa presentazione dell'attestazione di iscrizione a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché di una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente che attesti lo svolgimento dell'attività di assistenza in favore di un familiare convivente o in condizione di prevalenza.

5. Le università e le istituzioni della formazione superiore acquisiscono d'ufficio lo *status* di cui al comma 4 mediante

interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2.26. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-bis. Ai fini della presente legge, si definisce «*Young caregiver*» il minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni che, con carattere di continuità, presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare convivente non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative. Per tale categoria, lo Stato riconosce il primato del diritto all'istruzione, alla salute e allo sviluppo psicofisico, assicurando l'adozione di misure di sostegno e di sollievo finalizzate a prevenire situazioni di *burn-out* o sovraccarico assistenziale, disagio e abbandono scolastico.

1-ter. Si definisce «*Young adult carer*» lo studente di età compresa tra i 18 e i 24 anni, iscritto a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative. Per tale categoria, la legge garantisce il diritto alla conciliazione tra attività di cura e percorso formativo, promuovendo pari opportunità nel conseguimento dei titoli di studio e nell'accesso al mondo del lavoro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Tutela del benessere psicofisico e prevenzione del burnout dei giovani caregiver).

1. In deroga alle disposizioni generali, per gli *Young Caregivers* e gli *Young Adult Carers* è garantito l'accesso prioritario e gratuito ai servizi di ascolto e supporto psicologico istituiti presso le scuole di ogni ordine e grado e le università. Tali servizi

devono prevedere protocolli specifici per la gestione dello *stress* da assistenza e della «*fatica della compassione*».

2. Al fine di garantire il diritto al riposo, allo svago e alla vita sociale, lo Stato riconosce ai giovani *caregiver* un *voucher* annuale destinato alla copertura delle spese per:

a) attività sportive, culturali e ricreative;

b) percorsi di supporto psicologico privato, qualora il servizio pubblico non sia immediatamente disponibile;

c) soggiorni di sollievo e vacanze assistite che permettano al giovane di distaccarsi temporaneamente dal carico di cura senza sensi di colpa.

3. Le ASL e i comuni promuovono e finanziano la creazione di gruppi di supporto composti da giovani *caregiver*. La condivisione delle esperienze con i pari è riconosciuta come strumento clinico fondamentale per ridurre l'isolamento sociale e il senso di diversità.

2.27. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il *caregiver* familiare assiste e si prende cura responsabilmente di un congiunto convivente con disabilità, lo sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico e lo aiuta nella mobilità, ne organizza la quotidianità e ne programma le attività, in suo nome e per suo conto si occupa di tutte le pratiche amministrative, anche rapportandosi, integrandosi e partecipando attivamente all'organizzazione del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali, pubblici e privati, che forniscono attività di cura e assistenza alla persona con disabilità, a garanzia del diritto di libera scelta dell'utente. Il *caregiver* familiare è soggetto promotore e garante del progetto di vita della persona con disabilità di cui si prende cura, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62; per e nel progetto di vita della

persona con disabilità di cui si prende cura, il *caregiver* familiare interagisce e interviene con parere vincolante. Nell'ambito della vita della persona con disabilità di cui si prende cura, il *caregiver* familiare media e coordina tutti i professionisti dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, facendosi anche garante del rispetto del diritto alla comunicazione della persona con disabilità stessa, in considerazione delle maggiori necessità di strategia comunicativa dettate dalla condizione di disabilità intellettivo-relazionale-cognitiva.

2.28. Ciani.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , mediante attività di cura,.

2.30. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: attività di cura aggiungere le seguenti: , continuativa e non professionale.

2.33. Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la segue con le seguenti: la supporta, la affianca, la sostiene.

Conseguentemente:

al comma 5, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto dei criteri di computo del carico assistenziale di cui al comma 6-bis;

al comma 6, sostituire la parola: attestato con la seguente: indicato e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sino al 31 dicembre 2027 il predetto carico assistenziale è attestato all'INPS dal soggetto di cui all'articolo 4, comma 2, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità

politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale settimanale, le modalità di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e complessità assistenziale e la documentazione minima necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente e le modalità di verifica dell'intensità del carico assistenziale di cui al comma 6, anche prevedendo meccanismi di silenzio-assenso.;

all'articolo 4, comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dell'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, secondo periodo.

2.34. Loizzo, Vietri, Patriarca, Brambilla, Giagoni, Ciancitto, Bagnasco, Matone, Gabellone, Benigni, Pretto, Lancellotta, Cappellacci, Panizzut, Maccari, Lazzarini, Morgante, Rosso, Schifone, Montaruli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: segue con le seguenti: affianca, supporta e sostiene,.

2.35. Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: segue con la seguente: supporta.

2.36. Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*2-bis. Lo Stato assicura alle regioni, mediante fondo dedicato, risorse per interventi di informazione, orientamento, sollievo, supporto psicologico, formazione e accompagnamento ai *caregiver* familiari.*

2.37. Bonetti, Grippo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Lo Stato assicura alle regioni risorse per interventi di informazione, orientamento, sollievo, supporto psicologico, formazione e accompagnamento al caregiver familiare.

2.38. Zanella.

Sopprimere il comma 3.

2.39. Ciani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le attività di assistenza familiare svolte dal caregiver sono compatibili con l'esercizio di un'attività assistenziale retribuita nei confronti della stessa persona assistita, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo del lavoro domestico.

2.40. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.41. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

2.42. Ciani.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: purché conviventi con la medesima.

* **2.43.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

* **2.44.** Bonetti, Grippo.

* **2.45.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: se non conviventi aggiungere le seguenti: ovvero in regime di separazione.

2.46. Ciani.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il carico assistenziale del caregiver familiare è attestato sulla base dei livelli di intensità assistenziale, individuati attraverso indicatori multidimensionali del progetto di vita, nel PAI, ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente.

2.47. Zanella.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 6, sopprimere le parole: di cui al comma 5, lettere a) e b).

* **2.48.** Zanella.

* **2.49.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il riconoscimento dell'attività di cura e assistenza continuativa prestata dal caregiver familiare e la determinazione dell'intensità dell'assistenza di cui all'articolo 1, comma 4, sono raccordati con gli strumenti di valutazione e di presa in carico previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

5-bis. Nei casi in cui la persona assistita sia persona con disabilità ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, la valutazione multidimensionale e il progetto di vita di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto legislativo individuano, ove presente, il caregiver familiare nonché il relativo carico assistenziale, ai fini del riconoscimento e della graduazione del contributo economico di cui all'articolo 13.

5-ter. Nei casi in cui la persona assistita sia persona anziana non autosufficiente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, la valutazione multidimensionale unificata e il Progetto di assistenza individuale integrato (PAI) di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo individuano,

ove presente, il *caregiver* familiare nonché il relativo carico assistenziale, ai fini del riconoscimento e della graduazione del contributo economico di cui all'articolo 13.

5-quater. Qualora, alla data di presentazione della domanda del contributo economico di cui all'articolo 13, il progetto di vita o il PAI risultino già adottati ma non rechino l'individuazione del *caregiver* familiare o del relativo carico assistenziale, si procede alla relativa integrazione nell'ambito dei medesimi strumenti, assicurando il coordinamento tra l'INPS e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari competenti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

5-quinqües. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del riordino e dell'unificazione di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità nazionali uniformi per l'individuazione del carico assistenziale del *caregiver* familiare da parte delle unità di valutazione multidimensionale unificate.

Conseguentemente,

all'articolo 4:

al comma 3, sopprimere le lettere g) e i) e alla lettera h) sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: il caregiver che ha il carico assistenziale prevalente nel caso di più caregiver, nonché;

all'articolo 7:

ai commi 1, 3, 4 e 5, primo e terzo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

al comma 2, sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

all'articolo 8:

al comma 1, sopprimere le parole: lettere a) e b);

al comma 3, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

all'articolo 11, sopprimere le parole: con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;

all'articolo 12, commi 1 e 2, sopprimere le parole: lettere a) e b);

all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: lettere a);

all'articolo 15, commi 3 e 4, sopprimere le parole: relativamente al numero di ore.

2.50. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il carico di cura dei *caregiver* familiare è determinato dalle unità di valutazione multidimensionale unificate in funzione dell'impegno di cura e di assistenza prestata ed è attestato nel progetto di vita, nel PAI ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, sulla base di una valutazione che tiene conto del caso specifico e della tipologia dell'assistenza nonché della struttura e del funzionamento del nucleo familiare di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del riordino e dell'unificazione di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità nazionali uniformi per la valutazione di cui al presente comma da parte delle unità di valutazione multidimensionale unificate.

Conseguentemente,

all'articolo 4:

al comma 3, sopprimere le lettere g) e i) e alla lettera h) sopprimere le parole: nei

casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: il caregiver che ha il carico assistenziale prevalente nel caso di più caregiver, nonché;

all'articolo 7:

ai commi 1, 3, 4 e 5, primo e terzo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

al comma 2, sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

all'articolo 8:

al comma 1, sopprimere le parole: lettere a) e b);

al comma 3, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

all'articolo 11, sopprimere le parole: con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;

all'articolo 12, commi 1 e 2, sopprimere le parole: lettere a) e b);

all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: lettere a);

all'articolo 15, commi 3 e 4, sopprimere le parole: relativamente al numero di ore.

2.51. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'individuazione del *caregiver* avviene sulla base della indicazione espressa dalla persona assistita e dalla relativa accettazione della persona indicata. Il carico assistenziale quale misura di indicatori multidimensionali costituisce il requisito di accesso ai sostegni di cui agli articoli 12 e 13. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri uniformi di valutazione del carico assistenziale e le modalità attuative per il riconoscimento formale del *caregiver* familiare. La valutazione del carico assistenziale è effettuata dall'Unità di valutazione multidimensionale, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto.

2.52. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'individuazione del *caregiver* avviene sulla base della indicazione espressa dalla persona assistita e dalla relativa accettazione della persona indicata. Il carico assistenziale quale misura di indicatori multidimensionali costituisce il requisito di accesso ai sostegni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge. La valutazione del carico assistenziale è effettuata dalla Unità di valutazione multidimensionale secondo criteri uniformi definiti con decreto ministeriale sentita la Conferenza delle regioni.

2.53. Zanella.

Al comma 5, alinea, dopo la parola: familiare aggiungere le seguenti: come definito dal comma 1 del presente articolo.

2.54. Montaruli.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: in funzione dell'impegno di cura e di assistenza prestata con le seguenti: nell'esercizio del proprio ruolo sociale.

2.55. Ciani.

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: novantuno ore settimanali con le seguenti: settanta ore settimanali.

Conseguentemente, al medesimo comma 5:

alla lettera b) sostituire le parole: novantuno ore settimanali con le seguenti: settanta ore settimanali;

alla lettera c) sostituire le parole: trenta ore settimanali con le seguenti: diciotto ore settimanali;

alla lettera d) sostituire le parole: dieci ore settimanali con le seguenti: diciotto ore settimanali.

2.56. Zanella.

Al comma 5, lettere a), b), c) e d), sopprimere le parole: di assistenza.

2.57. Ciani.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) caregiver familiare convivente o non convivente che abbia con la persona assistita una comprovata relazione affettiva o amicale stabile;

2.58. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 6, sostituire le parole: Il carico assistenziale con le seguenti: Il caregiver familiare.

2.59. Ciani.

Al comma 6, sopprimere le parole: lettera a) e b).

2.60. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 6, sostituire la parola: attestato con la seguente: indicato.

* **2.61.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

* **2.62.** Montaruli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro della salute e con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale settimanale, le modalità di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e complessità assistenziale e la documentazione minima necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente.

2.63. Zanella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri uniformi di valutazione del carico assistenziale e le modalità attuative per il riconoscimento formale del caregiver familiare.

2.64. Filippin, Girelli, Furfaro, Malavasi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In presenza del caregiver familiare, l'eventuale atto di nomina dell'amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 405, quinto comma, del codice civile, limita l'oggetto dell'incarico alla cura del patrimonio del beneficiario, escludendo la cura della persona, intesa sia come cura della salute sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali dell'assistito.

2.65. Ciani.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'individuazione del caregiver familiare si provvede nel contesto del sistema

integrato dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o disabilità. Il ruolo di *caregiver* familiare, ai sensi della presente legge, può essere riconosciuto a un solo soggetto nel nucleo familiare convivente del congiunto con disabilità e può variare nel corso della vita di quest'ultimo, indicandolo nei documenti relativi alla stessa valutazione multidimensionale.

3.1. Ciani.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

3.2. Ciani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino a un massimo di tre con le seguenti: anche più.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, settimo periodo, sostituire le parole: fino a tre con la seguente: ulteriori.

3.4. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di tre caregiver familiari con le seguenti: più caregiver familiari purché sia individuato il caregiver principale.

3.3. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona assistita, nel pieno rispetto della sua dignità.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona

assistita, nel pieno rispetto della sua dignità.

3.5. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: è caregiver il tutore aggiungere le seguenti: qualora convivente.

3.6. Ciani.

Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: anche unitamente a non più di due altri caregiver familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare fino a tre caregiver familiari diversi da loro.

3.7. Ciani.

Al comma 2, settimo periodo, sostituire le parole: fino a tre caregiver con le seguenti: altri caregiver.

3.8. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 2, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per l'individuazione del caregiver familiare si tiene conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

Conseguentemente al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, la facoltà di sostituzione o revoca è esercitata tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

3.9. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di

entrata in vigore della presente legge viene istituito, presso l'INPS, il Registro Nazionale dei *caregiver*, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, contenente dati al fine di poter valutare gli effetti economici di politiche di sostegno agli stessi e garantire un monitoraggio continuo anche rispetto ai benefici concessi dalla presente legge.

3.10. Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di individuazione di più *caregiver* per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato individua espressamente il *caregiver* prevalente, i *caregiver* di supporto, i rispettivi compiti e i tempi di sostituzione. È fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al *caregiver* prevalente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità uniformi di subentro, sostituzione temporanea e revoca, garantendo la continuità assistenziale.

* **3.11.** Zanella.

* **3.12.** Faraone.

* **3.13.** Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di individuazione di più *caregiver* per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato individua espressamente il *caregiver* principale per il quale è fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al *caregiver* prevalente.

3.14. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

3.15. Ciani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: revoca di ciascun con le parole: revoca del.

3.16. Ciani.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il caregiver familiare di cui all'articolo 2 ha la facoltà di proporre il nominativo del soggetto sostituito in caso di propria temporanea impossibilità. Tale indicazione è vincolante, previo consenso della persona assistita, al fine di garantire la continuità del modello di cura e il mantenimento delle relazioni fiduciarie già instaurate. Qualora la sostituzione si renda necessaria per accertate condizioni di salute o stato di *burnout* del caregiver, i servizi sociali e sanitari territoriali attivano procedure d'urgenza per garantire la continuità assistenziale senza interruzione dei sostegni previsti.*

3.17. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La responsabilità genitoriale sul figlio o sulla figlia con disabilità che presenta le caratteristiche per poter richiedere le misure di protezione e tutela di cui al Titolo XII del Libro I del codice civile si protrae oltre il compimento del diciottesimo anno di età se al genitore è riconosciuto il ruolo sociale di *caregiver* familiare dello stesso figlio o figlia. Il genitore mantiene la facoltà di rinunciare alla propria responsabilità genitoriale.

3.18. Ciani.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Riconoscimento della figura del caregiver familiare)

1. Al riconoscimento formale del ruolo *caregiver* familiare provvede, nell'ambito del

sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il servizio competente per le richieste di intervento per la valutazione multidimensionale delle persone in situazioni di non autosufficienza o di disabilità, che necessitano di interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. Tale riconoscimento richiede esplicito assenso della persona assistita quando questa ha la capacità di agire secondo l'ordinamento italiano o in alternativa tramite coloro che esercitano su di esse forme di tutela legalmente riconosciute.

2. Nell'ambito della definizione del piano assistenziale individuale o del progetto di vita, il servizio di cui al comma 1 stabilisce il contributo di cura e di attività del *caregiver* familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi e i supporti che i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari si impegnano a fornire al *caregiver* familiare, al fine di consentirgli di affrontare nel modo migliore possibile le difficoltà o le urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per la persona assistita e per se stesso.

3. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di cui la persona assistita può essere beneficiaria, ma li integra e li valorizza come indicato nel piano d'assistenza individualizzato o nel progetto di vita nell'ottica di una collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale, nonché assume il ruolo di referente rispetto ai vari servizi.

4. L'attività di cura può essere svolta da un *caregiver* anche a favore di più assistiti.

5. All'interno del piano assistenziale individuale può essere riconosciuto il ruolo di *caregiver* familiare a più di una persona per lo stesso assistito, purché sia individuato il *caregiver* principale.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le maggiori associazioni a livello territoriale

rappresentanti dei *caregiver*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le modalità di attuazione del riconoscimento formale del *caregiver* familiare;

b) le modalità di cessazione, revoca, sostituzione dallo stato giuridico di *caregiver*;

c) le modalità di espressione della volontà della persona assistita quando questa, per l'ordinamento italiano, la può esprimere;

d) le modalità di fruizione e di riconoscimento dei diritti del *caregiver* di cui alla presente legge in relazione al ruolo e al contributo di cura che il *caregiver* ha all'interno del piano assistenziale individuale o del progetto di vita.

4.1. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. È istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Registro nazionale dei *caregiver* familiari. Il Registro è costituito e gestito attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 2 e assicura l'iscrizione di tutti i soggetti riconosciuti ai sensi della presente legge.

4.2. Ciani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il riconoscimento del *caregiver* familiare è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che renderà accessibili i propri servizi ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 e che, a tal fine, rende disponibile entro il 30 settembre 2026 una piattaforma informatica sul proprio sito *internet* istituzionale pienamente accessibile e rispondente ai requisiti della normativa europea sull'accessibilità digitale di cui all'*European accessibility act* (Eaa), recepita in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla persona assistita *aggiungere le seguenti:* o anche tramite associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di individuazione di più *caregiver* per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato, individua espressamente il *caregiver* prevalente, i *caregiver* di supporto, i rispettivi compiti e i tempi di sostituzione. È fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al *caregiver* prevalente;

al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o delle persone assistite;

al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: o in un comune sito ad una distanza non superiore a 25 chilometri dal comune di residenza della persona assistita;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, la persona che, ai sensi del comma 2, richiede l'attivazione della procedura allega dichiarazione di accettazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sottoscritta e munita di copia del documento d'identità da parte di ciascuna delle eventuali altre persone individuate quali *caregiver* familiari;

al comma 5, sostituire le parole: un certificato *con le seguenti:* una *caregiver card*;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il medesimo *caregiver* prenda in carico più persone assistite, dovrà presentare distinte istanze per ciascuna di esse, indicando, per ciascuna domanda, la persona assistita a cui attribuisce prevalenza;

al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INPS deve altresì consentire che il *caregiver* nominato possa trasmettere la propria volontà di rinuncia alla dichiarazione di accettazione già presentata.

4.4. Faraone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il riconoscimento del *caregiver* familiare è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che renderà accessibili i propri servizi ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e che, a tal fine, rende disponibile entro il 30 settembre 2026 una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale pienamente accessibile e rispondente ai requisiti della normativa europea sull'accessibilità digitale di cui all'*European accessibility act* (Eaa), recepito in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla persona assistita *aggiungere le seguenti:* o anche tramite associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità;

al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: In caso di individuazione di più *caregiver* per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato, individua espressamente il *caregiver* prevalente, i *caregiver* di supporto, i rispettivi compiti e i tempi di sostituzione. È fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al *caregiver* prevalente;

al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o delle persone assistite;

al comma 4, sostituire le parole: la dichiarazione di accettazione resa da ciascuno dei *caregiver* familiari individuati *con le seguenti:* la dichiarazione di accettazione

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sottoscritta e munita di copia del documento d'identità;

al comma 5, sostituire le parole: di un certificato con le seguenti: di una caregiver card;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il caregiver prenda in carico più persone, dovrà proporre più domande indicando la prevalenza tra le persone assistite;

al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INPS deve consentire che il caregiver nominato possa trasmettere la propria volontà di rinuncia alla dichiarazione di accettazione già presentata.

* **4.3.** Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

* **4.10.** Gabellone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il riconoscimento del caregiver familiare è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che renderà accessibili i propri servizi ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 e che, a tal fine, rende disponibile entro il 30 settembre 2026 una piattaforma informatica sul proprio sito *internet* istituzionale pienamente accessibile e rispondente ai requisiti della normativa europea sull'accessibilità digitale di cui all'*European accessibility act* (Eaa), recepita in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

4.5. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: Il riconoscimento aggiungere la seguente: formale.

4.6. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, dopo le parole: caregiver familiare aggiungere le seguenti: , in rela-

zione al decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, nonché al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che ha recepito l'*European accessibility act* (Eaa),.

4.8. Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro.

Al comma 1, dopo le parole: caregiver familiare aggiungere le seguenti: , inteso come presa in carico amministrativa,.

4.9. Ciani.

Al comma 1, dopo le parole: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) aggiungere le seguenti: , che rende accessibili i propri servizi ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e.

4.11. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della definizione del piano assistenziale individuale o del progetto di vita, sono individuati il contributo di cura e le attività svolte dal caregiver familiare, nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi e i supporti che i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari si impegnano a garantire. Tali interventi sono finalizzati a consentire al caregiver familiare di affrontare al meglio eventuali difficoltà o situazioni di urgenza e di svolgere le attività di assistenza e cura in modo adeguato, senza rischi per la persona assistita né per se stesso.

4.12. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 2, sostituire i periodi dal primo al terzo con il seguente: La procedura telematica per il riconoscimento del caregiver familiare è attivata con una comunicazione semplice da parte dei servizi sociali o sanitari di prossimità della persona con disabilità, dal caregiver familiare stesso da questi riconosciuto e inserito in uno dei documenti comprovanti la valutazione multidimensionale della persona con disabilità.

4.13. Ciani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per il riconoscimento *aggiungere la seguente:* formale.

4.14. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per il riconoscimento *del aggiungere le seguenti:* ruolo sociale.

4.15. Ciani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla persona assistita *aggiungere le seguenti:* , tramite associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità,.

4.16. Zanella.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla persona assistita *aggiungere le seguenti:* , anche con il supporto delle associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità.

4.17. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di individuazione di più *caregiver* per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato, individua espressamente il *caregiver* principale. È fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al *caregiver* principale.

4.18. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: assistita *con le seguenti:* con disabilità.

4.19. Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'istanza di cui al presente articolo può essere presentata gratuitamente anche attraverso i Centri di assistenza fiscale (Caf) autorizzati ai sensi degli articoli 78 e 79 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ovvero anche tramite associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità.

4.20. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La procedura telematica può essere attivata da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo anche attraverso i patronati. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'INPS definisce le modalità attraverso le quali i patronati quali soggetti abilitati svolgono le attività di gestione delle domande e di assistenza agli utenti gratuita.

4.21. Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di cui la persona assistita può essere beneficiaria, ma li integra e li valorizza come indicato nel piano d'assistenza individualizzato o nel progetto di vita nell'ottica di una collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale, nonché assume il ruolo di referente rispetto ai vari servizi.

4.22. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: L'istanza di inserimento nella piattaforma dell'INPS di cui al comma 1 del presente articolo deve riportare:.

4.23. Ciani.

Al comma 3, sostituire le lettere da a) a h) con le seguenti:

a) le generalità della persona o delle persone assistite;

b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

c) le generalità di ciascun *caregiver* familiare individuato, specificando il *caregiver* principale;

d) l'eventuale convivenza tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;

e) la relazione di parentela o di affinità o di carattere affettivo o amicale o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1;

f) gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, eventualmente integrati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, da cui risulta il carico assistenziale.

4.24. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le generalità della persona o delle persone assistite;

4.25. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: assistita con le seguenti: con disabilità.

4.26. Ciani.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: di ciascun con la seguente: del.

4.27. Ciani.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e il relativo carico assistenziale.

4.28. Ciani.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, nelle more

della integrazione o rivalutazione di cui alla lettera h), secondo periodo, la durata e continuità temporale dell'impegno di cura prestato.

*** 4.29.** Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin.

*** 4.30.** Montaruli.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: l'eventuale con la parola: la.

4.31. Ciani.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

*** 4.32.** Zanella.

*** 4.33.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

*Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e) nel caso di *caregiver* non convivente, documentare la possibilità di garantire l'assistenza, indipendentemente dalla residenza, così come indicato nel PAI o nel progetto di vita;*

4.34. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 3, lettera e), sostituire, ovunque ricorra, la parola: assistita con le parole: con disabilità.

4.35. Ciani.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: o in un comune sito ad una distanza non superiore a 25 chilometri dal comune di residenza della persona assistita.

4.36. Zanella.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: sito ad una distanza non superiore a 25 chilometri con le seguenti: limitrofo o, comunque, sito ad una distanza non superiore a 40 chilometri.

4.38. Patriarca, Vietri, Loizzo, Brambilla, Bagnasco, Ciancitto, Giagoni, Benigni, Gabellone, Matone, Cappellacci, Lancelotta, Pretto, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Montaruli.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: sito ad una distanza non superiore a 25 chilometri dal comune di residenza della persona assistita *con la seguente:* limitrofo.

4.37. Ciani.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: la relazione di parentela o di affinità *aggiungere le seguenti:* , di carattere affettivo o amicale.

* **4.39.** Zanella.

* **4.40.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

** **4.41.** Zanella.

** **4.42.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: il carico assistenziale nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) *con le seguenti:* l'individuazione del caregiver familiare.

4.43. Ciani.

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).

* **4.44.** Zanella.

* **4.45.** Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro.

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , entro un anno in occasione della prima rivalutazione prevista dalla pianificazione, se fissata entro un termine inferiore.

4.46. Furfaro, Filippin, Girelli, Malavasi.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

* **4.47.** Zanella.

* **4.48.** Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli.

Sopprimere il comma 4.

4.49. Ciani.

Al comma 4, dopo le parole: allega la dichiarazione di accettazione *aggiungere le seguenti:* , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sottoscritta e munita di copia del documento d'identità,.

4.50. Zanella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma la facoltà dei caregiver di accettare mediante le eventuali apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1.

Conseguentemente:

al comma 7, sostituire le parole: sentito l'INPS *con le seguenti:* sentiti l'INPS e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

al comma 8, dopo le parole: un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali *aggiungere le seguenti:* e di due unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area dirigenziale del medesimo comparto;

al comma 9, sostituire le parole: 6,40 milioni *con le seguenti:* 6,36 milioni;

all'articolo 13, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: pari a 248,05 milioni di euro per l'anno 2027, 251,37 milioni di euro per l'anno 2028, 251,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 *con le seguenti:* pari a 248,09 milioni di euro per l'anno 2027, 251,41 milioni di euro per l'anno 2028, 251,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 251,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

4.51. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: una settimana.

4.53. Zanella.

Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

4.52. Zanella.

Al comma 5, sopprimere le parole: al richiedente.

4.54. Ciani.

Al comma 5, sostituire le parole: di un certificato con le seguenti: di una caregiver card.

* **4.55.** Zanella.

* **4.56.** Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin.

Al comma 5, sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

4.57. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione di cui al comma 2, l'interessato può presentare istanza di riesame all'INPS entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego. L'Istituto si pronuncia entro i successivi trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il riesame si intende respinto.

5-ter. Resta ferma la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, previo esperimento delle procedure di composizione del conflitto definite con il decreto di cui al comma 7.

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per lo svolgimento di procedure di mediazione e conciliazione, al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie

relative al riconoscimento dello *status* di caregiver familiare.

4.58. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione di cui al comma 2, l'interessato può presentare istanza di riesame all'INPS entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego. L'Istituto si pronuncia entro i successivi trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il riesame si intende respinto.

5-ter. Resta ferma la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, previo esperimento delle procedure di composizione del conflitto definite con il decreto di cui al comma 7.

4.59. Boscaini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'interno del piano assistenziale individuale o del progetto di vita può essere riconosciuto il ruolo di *caregiver* familiare a più di una persona per lo stesso assistito, purché sia individuato il *caregiver* principale.

4.60. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'attività di cura può essere svolta da un *caregiver* anche a favore di più assistiti.

4.61. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 6, sopprimere le parole: a più di un soggetto per la stessa persona assistita.

4.62. Ciani.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indicando la prevalenza tra le persone assistite.

4.63. Zanella.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di più caregiver familiari per la stessa persona deve sempre essere indicato il caregiver principale.

4.64. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire una tempestiva tutela del caregiver, nei casi in cui lo stesso sia individuato per la prima volta nell'ambito del progetto di vita, del Piano assistenziale individualizzato (PAI) o di altro strumento di intervento formalmente adottato, è ammesso il riconoscimento transitorio della relativa figura. Il riconoscimento transitorio decorre dalla data di formale individuazione e consente l'accesso immediato alle tutele essenziali, ivi comprese quelle in materia di non discriminazione e di diritto all'informazione, nelle more del completamento delle procedure di riconoscimento formale previste dalla normativa vigente. Il riconoscimento transitorio cessa di avere efficacia con la conclusione del procedimento di riconoscimento formale.

4.65. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le procedure di riconoscimento del caregiver familiare, di revoca o sostituzione del medesimo avvengono sempre ad opera dei servizi di prossimità e tutte le variazioni vanno comunicate all'INPS entro 30 giorni dalla certificazione del servizio di prossimità.

4.66. Ciani.

Al comma 7, dopo le parole: sostituzione del sopprimere la seguente: caregiver.

4.67. Ciani.

(Formale)

Al comma 7, sopprimere le parole: e di accettazione da parte dello stesso.

4.68. Ciani.

Al comma 7, dopo le parole: di accettazione aggiungere le seguenti: o di rinuncia.

4.69. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le modalità di trasmissione per il caregiver nominato della eventuale propria volontà di rinuncia della dichiarazione di accettazione già presentata.

4.70. Zanella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per lo svolgimento di procedure di mediazione e conciliazione, al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al riconoscimento dello status di caregiver familiare.

4.71. Boscaini.

Sopprimere il comma 8.

4.72. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione presso INPS del SISDA, piattaforma unica per disabilità e anziani con servizi proattivi)

1. Al fine di favorire l'efficientamento, la semplificazione e la speditezza del procedimento di valutazione di base e dell'attivazione ed elaborazione del progetto di

vita, è istituito presso l'INPS il Sistema informativo salute disabilità anziani (Sisda). Il Sisda è una piattaforma digitale di interoperabilità tra l'INPS, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017 e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe. Il Sisda è gestito dall'INPS ed è alimentato dagli elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base e nel progetto di vita, nonché dai dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla conclusione dei procedimenti suddetti. Le pubbliche amministrazioni rimangono titolari del trattamento dei dati inseriti nella piattaforma, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Le modalità di interscambio dei dati, anche ai fini della proattività di cui al comma 2, sono stabilite da specifiche convenzioni tra l'INPS, le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore di cui al primo periodo.

2. Attraverso la registrazione sulla piattaforma Sisda, la persona con disabilità, o il suo *caregiver*, fornisce il proprio consenso alla proattività e può ricevere proposte di servizi personalizzati ritenuti di interesse, sulla base di informazioni e dati presenti nella stessa piattaforma integrata. Attraverso la medesima piattaforma, la persona con disabilità accede ad informazioni e servizi relativi al procedimento di valutazione di base e al progetto di vita, all'inclusione scolastica e a offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro riservati alle persone con disabilità e al suo *caregiver*.

3. Alle attività previste dal presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.01. Patriarca, Bagnasco, Cappellacci, Benigni.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il caregiver familiare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la persona con disabilità o con la persona anziana non autosufficiente.,

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 24 con le seguenti: di cui al comma 3 dell'articolo 24;

al comma 2, dopo le parole: di più caregiver aggiungere le seguenti: o di più assistiti in caso di unico caregiver per più beneficiari;

al comma 4, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: integrano ulteriori interventi, programmano e.,

5.3. Faraone.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il caregiver familiare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la persona con disabilità o con la persona anziana non autosufficiente.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: più caregiver aggiungere le seguenti: o di più assistiti in caso di unico caregiver per più beneficiari;

al comma 4, dopo le parole: e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, aggiungere le seguenti: integrano ulteriori interventi, programmano e.

5.2. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il caregiver familiare aggiungere le seguenti: ,

d'intesa con la persona con disabilità o con la persona anziana non autosufficiente,

* **5.4.** Zanella.

* **5.5.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il caregiver familiare partecipa aggiungere le seguenti: , di diritto e con parere vincolante,

5.6. Ciani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 24 con le seguenti: di cui al comma 3 dell'articolo 24.

5.7. Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alla redazione di ogni altro piano di intervento o progetto assistenziale previsto a legislazione vigente in favore della persona assistita, al fine di garantire l'integrazione dell'attività di cura e assistenza familiare con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

* **5.8.** Boscaini.

* **5.9.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel progetto di vita e nel PAI è individuato il caregiver familiare, la condizione di disabilità del soggetto che determina la necessità del riconoscimento di un caregiver familiare, nonché la struttura e il funzionamento del nucleo familiare di riferimento.

5.10. Ciani.

Al comma 2, dopo le parole: più caregiver aggiungere le seguenti: o di più assistiti in caso di unico caregiver per più beneficiari.

5.11. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: previo consenso dell'assistito rilasciato in via generale tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 e, ove necessario, del suo rappresentante legale e.

5.13. Ciani.

Al comma 3, sostituire le parole da: informazioni sui bisogni fino alla fine del periodo con le seguenti:

a) un'informazione puntuale e completa sulle problematiche della persona assistita, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché un'informazione e un orientamento sulle diverse opportunità, servizi e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno alla cura e all'assistenza;

b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività, anche mediante l'accesso a elementi conoscitivi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;

c) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare, di assicurargli un contesto sociale di supporto nella gestione della persona assistita e di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

d) il supporto di gruppi di auto e mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

5.14. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 3, sostituire le parole: e sulle cure necessarie alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie cui la stessa ha con le seguenti: rilevati e sulle cure erogate alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e

sanitarie di cui alla stessa è stato riconosciuto il.

5.15. Boscaini.

Al comma 3, sopprimere le parole: nonché sulle eventuali misure di supporto alla sua attività di assistenza e cura alla persona assistita.

5.16. Ciani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantiscono l'effettivo accesso alle prestazioni di cui l'assistito e il caregiver hanno diritto.

5.17. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA e LEPS delle prestazioni e i servizi inerenti alla figura del caregiver.

5.18. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 4 sostituire le parole da: Ai fini dell'attuazione *fino alle parole:* individuano le *con le seguenti:* Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni, integrano ulteriori interventi, nell'ambito della programmazione e individuazione delle.

5.19. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: Ai fini dell'attuazione *con le seguenti:* All'attuazione.

5.20. Ciani.

Al comma 4, dopo le parole: previsto dai commi 1 e 2, le regioni *aggiungere le seguenti:* integrano ulteriori interventi.

5.21. Filippin, Girelli, Furfaro, Malavasi.

Al comma 4, sopprimere le parole: le regioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: individuano *con le seguenti:* sono individuate.

5.23. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 4, sostituire le parole da: individuano *fino alla fine del comma con le seguenti:* informano il caregiver familiare dei suoi diritti individuali e delle misure di sostegno previste a suo vantaggio dalle vigenti normative, cui può aderire nel rispetto del diritto di libera scelta di ogni individuo.

5.24. Ciani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Prestazioni essenziali di sostegno ai caregiver familiari)

1. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, lo Stato assicura l'individuazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie essenziali destinate ai caregiver familiari di cui alla presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei vincoli di finanza pubblica.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono finalizzate, in coerenza con i bisogni assistenziali della persona assistita e con la

condizione socio-economica del nucleo familiare, a garantire in particolare:

a) interventi di sollievo e supporto, anche temporanei, in caso di emergenza o impedimento del *caregiver*;

b) servizi di assistenza di base e di supporto domiciliare;

c) misure di informazione, orientamento e formazione sul ruolo e sui compiti del *caregiver* familiare;

d) forme di supporto psicologico e di prevenzione del disagio psicofisico;

e) strumenti di facilitazione nell'accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi;

f) iniziative di sostegno alla conciliazione tra attività di cura e lavoro;

g) iniziative di sostegno in favore degli studenti *caregiver*;

h) azioni volte a favorire reti di supporto sociale e solidale, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali;

i) percorsi di accompagnamento e reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare al termine dell'attività di cura;

l) misure di tutela economica e sociale transitoria in caso di cessazione improvvisa dell'attività di cura per decesso o istituzionalizzazione della persona assistita;

m) riconoscimento e valorizzazione delle competenze maturate dal *caregiver* familiare nel periodo di assistenza, anche ai fini formativi e professionali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione delle prestazioni di cui al presente articolo e i criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bol-

zano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

5.01. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Sono comunque garantiti quali livelli essenziali delle prestazioni (LEP) al *caregiver* le seguenti misure:

a) interventi di sostegno condivisi nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver* familiare stesso, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinendo il piano assistenziale individuale, qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, nelle situazioni di bisogno segnalate dal *caregiver*, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi, ove appropriato, anche di assistenti familiari;

d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018 o di assistenti familiari così come

definite dalle linee guida di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 29 del 2024;

e) percorsi preferenziali per evitare le code agli sportelli per richiedere le prestazioni all'interno delle strutture sanitarie, al fine di ridurre i tempi di attesa per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

f) consulenza e supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi da *stress* psicofisico, durante e al termine dell'attività dell'assistenza;

g) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

5.02. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza in favore dei caregiver familiari)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare e nel verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, le misure volte ad assicurare:

a) interventi di sostegno condivisi nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver* familiare stesso, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinendo il piano assistenziale individuale, qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, nelle situazioni di bisogno segnalate dal *caregiver*, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi, ove appropriato, anche di assistenti familiari;

d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018 o di assistenti familiari così come

definite dalle linee guida di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 29 del 2024;

e) percorsi preferenziali per evitare le code agli sportelli per richiedere le prestazioni all'interno delle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per il caregiver familiare e per l'assistito;

f) consulenza e supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi da stress psicofisico, durante e al termine dell'attività dell'assistenza;

g) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.

3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA e LEPS delle prestazioni e i servizi di cui al primo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Si assicura il riconoscimento e la partecipazione delle organizzazioni maggiormente o comparativamente più rappresentative dei caregiver familiari in ogni ambito istituzionale in cui si trattino temi

relativi alla presente legge. Per consentire ad ogni caregiver familiare iscritto alla piattaforma INPS, di cui all'articolo 4, comma 1, il diritto a partecipare agli ambiti di rappresentanza, in forma associata ma non associativa, viene istituita dalle diverse amministrazioni – ad ogni livello, locale e regionale – la Consulta dei caregiver familiari. È altresì istituita la Consulta Nazionale dei caregiver familiari.

6.1. Ciani.

Al comma 1, sostituire la parola: associazioni con la seguente: organizzazioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire la parola: associazioni con la seguente: organizzazioni;

alla rubrica, sostituire la parola: associazioni con la seguente: organizzazioni.

6.2. Ciani.

Al comma 1, sostituire la parola: associazioni con la seguente: organizzazioni.

6.3. Ciani.

Al comma 1, dopo le parole: rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie aggiungere le seguenti: , delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sostituire le parole: organizza la loro consultazione con le seguenti: promuove con i soggetti indicati l'intesa;

dopo le parole: delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente nazionale e regionale.

6.4. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie aggiungere le seguenti: , delle or-

ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

6.5. Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.

6.6. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro.

Al comma 1, sostituire le parole: nucleo familiare sono presenti figli minori *con le seguenti:* nucleo sono presenti familiari o figli minori.

* **6.7.** Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

* **6.8.** Zanella.

Sopprimere il comma 2.

6.9. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 2, sostituire le parole: Le regioni *con le seguenti:* Le diverse amministrazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le parole: operanti in ambito regionale.

6.10. Ciani.

Al comma 2, sostituire la parola: associazioni *con la seguente:* organizzazioni.

6.11. Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

In forza del principio costituzionale secondo cui l'associazionismo costituisce una libertà individuale dei cittadini, sancito dall'articolo 18 della Costituzione, il diritto alla rappresentanza non può essere subordinato alla partecipazione a forme di associazionismo. L'esercizio di tale diritto rimane facoltà autonoma del singolo citta-

dino, nel pieno rispetto della sua libertà personale. Ad ogni *caregiver* familiare iscritto alla piattaforma INPS di cui all'articolo 4, comma 1, è garantito il diritto a partecipare ai lavori di una Consulta dei *caregiver* familiari. Ogni consulta istituita avrà i seguenti compiti:

a) coadiuvare le amministrazioni con pareri obbligatori ma non vincolanti nella predisposizione di misure e incentivi volti a supportare la figura del *caregiver* familiare;

b) vigilare sulla corretta applicazione delle misure e comunicare eventuali difformità all'autorità competente;

c) stimolare le amministrazioni a stipulare intese e accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e cura mediante forme di maggiore flessibilità dell'orario lavorativo.

6.12. Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

In forza del principio costituzionale secondo cui l'associazionismo costituisce una libertà individuale dei cittadini, sancito dall'articolo 18 della Costituzione, il diritto alla rappresentanza non può essere subordinato alla partecipazione a forme associative obbligatorie.

6.13. Ciani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ogni consulta di cui al comma 1 partecipa di diritto ai tavoli e agli osservatori istituiti dalla propria amministrazione di riferimento, anche sui temi della disabilità.

6.14. Ciani.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'attività di cura e di assistenza *con le seguenti:* del proprio ruolo sociale.

7.1. Ciani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al termine di tale attività.

7.2. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c).

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: altre figure professionali dell'area sociosanitaria aggiungere le seguenti: nonché per le qualificazioni professionali e competenze trasversali riconosciute dall'Atlante del lavoro;

al secondo periodo, sostituire le parole: della registrazione d'ufficio dei caregiver familiari nel medesimo SIISL con le seguenti: di garantire ai caregiver familiari un accesso preferenziale ai servizi SIISL, al percorso di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

* **7.3.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

* **7.4.** Bonetti, Grippo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c).

7.5. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c), e d).

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c), e d);

al comma 3, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c), e d);

al comma 4, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c), e d);

al comma 5, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c), e d);

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Come previsto dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 per i volontari del Servizio Civile, anche coloro che hanno svolto attività con acquisizione di competenze specifiche possono beneficiare di una quota di riserva nei concorsi pubblici;

al comma 6, sostituire le parole: nucleo familiare sono presenti figli minori con le seguenti: nucleo sono presenti familiari o figli minori.

7.6. Gabellone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: altre figure professionali dell'area sociosanitaria aggiungere le seguenti: nonché per le qualificazioni professionali e competenze trasversali riconosciute dall'Atlante del lavoro.

7.7. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: altre figure professionali dell'area sociosanitaria aggiungere le seguenti: e socioassistenziale.

7.8. Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: altre figure professionali dell'area sociosanitaria aggiungere le seguenti: e nell'area del disability management.

7.9. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'eventuale riconoscimento di crediti formativi ai fini dell'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria è ammesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente ed è comunque subordinato alla frequenza e al completamento di percorsi formativi strutturati, integrativi e certificati, idonei a garantire il pieno rispetto

degli *standard* formativi e professionali previsti.

7.10. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esperienza maturata di cui al primo periodo costituisce, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, titolo preferenziale nell'ambito delle procedure concorsuali presso la Pubblica amministrazione per gli operatori sociosanitari nell'area socioassistenziale e per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

7.11. Gabellone.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.12. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: della registrazione d'ufficio dei *caregiver* familiari nel medesimo SIISL *con le seguenti:* di garantire ai *caregiver* familiari un accesso preferenziale ai servizi SIISL, al percorso di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

7.13. Girelli, Filippin, Furfaro, Malavasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti che abbiano svolto attività di cura in qualità di *caregiver* familiari e che, per tale ragione, siano stati costretti ad abbandonare la propria occupazione, sono previsti specifici interventi di accompagnamento al lavoro. In particolare, sono attivati percorsi di formazione e aggiornamento professionale, ai quali il soggetto interessato può accedere previa manifestazione espressa di volontà, finalizzati al rientro nei settori di provenienza, con valorizzazione delle competenze ed esperienze maturate anteriormente all'interruzione dell'attività lavorativa. È altresì istituito un sistema organico di incentivi alle

imprese, sotto forma di agevolazioni contributive e fiscali, volto a promuovere l'assunzione o il reinserimento lavorativo dei medesimi soggetti. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione degli interventi, i criteri di accesso ai percorsi formativi e agli incentivi, nonché la misura e la durata degli stessi.

7.14. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i *caregiver* familiari anche minorenni inseriti in percorsi scolastici di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida nazionali rivolte agli istituti scolastici di secondo grado, finalizzate al corretto riconoscimento, alla valorizzazione e alla certificazione delle competenze trasversali e relazionali maturate dagli studenti *caregiver* nello svolgimento delle attività di cura e assistenza, anche ai fini del loro utilizzo nei percorsi di valutazione e negli esami conclusivi del relativo ciclo di istruzione.

7.15. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 2, dopo le parole: *caregiver* familiari *aggiungere le seguenti:* anche minorenni.

7.16. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro.

Al comma 2, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c).

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: possono essere riconosciute *con le seguenti:* sono riconosciute.

7.17. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'attività di cura e di assistenza e *con le se-*

guenti: dell'esercizio del proprio ruolo sociale.

7.18. Ciani.

Al comma 2 sostituire le parole: possono essere riconosciute con le seguenti: sono riconosciute.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano;

al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: possono, altresì, prevedere con le seguenti: prevedono;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.

7.19. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, sostituire le parole: possono essere riconosciute con le seguenti: sono riconosciute.

7.20. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i *caregiver* familiari anche minorenni inseriti in percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione e del merito emana direttive tese a favorirne la conciliazione con l'attività di cura. Il riconoscimento delle competenze maturate nello svolgimento dell'attività di cura come *caregiver* contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche e per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PTCO) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,

n. 122 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

7.21. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 3, sopprimere la parola: maggiore.

*** 7.22.** Zanella.

*** 7.23.** Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro.

Al comma 3, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c),.

*Conseguentemente, sostituire le parole da: possono individuare fino alla fine del comma con le seguenti: promuovono iniziative educative e formative da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), finalizzate alla valorizzazione della dimensione sociale della cura nonché alla prevenzione dello stigma e del bullismo nei confronti degli studenti *caregiver*.*

7.24. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 3, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c).

7.25. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 3, sopprimere le parole: lettere a), b) e c).

7.26. Zanella.

*Al comma 3, sostituire le parole da: secondarie di secondo grado fino alla fine del comma con le seguenti: del secondo ciclo promuovono percorsi educativi finalizzati alla valorizzazione della dimensione sociale della cura e alla prevenzione di stigma e bullismo nei confronti degli studenti *caregiver*.*

7.27. Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: possono individuare con le seguenti: individuano.

7.28. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano.

7.29. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 4, sopprimere le parole: , comma 5, lettere a), b) e c).

7.30. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: assicurano l'adozione di e, *dopo le parole:* a un corso di laurea aggiungere le seguenti: triennale o magistrale, anche a ciclo unico, riconosciuto dall'ordinamento italiano,.

Conseguentemente, al medesimo comma 5:

al secondo periodo, sostituire le parole: possono, altresì, prevedere con la seguente: prevedono;

al terzo periodo, sostituire le parole: può essere riconosciuto lo con le seguenti: sono assicurate forme di equiparazione allo;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le università disciplinano le modalità attuative di cui al presente comma nei propri regolamenti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

7.31. Giorgianni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: possono altresì prevedere con la seguente: prevedono.

7.32. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettera a), b) e c).

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c).

7.33. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: iscritto a un corso di laurea aggiungere le seguenti: triennale, magistrale, master di I e di II livello.

Conseguentemente, dopo le parole: obiettivi formativi del corso *sopprimere le parole:* di laurea.

7.34. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività formative aggiungere le seguenti: per gli studenti riconosciuti come caregiver.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , normando l'adozione di politiche volte alla conciliazione tra il percorso di studi intrapreso e la responsabilità di cura.

7.35. Girelli, Furfaro, Malavasi, Filippin.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: può essere riconosciuto con le seguenti: è riconosciuto.

7.36. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'università e della ricerca promuove e sostiene attività di studio e di ricerca nell'ambito del caregiver,

con l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno e favorire l'individuazione, la valorizzazione e la diffusione di buone pratiche.

7.37. Filippin, Girelli, Furfaro, Malavasi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai *caregiver* familiari iscritti a corsi di laurea universitari, tenuto conto dell'impossibilità di mantenere un percorso di studi regolare nei modi e nei tempi, vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:

a) ulteriore riduzione dei contributi universitari di iscrizione e frequenza rispetto a quella riservata ai cosiddetti « fuori corso »;

b) esonero dalla frequenza obbligatoria, ove prevista, dai corsi di laurea.

Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.38. Zanella.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A favore di coloro che hanno svolto l'attività di *caregiver* con l'acquisizione di competenze specifiche è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

7.40. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al *caregiver* familiare si applicano le disposizioni in materia di titoli di preferenza per l'accesso ai concorsi pubblici previste dall'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e in materia di inserimento nelle liste speciali, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

7.41. Ciani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Come previsto dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per i volontari del servizio civile, anche coloro che hanno svolto attività con acquisizione di competenze specifiche potranno beneficiare di una quota di riserva nei concorsi pubblici.

* **7.42.** Faraone.

* **7.43.** Zanella.

Al comma 6, sostituire le parole: possono prevedere *con la seguente:* prevedono.

7.44. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 6, dopo le parole: rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: ad integrazione delle risorse nazionali.

7.46. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 6, sopprimere le parole: nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.

7.47. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 6, sostituire le parole: sono presenti figli minori con le seguenti: sono presenti ulteriori familiari o figli minori.

7.48. Zanella.

Al comma 6, sostituire le parole: figli minori con le seguenti: conviventi, familiari o figli minori ovvero ai caregiver più fragili.

7.49. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero ai caregiver più fragili.

7.50. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni della presente legge si coordinano con le normative regionali vigenti in materia di caregiver familiare, potendosi avvalere degli enti del terzo settore autorizzati all'individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

7.51. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver

familiare prima dell'entrata in vigore della presente legge.

7.52. Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Premi assicurativi agevolati e detrazioni per carichi di famiglia)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove accordi con le rappresentanze delle imprese di assicurazione per la previsione di premi agevolati per i rischi connessi all'attività prestata dal caregiver familiare nell'ambito del piano assistenziale individuale o del progetto di vita per la copertura assicurativa degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata.

2. Le spese sostenute dal caregiver familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 12.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera *i-septies*), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Alle persone beneficiarie di assegni di cura erogati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, la detrazione di cui al comma 2 è riconosciuta anche nel caso in cui l'assistenza domiciliare sia prestata da un caregiver familiare.

7.03. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b),.

8.1. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: lettere a) e b),.

Conseguentemente:

al medesimo, comma 1 primo periodo, sostituire le parole: può chiedere la modifica con le seguenti: ha diritto a richiedere la modifica e sostituire le parole: può chiedere di svolgere con le seguenti ha diritto a richiedere di svolgere;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai caregiver familiari è riconosciuta priorità nell'accesso alle misure di sostegno e di flessibilità lavorativa previste dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, dai protocolli nazionali e dal welfare aziendale.

8.2. Bonetti, Grippo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lettere a) e b),.

8.3. Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può chiedere la modifica con le seguenti: ha diritto a richiedere la modifica e sostituire le parole: può chiedere di svolgere con le seguenti: ha diritto a richiedere di svolgere.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La richiesta di cui al precedente periodo può essere negata dal datore di lavoro esclusivamente per comprovate esigenze aziendali, quali esigenze produttive, organizzative o situazioni eccezionali che rendano necessaria la presenza del personale.

8.4. Gabellone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può chiedere la modifica con le seguenti: ha diritto a richiedere la modifica e sostituire le parole: può chiedere di svol-

gere con le seguenti ha diritto a richiedere di svolgere.

* 8.5. Zanella.

* 8.6. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, dopo le parole: modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro aggiungere le seguenti: anche mediante ricorso a modalità di lavoro agile e ad accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

Conseguentemente:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il caregiver familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, avendo rinunciato o avendo terminato il ruolo di caregiver;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a rispondere per iscritto e in forma motivata alle richieste di rimodulazione dell'orario o della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa entro trenta giorni dalla domanda. Il diniego è ammesso esclusivamente per comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili. È nullo ogni atto o patto, anche organizzativo, che determini un trattamento meno favorevole o ritorsivo in ragione della qualità di caregiver familiare. Si applicano, in quanto compatibili, le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria vigente.

8.7. Faraone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di assistenza e.

8.8. Ciani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in modalità di lavoro agile aggiungere le seguenti: e ad accomodamenti ra-

gionevoli di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il caregiver familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo. Il datore di lavoro, pubblico o privato è tenuto a rispondere per iscritto e in forma motivata alle richieste di modulazione dell'orario o della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa entro trenta giorni dalla domanda. Il diniego è ammesso per comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili. È nullo ogni atto o patto, anche organizzativo, che determini un trattamento meno favorevole o ritorsivo in ragione della qualità di caregiver familiare. Si applicano, in quanto compatibili, le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria vigente.;

al comma 3, sostituire le parole: articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) *con le seguenti:* articolo 2, comma 5, lettere a), b), c) e d).

8.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in modalità di lavoro agile *aggiungere le seguenti:* e ad accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,.

* **8.10.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

* **8.11.** Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con la natura della prestazione lavorativa *aggiungere le seguenti:* , ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.

8.12. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il datore di lavoro è

tenuto ad accogliere la richiesta, salvo motivato diniego mediante risposta scritta.

8.13. Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il caregiver familiare lavoratore ha il diritto alla scelta prioritaria della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza della persona assistita.

8.14. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la priorità nella *con le seguenti:* ove richiesta, la.

8.15. Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da tempo pieno a tempo parziale, *aggiungere le seguenti:* o viceversa.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

8.16. Ciani.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: senza che ciò determini, nel caso di caregiver dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di appartenenza.

8.17. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nel caso di caregiver *aggiungere la seguente:* familiari.

8.18. Ciani.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avendo rinunciato o avendo terminato il ruolo di caregiver.

8.19. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a seguito di rinuncia o di termine del ruolo di *caregiver*.

8.20. Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a rispondere per iscritto e in forma motivata alle richieste di rimodulazione dell'orario o della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa entro trenta giorni dalla domanda. Il diniego è ammesso per comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili. È nullo ogni atto o patto, anche organizzativo, che determini un trattamento meno favorevole o ritorsivo in ragione della qualità di *caregiver* familiare. Si applicano, in quanto compatibili, le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria vigente.

8.21. Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a rispondere per iscritto e in forma motivata alle richieste di rimodulazione dell'orario o della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa entro trenta giorni dalla domanda. Il diniego è ammesso per comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili. Si applicano, in quanto compatibili, le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria vigente.

8.22. Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È altresì riconosciuto al *caregiver* familiare che presta attività di lavoro subordinato il diritto a richiedere accomodamenti ragionevoli. In attuazione degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Direttiva 2000/78/CE, nonché dei principi affermati dalla sentenza C-38/24 dell'11 settembre 2025 della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali accomodamenti consistono in modifiche e adattamenti neces-

sari e appropriati, che non comportino un onere sproporzionato o eccessivo, al fine di garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto al lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Il datore di lavoro valuta la richiesta secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità organizzativa, anche alla luce delle risorse disponibili e delle dimensioni dell'impresa, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto. Costituisce discriminazione indiretta, ai sensi della presente legge e del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il rifiuto ingiustificato di adottare accomodamenti ragionevoli.

8.23. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le modalità per la modifica dello svolgimento della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro di cui al comma 1 sono stabilite nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

8.24. Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai *caregiver* familiari è riconosciuta priorità nell'accesso alle misure di sostegno e di flessibilità lavorativa prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, dai protocolli nazionali e dal *welfare* aziendale.

* **8.25.** Zanella.

* **8.26.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2027 *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

sostituire la parola: minori *con la seguente:* figli;

sostituire le parole da: sino al compimento della maggiore età *fino alla fine del comma con le seguenti:* anche oltre il compimento della maggiore età della persona assistita.

8.28. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

Al comma 2, sostituire le parole: sino al compimento della maggiore età della persona assistita *con le seguenti:* senza limiti di età della persona con disabilità.

8.29. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura del *caregiver* familiare, i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i benefici di cui all'articolo 33 della medesima legge n. 104 del 1992, sono concessi anche al *caregiver* familiare. I medesimi benefici, limitatamente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 33 della legge n. 104 del 1992, si applicano a un ulteriore familiare dell'assistito, nella sola ipotesi in cui il *caregiver* familiare non sia un lavoratore dipendente, solo ove ricorrano le necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 33.

8.30. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si intende nel senso che la durata di due anni debba essere riferita a ciascuna persona portatrice di *handicap*.

8.31. Morgante.

Sopprimere il comma 3.

8.32. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c),.

8.33. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

8.34. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Osservatorio Nazionale per i caregiver)

1. Al fine di monitorare l'attuazione e gli effetti della presente legge, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, l'Osservatorio nazionale per i *caregiver*, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, mediante la raccolta, con cadenza annuale, di dati effettivi, aggregati e comparativi da parte delle regioni e province autonome.

3. L'Osservatorio trasmette al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati dell'attività di monitoraggio svolta.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie,

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8.01. Gabellone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure di tutela per i caregiver familiari lavoratori autonomi e liberi professionisti)

1. Nel caso in cui il caregiver familiare svolga attività lavorativa autonoma o libero professionale, le tutele previste dalla presente legge si applicano tenendo conto della specifica natura dell'attività svolta e della necessità di garantire la continuità dell'esercizio professionale.

2. Gli enti di previdenza di appartenenza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto degli equilibri finanziari, definiscono misure specifiche di sostegno a favore degli iscritti che rivestono la qualifica di caregiver familiare, anche mediante:

a) contributi economici compensativi della riduzione dell'attività professionale;

b) sospensioni o proroghe dei termini contributivi e dichiarativi;

c) riconoscimento di contribuzione figurativa per i periodi di assistenza intensiva;

d) ulteriori forme di assistenza compatibili con la natura dell'attività professionale.

3. Le misure di cui al comma 2 sono adottate dagli enti previdenziali previa consultazione delle rappresentanze istituzionali delle categorie professionali e tenuto conto delle esigenze di conciliazione tra attività lavorativa e carico assistenziale.

8.02. La Salandra.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: del rapporto con la persona assistita con le

seguenti: dello svolgimento del proprio ruolo sociale.

9.1. Ciani.

Sopprimere il comma 2.

9.2. Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle associazioni ed agli enti legittimati ad agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67.

*** 9.3. Zanella.**

*** 9.4. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.**

*** 9.5. Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro.**

*** 9.6. Patriarca, Vietri, Loizzo, Brambilla, Bagnasco, Ciancitto, Giagoni, Benigni, Gabellone, Matone, Cappellacci, Lancelotta, Pretto, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Montaruli.**

*** 9.7. Faraone.**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

9.8. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge, e in particolare quelli di cui all'articolo 8, non può costituire in alcun caso motivo di discriminazione diretta o indiretta, né comportare penalizzazioni o trattamenti meno favorevoli in materia di retribuzione, progressione di carriera, formazione professionale o qualsiasi altra condizione di lavoro e di impiego.

9.9. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

ART. 10.

Sostituire le parole: al ruolo di assistenza familiare *con le seguenti:* al ruolo sociale di *caregiver* familiare.

10.1. Ciani.

ART. 11.

Al capoverso « lettera a-bis) », sopprimere le parole: con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali.

* **11.1.** Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

* **11.2.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al capoverso « lettera a-bis) », sostituire le parole: uguale o superiore a trenta ore settimanali *con le seguenti:* documentato all'interno del Progetto di vita e nel PAI.

11.3. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.1. Ciani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I sostegni e le misure finalizzati a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 2, definiti in un'apposita sezione del progetto di vita, del PAI o di altri piani di intervento, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Tali misure devono essere garantite ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera

m), della Costituzione, assicurando adeguati interventi di assistenza in loro favore.

12.2. Malavasi, Girelli, Filippin, Furfaro.

Al comma 1, sopprimere le parole: comma 5, lettere *a)* e *b)*,.

12.3. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 5, lettere *a)* e *b)*, *con le seguenti:* costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e.

12.4. Malavasi, Girelli, Filippin, Furfaro.

Al comma 1, sopprimere le parole: lettere *a)* e *b)*,.

12.5. Zanella.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, gli interventi indicati dall'Allegato A della presente legge costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali da garantire ai *caregiver* familiari, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, ferme restando le risorse ordinarie già destinate dalle regioni e dagli enti locali.

Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO A
(articolo 12, comma 2)

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI DEL CAREGIVER FAMILIARE

1. Soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale, predisponendo, se necessario, un

piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria;

2. interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, ovvero mediante ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta ad eventuali emergenze, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al periodo precedente sono definiti in accordo con il *caregiver* familiare e con l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o unitamente al curatore;

3. supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

4. consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

5. percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;

6. rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

7. informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie,

sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

8. formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;

9. opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

10. supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;

11. supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

12. supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

* **12.6.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

* **12.7.** Zanella.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 5, comma 2.

** **12.8.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

** **12.9.** Zanella.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: facoltà con la seguente: diritto.

12.10. Ciani.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b).

12.11. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: lettere a) e b).

12.13. Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) di essere sostituito nell'attività assistenziale, per un periodo massimo di dieci giorni annui;

a-ter) di accedere a percorsi di formazione specifica finalizzati all'acquisizione di competenze utili allo svolgimento delle attività di cura e assistenza che dovranno essere attivati gratuitamente dalle regioni. Nell'ambito di tali percorsi, si dovrà prevedere la presenza di figure di « Consulente alla pari », ossia di persone che vivono le medesime condizioni di disabilità della persona assistita dal *caregiver*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge, sono definite le linee guida sulla base delle quali il servizio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente all'accoglienza delle richieste di intervento per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, provvede al riconoscimento formale della figura e del ruolo del « Consulente alla pari ».

12.14. Gabellone.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) di accesso prioritario a percorsi di supporto psicologico, individuale o di gruppo;

12.15. Ciani.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere le seguenti:

garantendo il diritto al sollievo e prevenendo situazioni di isolamento e *stress* psicofisico.

12.16. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere le seguenti: nonché di altri servizi di sollievo temporaneo e interventi flessibili di prossimità.

12.17. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere le seguenti: nonché di altri servizi di sollievo temporaneo o interventi di welfare leggero anche promossi da enti del Terzo settore.

12.18. Brambilla, Vietri, Loizzo, Patriarca, Ciancitto, Giagoni, Bagnasco, Gabellone, Matone, Benigni, Lancellotta, Pretto, Cappellacci, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere la seguente: continuativo.

12.19. Zanella.

Al comma 2 lettera e), dopo le parole: gli interventi di aggiungere la parola: prevenzione,.

12.20. Zanella.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari e aggiungere, in fine, le seguenti parole: agli adempimenti connessi all'attività di cura.

12.21. Zanella.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: sanitari e sociosanitari aggiungere le seguenti: nonché agli adempimenti connessi all'attività di cura.

12.22. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) di beneficiare di misure di formazione finalizzate alla prevenzione dei rischi correlati all'attività prestata, con particolare riferimento all'ambito muscoloscheletrico, attraverso interventi mirati all'ergonomia, alla corretta postura e alla riduzione dei carichi biomeccanici, nonché alla prevenzione del fenomeno del *burnout* attraverso strategie volte ad una migliore organizzazione del lavoro, anche con il supporto emotivo e professionale degli operatori.

12.23. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) di accedere gratuitamente o a prezzo agevolato ai mezzi di trasporto pubblico.

12.24. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) di accedere ad eventuali altri interventi di sostegno programmati da parte delle regioni.

* **12.25.** Zanella.

* **12.27.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 3, dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: come livelli essenziali delle prestazioni.

** **12.28.** Zanella.

** **12.29.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

** **12.30.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

** **12.32.** Gabellone.

** **12.33.** Faraone.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinabili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: e le risorse.

12.34. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) le attività e i sostegni, delineati per quantità, qualità e intensità, assicurati dai *caregiver* familiari »;

2) al comma 4, dopo le parole: « terzo settore » sono aggiunte le seguenti: « e i *caregiver* familiari »;

3) al comma 7, dopo le parole: « anche informali » sono aggiunte le seguenti: « inclusi quelli di *caregiving* familiare »;

b) all'articolo 28, comma 7, dopo le parole: « supporti informali » sono aggiunte le seguenti: « e di *caregiving* familiare ».

12.35. Boscaini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 26 decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) le attività e i sostegni, delineati per quantità, qualità e intensità, assicurati dai *caregiver* familiari »;

b) comma 4, dopo le parole: « terzo settore » sono aggiunte le seguenti: « e i *caregiver* familiari »;

c) al comma 7, dopo le parole: « anche informali » sono aggiunte le seguenti: « inclusi quelli di *caregiver* familiari ».

12.36. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in tema di rendicontazione al giudice tutelare per il caregiver convivente)

1. Qualora il *caregiver* familiare convivente rivesta il ruolo di tutore o amministratore di sostegno della persona assistita, il giudice tutelare nel decreto di nomina può disporre che la rendicontazione della gestione avvenga in forma semplificata, tenuto conto della natura prevalentemente assistenziale dell'attività svolta.

2. La rendicontazione in forma semplificata consiste in una relazione periodica, con cadenza stabilita dal giudice tutelare, contenente l'indicazione riepilogativa delle entrate percepite e delle spese sostenute nell'interesse del beneficiario, articolate per categorie essenziali.

3. Nel caso di rendicontazione in forma semplificata non è richiesta la produzione analitica e sistematica dei giustificativi di spesa.

4. Resta ferma la facoltà del giudice tutelare di richiedere in ogni momento chiarimenti in ordine alla gestione economica e documentazione aggiuntiva, nonché di modificare o revocare la modalità semplificata di rendicontazione, qualora lo richiedano le esigenze di protezione della persona assistita o del patrimonio del beneficiario.

5. Per i procedimenti di amministrazione di sostegno o di interdizione già aperti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il tutore o l'amministratore di sostegno che sia anche *caregiver* convivente della persona con disabilità può essere autorizzato dal giudice tutelare a predisporre il rendiconto annuale in forma semplificata previa istanza da depositare ai sensi dell'articolo 374 del codice civile.

12.01. Panizzut, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Congedo per i familiari caregiver di pazienti oncologici)

1. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il diritto al congedo retribuito e coperto dai contributi ai fini previdenziali di cui al presente comma, per un periodo fino a dodici mesi, spetta al lavoratore anche non residente con il paziente, che si prende cura del paziente che si trova in una fase di acutizzazione della malattia oncologica che porta al fine vita, risultante dalla certificazione dell'ospedale di riferimento ovvero della ASL competente per territorio ».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12.02. Cattoi, Loizzo.

ART. 13.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 13.

(Reddito di cura)

1. A decorrere dall'anno 2027, per ciascun assistito, è attribuito a favore del lavoro di cura svolto dal o dai *caregiver* familiare, registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 dal mese di ottobre del 2026, con un valore dell'indicatore della situazione economica equiva-

lente (ISEE) non superiore a 40.000 euro, un contributo mensile, denominato « reddito di cura », che non concorre ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali *caregiver* familiari del figlio, il contributo è unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi.

3. L'importo del reddito di cura è determinato nella misura mensile compresa tra euro 600 ed euro 1.200, determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'intensità dell'assistenza prestata e alla situazione economica del *caregiver* familiare. Il decreto di cui al primo periodo assicura che il contributo sia riconosciuto nella misura piena, pari a 1.200 euro, ai soggetti con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. La misura del contributo è progressivamente ridotta al crescere del valore dell'ISEE, secondo criteri di gradualità e proporzionalità. In caso di più *caregiver* il contributo è ripartito proporzionalmente, tenendo conto del carico di cura di cui all'articolo 2, comma 5, e dell'ISEE di ciascun *caregiver*.

4. Il diritto al contributo per il *caregiver* familiare decorre dal primo giorno del mese successivo all'avvio della procedura telematica di cui all'articolo 4, comma 2. Il diritto al contributo cessa nel caso di:

- a) decesso della persona assistita;
- b) sostituzione o revoca del *caregiver*;
- c) perdita dei requisiti di cui al comma 1;
- d) rinuncia da parte del *caregiver*.

5. Tenuto conto che il reddito di cura di cui al presente articolo costituisce il riconoscimento economico dell'attività di assi-

stenza svolta e non una misura di sostegno al reddito, il contributo medesimo è compatibile:

a) con l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché con ogni altra prestazione economica riconosciuta alla persona con disabilità in ragione della sua condizione di non autosufficienza;

b) con i permessi e i congedi previsti dagli articoli 33 e 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) con l'Assegno di inclusione e con altri strumenti di sostegno al reddito o di inclusione e tirocinio sociale di carattere nazionale, regionale o locale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto in materia di esclusione ai fini della formazione del reddito imponibile e del calcolo dell'Isee.

6. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse, pari a 496,10 milioni di euro per l'anno 2027, 502,74 milioni di euro per l'anno 2028, 502,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 501,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

Art. 13-bis.

(Tutela previdenziale dei caregiver familiari)

1. Ai *caregiver* familiari è riconosciuta, per il periodo di fruizione della prestazione di cui all'articolo 13, una copertura contributiva figurativa ai fini previdenziali, utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, in considerazione del carattere continuativo e usurante dell'attività di cura svolta.

2. I contributi figurativi di cui al comma 1 sono accreditati dall'INPS nella misura corrispondente al minimale contributivo previsto per gli iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, rapportato ai mesi di effettiva fruizione del Reddito di cura.

3. Il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi del comma 1 è subordinato:

a) alla prestazione continuativa dell'attività di cura e assistenza, attestata secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

b) all'assenza di attività lavorativa a tempo pieno incompatibile con l'assistenza continuativa.

4. I periodi coperti da contribuzione figurativa ai sensi del presente articolo:

a) non sono cumulabili con altra contribuzione figurativa riconosciuta a qualunque titolo per i medesimi periodi;

b) sono cumulabili con periodi di lavoro a tempo parziale compatibili con l'attività di assistenza.

5. La contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi del presente articolo non dà luogo a prestazioni previdenziali autonome, ma rileva esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. I periodi di contribuzione figurativa di cui al presente articolo concorrono prioritariamente al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dall'ordinamento, anche ai fini dell'accesso a eventuali misure di pensionamento anticipato.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le modalità di accreditamento della contribuzione figurativa;

b) i criteri di verifica della continuità dell'assistenza;

c) le ipotesi di sospensione o revoca della tutela previdenziale.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, complessivamente pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 7.

2. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura

dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028 è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore a 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al primo

periodo trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini del presente comma, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente comma da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al terzo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche di dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

4. A decorrere dall'anno 2026 sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il

30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale nonché, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative dell'Unione europea e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 2.150 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

6. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

7. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2028, l'aliquota di cui al precedente periodo è incrementata al 28 per cento».

13.1. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Reddito di cura)

1. A decorrere dall'anno 2027, per ciascun assistito, è attribuito a favore del lavoro di cura svolto dal o dai *caregiver* familiare, registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 dal mese di ottobre del 2026, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro, un contributo mensile, denominato «reddito di cura», che non concorre ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali *caregiver* familiari del figlio, il contributo è unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi.

3. L'importo del reddito di cura è determinato nella misura mensile compresa tra 600 euro e 1.200 euro, determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'intensità dell'assistenza prestata e alla situazione economica del *caregiver* familiare. Il decreto di cui al primo periodo assicura che il contributo sia riconosciuto nella misura piena, pari a 1.200 euro, ai soggetti con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. La misura del contributo è progressivamente ridotta al crescere del valore dell'ISEE, secondo criteri di gradualità e proporzionalità. In caso di più *caregiver* il contributo è ripartito proporzionalmente, tenendo conto del carico di cura di cui all'articolo 2, comma 5, e dell'ISEE di ciascun *caregiver*.

4. Il diritto al contributo per il *caregiver* familiare decorre dal primo giorno del mese successivo all'avvio della procedura telematica.

tica di cui all'articolo 4, comma 2. Il diritto al contributo cessa nel caso di:

- a) decesso della persona assistita;
- b) sostituzione o revoca del *caregiver*;
- c) perdita dei requisiti di cui al comma 1;
- d) rinuncia da parte del *caregiver*.

5. Tenuto conto che il reddito di cura di cui al presente articolo costituisce il riconoscimento economico dell'attività di assistenza svolta e non una misura di sostegno al reddito, il contributo medesimo è compatibile:

a) con l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché con ogni altra prestazione economica riconosciuta alla persona con disabilità in ragione della sua condizione di non autosufficienza;

b) con i permessi e i congedi previsti dagli articoli 33 e 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) con l'Assegno di inclusione e con altri strumenti di sostegno al reddito o di inclusione e tirocinio sociale di carattere nazionale, regionale o locale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto in materia di esclusione ai fini della formazione del reddito imponibile e del calcolo dell'ISEE.

6. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse pari a 496,10 milioni di euro per l'anno 2027, 502,74 milioni di euro per l'anno 2028, 502,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 501,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 14. Con de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

Conseguentemente all'articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 514 milioni di euro per l'anno 2027 e in 520 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e quanto agli ulteriori oneri, a decorrere dall'anno 2027 e dall'anno 2028, tramite corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.2. Conte, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al fine di riconoscere i diritti soggettivi, di garantire una sussistenza economica autonoma, di migliorarne la qualità della vita con particolare riferimento alle problematiche relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le

pari opportunità, al *caregiver* familiare è attribuita un'indennità mensile.

13.3. Ciani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorarne la qualità della vita e l'inclusione nel contesto sociale, al *caregiver* familiare avente i requisiti di elevato carico assistenziale documentato nell'ambito del PAI e del progetto di vita e con un ISEE non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo di natura economica commisurato all'impegno di cura e assistenza definito nel progetto di vita o nel PAI erogato con cadenza mensile, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini della componente reddituale e patrimoniale dell'ISEE.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 5 *con le seguenti:* di cui ai commi 5 e 5-bis *e sostituire le parole:* massimo trimestrale di 1.200 *con le seguenti:* minimo trimestrale di 1.500;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 940 milioni di euro annui;

all'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, comma 731, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , nel 24,00 per cento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 e nel 26,00 per cento a decorrere dal 1° luglio 2026 ».

13.4. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorarne la qualità della vita e l'inclusione nel contesto sociale, al *caregiver* familiare avente i requisiti di elevato carico assistenziale documentato nell'ambito del PAI e del progetto di vita e con un ISEE non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo di natura economica commisurato all'impegno di cura e assistenza definito nel progetto di vita o nel PAI erogato con cadenza mensile, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini della componente reddituale e patrimoniale dell'ISEE.

13.5. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'anno 2027 *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13.6. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'anno 2027 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2027.

13.7. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, sopprimere le parole: comma 5, lettera a).

* 13.8. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

* 13.9. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , per ciascun assistito,.

13.10. Ciani.

Al comma 1, sostituire le parole da: , registrato nella *fino a:* non superiore a 15.000 *con le seguenti:* fino a un massimo di due, registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 dal mese di ottobre del 2026, che non svolga attività

lavorativa ovvero la svolga entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il contributo ai caregiver con valori ISEE sino a 15.000 euro è determinato ogni trimestre in misura indipendente dall'ISEE. Quello ai caregiver con valori ISEE superiori a 15.000 euro e pari o inferiori a 25.000 euro è pari a quello determinato per i valori ISEE sino a 15.000 euro moltiplicato per la differenza tra 25.000 e il valore ISEE e diviso per 10.000. Al fine di consentire la determinazione dell'importo trimestrale di cui ai primi due periodi, l'INPS comunica al citato Dipartimento, entro i primi dieci giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto rapportati al numero di giorni per i quali è stato maturato il diritto nel trimestre di riferimento.

13.11. Cappellacci, Vietri, Loizzo, Brambilla, Bagnasco, Ciancitto, Giagoni, Benigni, Gabellone, Matone, Patriarca, Lancellotta, Pretto, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Montaruli.

Al comma 1, sopprimere le parole: dal mese di ottobre 2026.

13.12. Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro.

Al comma 1, sopprimere le parole: che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui *e sostituire le parole:* 15.000 euro *con le seguenti:* 30.000 euro.

13.13. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 1, sopprimere le parole: che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

13.14. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, dopo le parole: attività lavorativa *aggiungere le seguenti:* qualora in sede di Valutazione multidimensionale per il progetto di vita e PAI emerga un carico assistenziale tale da non consentire il mantenimento di una attività lavorativa.

13.15. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero la svolga entro il limite massimo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* che superi, su base annua, l'importo lordo previsto per le attività di prestazione occasionale, con ISEE non superiore a alla soglia prevista per il riconoscimento dell'Assegno unico e universale (Auu), un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini delle componenti reddituale e patrimoniale dell'ISEE. Il richiedente ha la facoltà di scegliere tra ISEE ordinario e ristretto, optando per quello più favorevole.

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le risorse affluite al Fondo integrativo volontario di cui all'articolo 13-*bis* concorrono, nei limiti della relativa disponibilità, al finanziamento di una quota integrativa del contributo di cui al comma 1 ovvero all'estensione della platea secondo quanto previsto dal comma 3-*ter*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-ter. In via integrativa e subordinatamente alla disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 13-*bis*, il contributo può essere riconosciuto anche al caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), secondo modalità e criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, ferma restando la priorità degli aventi diritto di cui al comma 1.

3-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, l'INPS comunica al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, entro i primi 10 giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, oltre al numero degli aventi diritto

di cui al comma 1, anche il numero delle domande ammissibili ai sensi del comma 3-ter e l'ammontare delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 13-bis.;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Resta fermo che il beneficio di cui al comma 1 è da intendersi quale aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi in favore dei *caregiver* familiari da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali, unitamente ad ulteriori ed eventuali misure ed agevolazioni;

dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo integrativo volontario per il contributo ai caregiver familiari)

1. È istituito presso l'Inps un Fondo integrativo volontario destinato a concorrere al finanziamento, in via aggiuntiva rispetto alle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del contributo di cui all'articolo 13, secondo i criteri stabiliti dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo.

2. Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi volontari:

a) dei lavoratori dipendenti, attivati su base di adesione individuale espressa, mediante delega alla trattenuta in busta paga;

b) dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ivi inclusi gli iscritti alle Casse privatizzate, mediante versamenti facoltativi secondo modalità compatibili con i rispettivi ordinamenti;

c) da donazioni e contribuzioni liberali di soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. Le risorse del Fondo sono vincolate prioritariamente:

a) al finanziamento dell'estensione di cui all'articolo 13, comma 3-ter;

b) in subordine, all'integrazione dell'importo del contributo di cui all'articolo

13, comma 1, nei limiti e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 3.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) le modalità di adesione, variazione e revoca della contribuzione volontaria;

b) gli importi minimi e massimi della contribuzione e le modalità di versamento;

c) la contabilità separata, la rendicontazione e la pubblicità dei dati aggregati;

d) le modalità tecniche di impiego del Fondo in coerenza con l'articolo 13.

5. I contributi di cui al presente articolo hanno natura facoltativa e non costituiscono prelievo obbligatorio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.17. Faraone.

Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero la svolga entro il limite massimo fino alla fine del comma con le seguenti: o che non superi, su base annua, l'importo lordo previsto per le attività di prestazione occasionale, con ISEE non superiore alla soglia prevista per il riconoscimento dell'Assegno unico e universale (Auu), un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini delle componenti reddituale e patrimoniale dell'ISEE. Il richiedente ha la facoltà di scegliere tra ISEE ordinario e ristretto, optando per quello più favorevole.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 13, comma 5, sostituire le parole: pari a 248,05 milioni di euro per l'anno 2027, 251,37 milioni di euro per l'anno 2028, 251,17 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, *con le seguenti*: pari a 748,05 milioni di euro per l'anno 2027, 751,37 milioni di euro per l'anno 2028, 751,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 750,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

all'articolo 14:

al comma 1, alinea, sostituire le parole: in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti*: in 757 milioni di euro per l'anno 2027, e in 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.16. Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero la svolta entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui *con le seguenti*: o che svolga un'attività lavorativa che non superi, su base annua, l'importo lordo previsto per le attività di prestazione occasionale.

13.18. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a 15.000 euro *con le seguenti*: che verrà annualmente indicato dall'INPS.

13.19. Ciani.

Al comma 1, sostituire le parole: 15.000 euro *con le seguenti*: 30.000 euro.

13.20. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, sostituire le parole: trimestrale posticipata *con la seguente*: mensile.

13.21. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, sopprimere le parole: e patrimoniale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è modificata la normativa vigente in tema di ISEE al fine di disciplinare, altresì, il mancato concorso del contributo al fine del calcolo della componente patrimoniale.

13.22. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite *pro capite* massimo trimestrale di 1.200 euro *con le seguenti*: individuato nel limite *pro capite* minimo trimestrale di 1.200 euro, al fine di assicurare maggiore equità nell'accesso alla misura e garantire un sostegno economico certo, stabile e adeguato ai *caregiver* familiari.

13.23. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e nel limite *pro capite* massimo trimestrale di 1.200 euro.

13.24. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Al comma 3, sostituire le parole: nel limite *pro capite* massimo trimestrale di 1.200 euro *con le seguenti*: nel limite *pro capite* massimo di 3.600 euro.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 13, al comma 5, sostituire le parole: pari a 248,05 milioni di euro per l'anno 2027, 251,37 milioni di

euro per l'anno 2028, 251,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, con le seguenti: pari a 748,05 milioni di euro per l'anno 2027, 751,37 milioni di euro per l'anno 2028, 751,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 750,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

all'articolo 14, comma 1:

all'alinea, le parole: in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, *sono sostituite dalle seguenti:* in 757 milioni di euro per l'anno 2027, e in 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.25. Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: massimo trimestrale *con le seguenti:* minimo trimestrale.

13.27. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del trimestre successivo *con le seguenti:* del mese successivo.

13.28. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: caregiver *aggiungere la seguente:* familiare.

Conseguentemente, alla lettera d), dopo la parola: caregiver *aggiungere la seguente:* familiare.

13.29. Ciani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2027 è attribuito a favore del caregiver familiare avente i requisiti di elevato carico assistenziale documentato nell'ambito del Progetto di vita o del PAI, nonché ISEE familiare e reddito personale conformi a quanto previsto per l'assegno di inclusione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, priorità di accesso nell'assegno di inclusione.

13.30. Girelli, Furfaro, Malavasi, Filippin.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il riconoscimento dell'indennità mensile di cui al comma 1 comprende anche il riconoscimento di contributi previdenziali idonei al raggiungimento della pensione di anzianità. I contributi di cui al primo periodo e quelli eventualmente versati dal caregiver familiare per attività lavorative di qualsiasi natura sono cumulabili.

13.31. Ciani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Resta fermo che il beneficio di cui al comma 1 è da intendersi quale aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi in favore dei caregiver familiari da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali, unitamente ad ulteriori ed eventuali misure ed agevolazioni.

* **13.33.** Zanella.

* **13.34.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo integrativo per l'integrazione del contributo ai caregiver familiari)

1. Ai fini dell'integrazione del contributo di cui all'articolo 13, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, a decorrere dall'anno 2027, il « Fondo integrativo per l'integrazione del contributo ai caregiver familiari prevalenti inoccupati », per il trasferimento all'INPS.

2. Il Fondo è alimentato da donazioni e contributi liberali di soggetti privati, nel rispetto della normativa vigente. A tali donazioni non si applica l'articolo 793 del Codice civile.

3. L'Inps integra il Fondo ad esso trasferito con i contributi volontari dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni INPS. I contributi sono attivati a seguito di adesione volontaria, previa indicazione dell'importo e dell'eventuale frequenza mensile, e ritenuti dal datore di lavoro in busta paga.

4. Alle donazioni e ai contributi di cui ai commi 2 e 3 non si applicano le seguenti disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- a) articolo 10, comma 1, lettere e) e g);
- b) articolo 51, comma 2, lettera a);
- c) articolo 54, comma 2, lettera a);
- d) articolo 95, comma 1;
- e) articolo 100, commi 1 e 2.

5. Sulle donazioni e sui contributi di cui ai commi 2 e 3 non è dovuta l'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

6. Le somme disponibili sul Fondo ai sensi del comma 2 sono trasferite all'INPS entro i primi dieci giorni del secondo, del terzo e del quarto trimestre; l'INPS ne comunica l'ammontare, unitamente a quello di cui al comma 3 relativo al trimestre precedente, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la medesima comunicazione di cui all'articolo 13, affinché il Dipartimento ne tenga conto nella determinazione dell'importo del contributo.

7. Non si tiene conto dell'integrazione di cui al presente articolo al fine del rispetto del limite *pro capite* massimo trimestrale del contributo di cui all'articolo 13.

8. Le somme riscosse a seguito dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al Fondo.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, corredato da una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) il termine annuale per i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di cui al comma 2, al fine dell'utilizzo entro il medesimo esercizio finanziario;

b) le modalità di versamento delle donazioni e dei contributi di cui al comma 2;

c) le modalità di adesione, variazione e revoca della contribuzione volontaria di cui al comma 3;

d) la pubblicità dei dati aggregati relativi alle fonti di alimentazione del Fondo.

10. Alla quota del Fondo di cui al comma 2, lettera a), si applica, a decorrere dall'anno 2030, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13.01. Vietri, Loizzo, Patriarca, Brambilla, Ciancitto, Giagoni, Bagnasco, Gabbellone, Matone, Benigni, Lancellotta, Pretto, Cappellacci, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Panizzut, Montaruli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Tutele previdenziali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini le tutele previdenziali riconosciute al *caregiver* familiare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire al *caregiver* familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, a vari fini pensionistici, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura, a decorrere dal momento del riconoscimento;

b) in alternativa, alla tutela prevista dalla lettera a), dare facoltà al *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge di optare per un'indennità da corrispondere secondo criteri, modalità ed entità determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

c) prevedere che la copertura dei contributi figurativi di cui alla lettera a) sia riconosciuta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il Ministro per la famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

d) prevedere che i contributi figurativi di cui alle lettere precedenti, se superiori alle sei annualità, si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi;

e) prevedere che se durante il periodo di svolgimento dell'attività di cura ed assistenza, il *caregiver* familiare matura altri contributi, questi deve scegliere quali contributi far valere per il periodo in questione, al fine del raggiungimento dei trenta anni di contributi totali di cui ai fini della precedente lettera. In ogni caso, i contributi non sono cumulabili se riferiti al medesimo periodo temporale;

f) prevedere che i genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefici:

1) contributi figurativi, ai fini dei benefici di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;

2) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, fino ad un limite di sessanta mesi;

g) prevedere che, in ogni caso, i genitori di figli con disabilità in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e titolari dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18,

o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui alle precedenti lettere, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico INPS maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di assistenza svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico INPS nel caso di attività di assistenza svolta per un periodo superiore ai quindici anni;

h) prevedere che il riconoscimento di *caregiver* familiare costituisce condizione di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

* **13.03.** Faraone.

* **13.04.** Zanella.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Tutele previdenziali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini le tutele previdenziali riconosciute al *caregiver* familiare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire al *caregiver* familiare, di cui all'articolo 2 della presente legge, a fini pensionistici, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura, a decorrere dal momento del riconoscimento;

b) prevedere che la copertura dei contributi figurativi di cui alla lettera *a)* sia riconosciuta secondo modalità definite con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il Ministro per la famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

c) prevedere che i contributi figurativi di cui alla lettera *a)*, se superiori alle sei annualità, si sommino a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi;

d) prevedere che se durante il periodo di svolgimento dell'attività di cura ed assistenza, il *caregiver* familiare matura altri contributi, questi deve scegliere quali contributi far valere per il periodo in questione, al fine del raggiungimento dei trenta anni di contributi totali di cui ai fini della lettera *c)*. In ogni caso, i contributi non sono cumulabili se riferiti al medesimo periodo temporale;

e) prevedere che i genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefici:

1) contributi figurativi, ai fini dei benefici di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del presente comma, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;

2) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompa-

mento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, fino ad un limite di sessanta mesi;

f) prevedere che, in ogni caso, i genitori di figli con disabilità in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e titolari dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui alle precedenti lettere, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico INPS maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di assistenza svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico INPS nel caso di attività di assistenza svolta per un periodo superiore ai quindici anni;

g) prevedere che il riconoscimento di *caregiver* familiare costituisce condizione di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13.05. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Tutela previdenziale dei caregiver familiari)

1. Ai *caregiver* familiari è riconosciuta, per il periodo di fruizione della prestazione di cui all'articolo 13, una copertura contributiva figurativa ai fini previdenziali, utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, in considerazione del carattere continuativo e usurante dell'attività di cura svolta.

2. I contributi figurativi di cui al comma 1 sono accreditati dall'INPS nella misura

corrispondente al minimale contributivo previsto per gli iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, rapportato ai mesi di effettiva fruizione del Reddito di cura.

3. Il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi del comma 1 è subordinato:

a) alla prestazione continuativa dell'attività di cura e assistenza, attestata secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

b) all'assenza di attività lavorativa a tempo pieno incompatibile con l'assistenza continuativa.

4. I periodi coperti da contribuzione figurativa ai sensi del presente articolo:

a) non sono cumulabili con altra contribuzione figurativa riconosciuta a qualunque titolo per i medesimi periodi;

b) sono cumulabili con periodi di lavoro a tempo parziale compatibili con l'attività di assistenza.

5. La contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi del presente articolo non dà luogo a prestazioni previdenziali autonome, ma rileva esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. I periodi di contribuzione figurativa di cui al presente articolo concorrono prioritariamente al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dall'ordinamento, anche ai fini dell'accesso a eventuali misure di pensionamento anticipato.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le modalità di accreditamento della contribuzione figurativa;

b) i criteri di verifica della continuità dell'assistenza;

c) le ipotesi di sospensione o revoca della tutela previdenziale.

13.06. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare di cui all'articolo 2 sono riconosciuti contributi figurativi nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, commisurati al ruolo svolto e all'impegno assistenziale risultante dal piano assistenziale individuale e dai suoi successivi aggiornamenti, come accertato dai servizi competenti. Tali contributi sono cumulabili con quelli derivanti da eventuali attività lavorative, a prescindere dalla loro natura.

2. Al *caregiver* familiare è riconosciuto il diritto di accedere al pensionamento anticipato, considerate le particolari condizioni usuranti dell'attività di cura che determinano un'aspettativa di vita ridotta.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

13.07. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Tutela previdenziale del *caregiver* familiare)

1. L'attività di cura e assistenza prestata dal *caregiver* familiare, certificata ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuta quale attività di particolare valore sociale e meritevole di tutela ai fini previdenziali.

2. Per i *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), è riconosciuta, a domanda, la copertura di periodi di contribuzione figurativa fino a un massimo di cinque anni, calcolata sulla base della retribuzione media percepita nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'assistenza o, in assenza, sul minimale contributivo.

3. Ai *caregiver* dei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere b) e c), è ricono-

sciuta contribuzione figurativa proporzionale al carico assistenziale certificato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I periodi di assistenza certificata non rilevano ai fini della riduzione dell'anzianità contributiva e sono neutralizzati ai fini del calcolo dei requisiti per il pensionamento anticipato.

5. È ammesso il riscatto, con onere ridotto del 50 per cento, di ulteriori periodi di assistenza certificata eccedenti il limite di cui al comma 2, secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito Fondo per la tutela previdenziale dei *caregiver* familiari nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

13.09. Ciani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Tutela previdenziale dei *caregiver* familiari)

1. Ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto il diritto di accedere al pensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di trenta anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, o al compimento di sessanta anni di età anagrafica e al raggiungimento di almeno venti anni di attività di *caregiver* familiare, considerate le particolari condizioni usuranti dell'attività di *caregiver* familiare che determinano un'aspettativa di vita ridotta.

13.010. Serracchiani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

1. Lo Stato promuove campagne d'informazione e sensibilizzazione sul valore

sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, anche al fine di sostenere una applicazione unitaria, uniforme e integrata nell'intero territorio nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13.012. Zanella.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Relazione)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, verifica gli effetti e le criticità derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge e l'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della medesima legge.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13.013. Zanella.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.

Art. 13-bis.

(Relazione alle Camere, valutazione di impatto normativo e rilevazioni statistiche)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

3. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura svolta dai *caregiver* familiari, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono inseriti specifici quesiti nel campo di osservazione del censimento generale della popolazione e l'Istituto nazionale di statistica effettua rilevazioni quantitative e qualitative mirate ad approfondire aspetti rilevanti ai fini dell'adeguamento della normativa in materia di *caregiver* familiari.

13.014. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Monitoraggio e relazione alle Camere)

1. Il Governo presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente dati quantitativi e qualitativi sull'applicazione delle disposizioni, sul numero di *caregiver* riconosciuti, sull'accesso ai benefici economici e previdenziali e sulle misure di conciliazione, nonché una valuta-

zione dell'impatto e delle eventuali criticità.

13.015. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, in materia di prestazioni del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « cinque anni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

b) alla lettera b), le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

13.016. Serracchiani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modificazioni alla legge 3 marzo 2009, n. 18)

1. All'articolo 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei caregiver familiari e lo stato di attuazione degli interventi a sostegno degli stessi; ».

13.017. Brambilla, Vietri, Loizzo, Patriarca, Ciancitto, Giagoni, Bagnasco, Gabellone, Matone, Benigni, Lancellotta, Pretto, Cappellacci, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

ART. 14.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 940 milioni di euro annui, cui si provvede mediante risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

2-bis. Fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 940 milioni di euro annui, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea.

14.1. Malavasi, Girelli, Filippin, Furfaro, Ciani.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 940 milioni di euro annui, cui si provvede mediante le risorse derivanti dal comma 2-bis.

2-bis. All'articolo 1, comma 731, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e nel 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , nel 24 per cento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 e nel

26 per cento a decorrere dal 1° luglio 2026 ».

14.2. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 940 milioni di euro annui, cui si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, retribuzioni, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 940 milioni di euro.

14.3. Malavasi, Girelli, Filippin, Furfaro, Ciani.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 940 milioni di euro annui, cui si provvede mediante ulteriori misure di entrata derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale pari a 940 milioni di euro annui.

14.4. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

ART. 15.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Restano ferme le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella materia ovvero la possibilità per le regioni e per le province autonome di adottare misure integrative e ulteriori sostegni anche di natura economica, purché compatibili con il quadro nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

15.1. Il Relatore.

Al comma 1 dopo le parole: competenze regionali aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero la possibilità per le regioni di adottare misure integrative e ulteriori sostegni anche di natura economica, purché compatibili con il quadro nazionale.

15.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, dopo le parole: competenze regionali aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

15.3. Gebhard, Schullian, Steger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Restano ferme le disposizioni regionali che prevedono condizioni di sostegno per il *caregiver* familiare. Le misure della presente legge sono da intendersi in-

tegrative alle misure previste dalle normative regionali.

15.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Restano ferme le disposizioni regionali che prevedono misure, servizi e politiche di sostegno al *caregiver* familiare. Le misure della presente legge sono da intendersi integrative alle misure previste dalle normative regionali.

* **15.5.** Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro.

* **15.6.** Boscaini.

Al comma 3, capoverso lettera h-bis), sostituire le parole: carico assistenziale relativamente al numero di ore con la seguente: impegno.

15.7. Ciani.

Al comma 4, sostituire le parole: carico assistenziale relativamente al numero di ore con la seguente: impegno.

15.8. Ciani.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale del professor Giuliano Vosa, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4)	146
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato e CNA, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4) ...	146

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	146
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	152
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici. C. 1786 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	146
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	153

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell'onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui al suo allegato I. COM(2025) 1023 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	147
<i>ALLEGATO 3 (Documento approvato)</i>	154
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2026) 102 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale del professor Giuliano Vosa, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato e CNA, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 19.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 1716 e abb., recante « Delega al Governo per il riordino delle

funzioni e dell'ordinamento della polizia locale ».

Evidenzia che il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni per il conferimento della delega e per l'esercizio della stessa.

L'articolo 2 elenca i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega relativi alle funzioni fondamentali della polizia locale.

L'articolo 3 elenca invece i principi e i criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina, tra i quali rilevano, in particolare: l'attribuzione agli agenti di polizia locale della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e i requisiti di accesso alla relativa qualifica; la disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato; la disciplina dell'armamento individuale e di reparto e la disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi.

L'articolo 4 individua i principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale.

L'articolo 5 reca infine disposizioni di carattere finanziario.

Alla luce di quanto esposto, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici.

C. 1786 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame, costituita da un unico articolo, introduce, nella disciplina relativa ai veicoli fuori uso di cui al decreto legislativo n. 209 del 2003, una disposizione finalizzata a consentire la messa di veicoli fuori uso o parti di essi a disposizione di alcuni istituti scolastici – in particolare si tratta di istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori – esclusivamente per fini didattici.

Sottolinea che il provvedimento riguarda un aspetto specifico dell'attività didattica nelle scuole tecniche, relativo all'uso di veicoli dismessi da parte di studenti futuri autoriparatori per finalità di formazione, anche allo scopo di fronteggiare la carenza di manodopera specializzata, tema di particolare rilievo per le imprese del settore dell'autoriparazione.

Fatte queste necessarie premesse, rileva che il provvedimento in esame introduce una modifica alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 209 del 2003, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. Nello specifico, si dispone l'inserimento all'articolo 7 del comma 2-*ter*, finalizzato a consentire che veicoli fuori uso – o loro parti – siano messi a disposizione delle istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori per sole finalità didattiche, prevedendo quindi una speciale deroga alle regole sullo smaltimento dei macchinari in disuso, che di norma costituiscono rifiuti speciali. Viene inoltre stabilito che tale messa a disposizione potrà avvenire: nei limiti di un solo veicolo fuori uso per ciascuna istituzione scolastica; secondo i tempi e le modalità stabiliti, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con un apposito decreto ministeriale, emanato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003.

Non rinvenendo disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, for-

mula una proposta di nulla osta (*vedi allegato 2*).

Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 19.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 19.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell'onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui al suo allegato I.

COM(2025) 1023 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 3*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2026) 102 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di direttiva in esame è volta a stabilire norme minime comuni agli Stati membri per la definizione dei reati in materia di armi da fuoco e delle relative sanzioni per migliorare la cooperazione transfrontaliera in tale settore e per istituire un insieme minimo di dati sui sequestri delle armi da fuoco.

Ricorda, in via preliminare, che la proposta – prima iniziativa legislativa a essere adottata nell'ambito della Strategia europea di sicurezza interna « ProtectEU » – si colloca nel percorso di attuazione della Convenzione Onu contro la criminalità organizzata (UN Firearms Protocol), già ratificata dall'UE nel 2014.

Ritiene che si tratti di una tematica molto importante, ossia quella del contrasto al traffico di armi da fuoco illegali, che, come è noto, costituiscono una minaccia diretta alla sicurezza dei cittadini europei, fungendo da catalizzatore per la criminalità organizzata (traffico di droga, estorsioni, rapine a mano armata) e il terrorismo.

Evidenzia che la Commissione europea fonda il suo convincimento su alcuni dati riportati nella relazione illustrativa della proposta e nella relativa valutazione di impatto, secondo cui la diffusione di armi illegali è in aumento e la loro crescente disponibilità ha portato a un incremento di episodi di violenza in molte città europee, coinvolgendo sempre più spesso i giovani sia come vittime sia come autori.

Secondo i dati riportati, la violenza con armi da fuoco provoca infatti ogni anno circa 1.341 morti e circa 5 mila feriti, anche se non è sempre possibile stabilire se tali incidenti siano avvenuti con l'uso di armi da fuoco legali o illegali.

La necessità dell'intervento normativo in esame, secondo la Commissione europea, discende dal fatto che non esistono ancora norme dell'UE in materia di reati connessi alle armi da fuoco.

Il quadro normativo in materia comprende, infatti, la direttiva sulle armi da fuoco e il regolamento (di rifusione) sull'importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, che stabiliscono, rispettivamente, norme minime comuni sull'acquisizione, detenzione e scambio commerciale di armi da fuoco per uso civile all'interno dell'UE, nonché l'obbligo di ottenere autorizzazioni all'importazione e all'esportazione per il trasferimento di armi da fuoco attraverso la frontiera dell'UE da e verso Paesi terzi.

L'intervento legislativo ha, secondo la Commissione europea, un obiettivo generale, ossia quello di rafforzare la protezione dei cittadini dell'UE armonizzando la risposta penale al traffico illecito di armi da fuoco, colmando le lacune normative tra gli Stati membri e adattando la legislazione alle nuove sfide tecnologiche, e una serie di obiettivi specifici ad esso direttamente riconducibili: 1) agevolare le indagini e l'azione penale nel settore; 2) garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i reati interessati dalla proposta di direttiva; 3) migliorare la cooperazione tra le autorità di contrasto e giudiziarie coinvolte; 4) effettuare una raccolta armonizzata dei dati sui reati connessi alle armi da fuoco.

Prima di illustrare i principali contenuti della proposta in esame, riporta, in estrema sintesi, le motivazioni poste dalla Commissione europea alla base dell'iniziativa, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio RUE per approfondimenti.

Anzitutto, la Commissione europea osserva che l'UE non ha ancora adottato uno strumento legislativo specifico per criminalizzare le condotte di fabbricazione e traf-

fico illecito di armi da fuoco, come invece imposto dal Protocollo ONU.

In secondo luogo, ritiene che la cooperazione giudiziaria, ritenuta necessaria per combattere un fenomeno come il traffico d'armi intrinsecamente transfrontaliero, risulta ostacolata da una serie di fattori, come la mancanza della doppia incriminazione, la diversità di requisiti di punibilità delle condotte penalmente rilevanti ovvero l'eterogeneità di sanzioni applicabili e, infine, la disparità nella priorità attribuita e nelle risorse allocate per la lotta ai reati tra gli Stati membri. Inoltre, anche la mancanza di dati e di statistiche armonizzate e complete sui sequestri e sulle indagini rende difficile la cooperazione.

Infine, secondo la Commissione europea, ad aggravare il quadro attuale concorrono la diffusione di nuove tecnologie, come la stampa 3D, per la produzione di armi, e l'ampio *surplus* di armi accumulate nell'ambito del conflitto in Ucraina, che rischierà di alimentare, al termine delle ostilità, il mercato nero europeo di armi illegali.

Rinviano per approfondimenti al dossier predisposto dal Servizio RUE, si limita a ricordare che la Commissione europea ha svolto una valutazione di impatto sulla proposta e ha valutato quattro opzioni strategiche, che si distinguono per il grado di incisività dell'intervento prospettato. La Commissione europea ha optato per la terza opzione strategica, che combina misure legislative e non, che fornisce anche chiarimenti su come reati più ampi – connessi alle armi da fuoco – si inseriscano nell'ambito dei reati principali. L'azione legislativa è, in questa opzione, integrata da misure non legislative a sostegno.

Sul fronte degli oneri previsti, i costi calcolati dalla Commissione europea riguarderebbero principalmente la necessità di personale aggiuntivo negli Stati membri per far fronte al potenziale aumento del numero di casi di indagini e azione penale legati ai reati connessi alle armi da fuoco. Tali costi sono stati quantificati complessivamente in circa 4 milioni di euro l'anno per tutti gli Stati membri per almeno i primi cinque anni.

La Commissione europea informa di aver ampiamente consultato i portatori di interessi. Segnala alcuni importanti elementi emersi dal processo di consultazione, che ha, anzitutto, messo in luce il generale sostegno degli Stati membri a un'iniziativa legislativa volta ad armonizzare varie definizioni, compresa la configurazione come reato della creazione, detenzione e diffusione illecite di materiali progettuali per la stampa 3D.

Anche le autorità pubbliche si sono espresse a sostegno di un'iniziativa di tipo legislativo.

Prima di passare al contenuto della proposta, ricorda che nell'ordinamento italiano il traffico di armi da fuoco è regolato da leggi speciali, in particolare la legge n. 895 del 1967, la legge n. 110 del 1975 e la legge n. 185 del 1990, che recano una pluralità di fattispecie penali. Il codice penale integra poi il quadro sanzionatorio con fattispecie di natura contravvenzionale.

Ciò premesso, passa quindi all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti.

La proposta consta complessivamente di 24 articoli, mediante i quali, tra l'altro, si prevede:

la classificazione come reato dei seguenti atti intenzionali: fabbricazione, assemblaggio, traffico, detenzione di armi da fuoco a partire da componenti oggetto di traffico illecito oppure senza marcatura oppure senza la necessaria autorizzazione; l'alterazione illecita delle marcature delle armi da fuoco; la creazione, l'acquisizione, il possesso o la condivisione di un *file* di modellazione senza autorizzazione (articolo 3);

l'istituzione di un quadro sanzionatorio ove, per le persone fisiche, si individuano i limiti minimi di pena massima, sia per la reclusione sia per le sanzioni pecuniarie (articolo 5);

la responsabilità delle persone giuridiche per le fattispecie di reato oggetto della proposta (articoli 6 e 7);

un insieme di misure minime necessarie in materia di circostanze aggravanti e attenuanti (articoli 8-9);

l'adozione di termini minimi di prescrizione per i reati oggetto della proposta, ai quali gli Stati membri possono derogare, prevedendo termini inferiori, solo ove tale termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti (articolo 12);

il rafforzamento degli strumenti investigativi (articolo 10), previsione di formazione specializzata periodica per i soggetti istituzionali coinvolti nel contrasto e nella prevenzione del traffico illecito di armi da fuoco (articolo 14), istituzione di un sistema di registrazione delle armi da fuoco sequestrate (articolo 17);

l'istituzione di un punto focale nazionale Armi da fuoco per coordinare le autorità competenti in materia a livello nazionale (articolo 15) nonché strumenti di cooperazione tra Stati membri, Commissione europea e altri organi dell'Unione per i reati di dimensione transfrontaliera (articolo 16);

disposizioni in materia di giurisdizione volte a garantire che ciascuno Stato membro istituisca la propria giurisdizione per i reati disciplinati dalla proposta e informi la Commissione qualora decida di estendere tale giurisdizione a casi specifici in cui il reato è commesso al di fuori del proprio territorio (articolo 14);

la raccolta di dati statistici (articolo 18);

il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nella proposta (articolo 19).

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 83, para-

grafi 1 e 2 del TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire, mediante direttive, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, quali il traffico di armi.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto necessario per colmare, innanzitutto, le lacune esistenti nelle modalità di attuazione del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco negli Stati membri. Secondo la Commissione europea, inoltre, l'intervento dell'UE è necessario in quanto il traffico di armi da fuoco illegali, che sono spesso di provenienza estera e in transito attraverso gli Stati membri, presenta una caratterizzazione transfrontaliera che non rende efficace un'azione isolata degli Stati membri.

Inoltre, il quadro penale che disciplina i reati connessi all'uso di armi da fuoco risulta, secondo la Commissione europea, frammentato a livello dell'UE, in punto sia di definizione delle fattispecie di reato sia di definizione del quadro sanzionatorio.

Infine, l'intervento appare necessario per migliorare le indagini e le azioni penali in tale ambito attraverso una maggiore cooperazione transfrontaliera al fine di ridurre la violenza connessa alle armi da fuoco.

Sul piano del valore aggiunto, secondo la Commissione europea solo un'azione a livello dell'UE può condurre alla definizione di un quadro comune con livelli minimi di protezione armonizzata.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte tengono conto delle tradizioni nazionali nell'ambito trattato, in particolare nella considerazione riservata al requisito del dolo quale elemento soggettivo delle fattispecie di reato delineate. A suo avviso, andrà verificato con attenzione l'impatto in termini di costi, verificando le stime della Commissione europea.

La proposta segue la procedura legislativa ordinaria e l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato ceco, polacco, romeno ed italiano, da parte del Bundesrat tedesco, della Camera dei deputati del Lussemburgo e da parte del Parlamento finlandese e lettone. L'esame risulta invece concluso da parte del Parlamento svedese.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 20 maggio, propone di procedere alle audizioni già richieste da alcuni gruppi, auspicando la più ampia partecipazione dei componenti della Commissione.

Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la rela-

zione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento
della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1716 e abb., recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici. C. 1786 e abb.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1786 e abb., recante modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici;

tenuto conto che la proposta di legge, introducendo il comma *2-ter* all'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003, interviene sulla normativa nazionale di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

rilevato che la disposizione prevede una specifica deroga alle ordinarie proce-

dure di smaltimento per soli fini didattici, subordinando la messa a disposizione dei veicoli al rispetto delle misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e demandando a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative, garantendo così la coerenza con il quadro normativo a tutela dell'ambiente;

rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia alcun profilo di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell'onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui al suo allegato I. COM(2025) 1023 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell'onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui al suo allegato I (COM(2025) 1023 final):

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame delle proposte;

premesso che la proposta intende intervenire sul quadro regolatorio vigente costituito dal regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (*Medical Devices Regulation* – MDR) e dal regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (*In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation* – IVDR), al fine di correggere

criticità emerse nella fase applicativa, ridurre oneri amministrativi e migliorare la prevedibilità delle procedure di certificazione svolte dagli organismi notificati;

considerato che il settore dei dispositivi medici riveste rilievo essenziale sia per la tutela della salute pubblica e la resilienza dei sistemi sanitari, sia per la competitività industriale, la ricerca e l'innovazione dell'Unione europea;

osservato che la proposta non è accompagnata da una formale valutazione d'impatto, al pari di diverse proposte legislative presentate nell'attuale ciclo istituzionale europeo; tale omissione limita la piena apprezzabilità degli effetti economici, organizzativi e sanitari delle misure prospettate, nonché la comparazione con possibili opzioni normative alternative;

evidenziato altresì che tale scelta, operata dalla Commissione europea, rappresenta una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2: non vale a compensare l'omessa valutazione di impatto la pubblicazione un documento di lavoro dei Servizi della Commissione europea, contenente dati e stime di costo;

considerato che:

nell'attuale formulazione la proposta rimette alla Commissione il potere di ricorrere sistematicamente all'adozione di atti delegati ed esecutivi senza definire compiutamente l'ambito e la portata di tale

intervento: ciò è suscettibile di alternare l'equilibrio istituzionale tra colegislatori e Commissione europea e non consente una compiuta valutazione della proposta né sotto il profilo del rispetto dei principi sulle competenze dell'UE né con riguardo al merito;

L'articolo 56 della proposta di revisione MDR e l'articolo 51 della proposta di revisione IVDR stabiliscono che la validità dei certificati non è limitata nel tempo, salvo che l'organismo notificato ritenga necessario limitare il periodo di validità « sulla base di motivi debitamente giustificati »: prevedono, inoltre, che durante il periodo di validità del certificato l'organismo notificato debba svolgere attività di sorveglianza che include riesami periodici che tengono conto degli sviluppi dello stato dell'arte;

L'articolo 17 della proposta di revisione MDR stabilisce che un dispositivo può essere considerato monouso solo se il fabbricante può dimostrare che, per caratteristiche progettuali, materiali o biologiche, non è possibile garantire la sicurezza e la prestazione dopo il ricondizionamento e che la giustificazione fornita dal fabbricante circa l'indicazione relativa al carattere monouso è parte integrante della documentazione tecnica: in questo modo, la norma renderebbe la riprocessabilità la condizione predefinita del prodotto, rischiando di accrescere gli oneri amministrativi per i fabbricanti senza un evidente vantaggio in termini di sicurezza;

L'articolo 4 della proposta di revisione MDR e l'articolo 3 della proposta di revisione IVDR consentirebbero ad un'autorità competente di uno Stato membro di rilevare che un prodotto recante la marcatura non rientri nell'ambito di applicazione dei regolamenti MDR e IVDR e di consultare successivamente le autorità competenti degli altri Stati membri per determinare lo *status* normativo del prodotto in questione;

la proposta amplia significativamente i poteri dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), chiamata non solo a

svolgere funzioni di segretariato, ma anche a supportare le autorità competenti in ambiti quali classificazione, deroghe, valutazioni e indagini cliniche, vigilanza e sorveglianza del mercato;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta, come anche osservato dal Governo, è correttamente costituita dagli articoli 114 e 168, paragrafo 4, del TFUE;

ritenuta la proposta parzialmente conforme al principio di sussidiarietà in quanto:

la revisione dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 risulta necessaria per adeguare il quadro normativo in materia di dispositivi medici e medico-diagnostici, per il funzionamento del mercato unico, per favorire la competitività e l'innovazione e per ridurre gli oneri amministrativi per i fabbricanti; tali aspetti, per loro natura trascendono la dimensione nazionale e richiedono disciplina uniforme a livello europeo, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare divergenze regolatorie tra Stati membri;

tuttavia l'ampio ricorso al conferimento alla Commissione europea di poteri delegati ed esecutivi di cui non sono circostanziati oggetto, portata e finalità non consente, come già richiamato, una compiuta valutazione della necessità e del valore aggiunto dell'intervento normativo;

la piena coerenza della proposta con il principio di sussidiarietà postula pertanto una predeterminazione dell'ambito e della portata degli atti delegati ed esecutivi, e ciò anche al fine di garantire il pieno rispetto delle previsioni di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, nonché di salvaguardare le prerogative conferite ai parlamenti nazionali dal Protocollo n. 2;

l'estrema semplificazione dei requisiti dei dispositivi, derivante dalla rinuncia alla valutazione completa della documentazione tecnica dei dispositivi medici da parte dei fabbricanti o dalla riduzione degli *audit* di sorveglianza condotti dagli organismi notificati sui fabbricanti rischia di com-

promettere l'efficacia del sistema di salute dei pazienti;

ciò configura una parziale violazione del principio di sussidiarietà che, inteso in senso dinamico, richiede che gli elementi essenziali della materia siano regolamentati a livello unionale quando, come nel caso di specie, siano evidenti la necessità e il valore aggiunto di una disciplina comune;

considerata altresì la proposta non del tutto coerente con il principio di proporzionalità alla luce della richiamata argomentazione sull'eccessiva semplificazione dei requisiti dei dispositivi: occorre infatti che venga assicurato un adeguato bilanciamento tra le esigenze di riduzione di oneri e adempimenti, da una parte, e il mantenimento di elevati standard di sicurezza ed efficacia, a tutela della salute e sicurezza dei cittadini dell'UE, dall'altra;

ritenuto altresì opportuno valutare attentamente nel corso dei negoziati interistituzionali l'opportunità di modificare:

le disposizioni relative alla validità dei certificati e alle revisioni periodiche (di cui all'articolo 56 della proposta di revisione del MDR e all'articolo 51 della proposta di revisione IVDR), che, così come formulate, rischiano di introdurre incertezze interpretative e applicazioni non uniformi, incidendo sulla prevedibilità del sistema;

l'articolo 17 della proposta di modifica del MDR, affinché la riprocessabilità dei dispositivi non assurga ad opzione predefinita, ma si preservi la libertà di scelta in capo al fabbricante tra dispositivo monouso e dispositivo riprocessabile, nel ri-

spetto dei requisiti di sicurezza e prestazione;

le disposizioni in materia di *governance* e di *status* regolatorio dei prodotti già marcati CE (di cui all'articolo 4 nella proposta di revisione MDR, ed all'articolo 3 nella proposta di revisione IVDR), al fine di evitare che possano rimettere in discussione certificazioni già rilasciate al di fuori di casi eccezionali fondati su evidenze concrete di rischio per la salute dei pazienti: si ritiene infatti essenziale che il certificato CE continui a rappresentare l'elemento centrale del sistema, garantendo certezza giuridica e stabilità del mercato, e che eventuali interventi successivi si collochino all'interno delle procedure di sorveglianza già previste da entrambi i Regolamenti;

l'ampiezza dei poteri e del ruolo conferiti all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), che dovrebbe limitarsi ad un coordinamento di natura amministrativa, dal momento che l'eventuale trasferimento di competenze all'EMA rischia di ridurre significativamente le attività degli organismi notificati, compromettendo la loro capacità di certificare dispositivi e generando potenzialmente difficoltà nell'accesso dei dispositivi al mercato;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	157
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Mercoledì 22 aprile 2026.

Il comitato III si è riunito dalle 8.30 alle
8.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Esame e rinvio</i>)	158
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	158

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, illustra la bozza di relazione sull'attività del Comitato relativa al periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del documento all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	159
Comunicazioni del presidente	159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 9.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto nella

riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si recherà in missione, in rappresentanza della Commissione, nella regione Trentino-Alto Adige, nelle giornate del 26 e 27 aprile prossimi.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della medesima riunione, ha convenuto che una delegazione della Commissione si rechi in missione in Toscana, nelle giornate del 26 e 27 maggio prossimi, con termine per i gruppi per comunicare i commissari partecipanti, nel numero massimo di tre per la maggioranza e tre per l'opposizione, fissato a lunedì 4 maggio.

Non essendovi interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	160
Esame della proposta di relazione «La dimensione digitale della violenza contro le donne» (Relatori: on. Semenzato, sen. Leonardi, sen. D'Elia) (<i>Esame e approvazione</i>)	160
ALLEGATO (<i>Proposte di modificazione esaminate dalla Commissione</i>)	163

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza
del presidente Martina SEMENZATO.*

La seduta comincia alle 8.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione «La dimensione digitale della violenza contro le donne». (Relatori: on. Semenzato, sen. Leonardi, sen. D'Elia).

(Esame e approvazione).

Martina SEMENZATO, *presidente e relatore*, ricorda che, essendo previste vota-

zioni, all'odierna seduta non è possibile partecipare in videoconferenza.

Anche a nome delle relatrici, senatrici Leonardi e D'Elia, presenta e illustra una proposta di relazione sul tema in titolo, il cui testo è in distribuzione.

Sottolinea che nella giornata di lunedì 20 aprile scorso tale testo è stato trasmesso per posta elettronica a tutta la Commissione ed è stato pubblicato su Geocamera, applicazione accessibile a deputati e a senatori.

Fa presente, inoltre, che, facendo seguito a quanto convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato fissato alle ore 19 della stessa giornata di ieri, martedì 21 aprile, un termine per la presentazione di proposte di modificazione al testo in esame, a ulteriore perfezionamento di un elaborato che integra i contributi informalmente trasmessi in precedenza dai Gruppi alla Presidenza.

Segnala, pertanto, che sono state presentate 32 proposte di modificazione al testo, il cui fascicolo è in distribuzione che saranno poste in votazione dopo la discussione generale e prima delle dichiarazioni di voto e del voto finale sulla proposta di relazione, secondo un ordine di votazione

che segue le richieste di inserimento nel testo.

Le senatrici Elena LEONARDI (FDI), *relatore*, e Cecilia D'ELIA (PD-IDP), *relatore*, illustrano a loro volta la proposta di relazione.

Martina SEMENZATO, *presidente e relatore*, non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, avverte che, in assenza di obiezioni, la Commissione procede all'esame delle proposte di modificazione presentate.

La deputata Sara FERRARI (PD-IDP) e la senatrice Valeria VALENTE (PD-IDP) intervengono sul complesso delle proposte presentate.

Martina SEMENZATO, *presidente e relatore*, anche a nome della relatrice di maggioranza, senatrice Leonardi, esprime parere favorevole su tutte le proposte di modificazione presentate ad eccezione di quelle a prima firma Ferrari 1.11, 1.13, 1.17 e 1.30 sulle proposte di modificazione a prima firma Valente 1.20 e 1.21, su cui il parere è contrario, illustrandone le ragioni. Esprime, infine, parere favorevole sulla proposta di modificazione Ferrari 1.32 a condizione che sia riformulata sopprimendo, in fine, la parola: « gratuita », dando conto delle motivazioni.

La deputata Sara FERRARI (PD-IDP), anche a nome degli ulteriori presentatori, ritira le proposte di modificazione a sua prima firma 1.11, 1.13, 1.17 e 1.30 e accoglie la proposta di riformulazione sulla proposta di modificazione 1.32.

La senatrice Valeria VALENTE (PD-IDP), anche a nome degli ulteriori presentatori, propone una riformulazione delle proposte di modificazione a sua prima firma 1.20 e 1.21, auspicando una riconsiderazione del parere contrario espresso dalle relatrici di maggioranza.

La deputata Elena BONETTI (AZ-PER-RE) interviene sulla proposta di modifica-

zione Valente 1.20, dichiarandosi concorde con la riformulazione proposta dalla presentatrice.

Martina SEMENZATO, *presidente e relatore*, anche a nome della relatrice di maggioranza senatrice Leonardi, accoglie le riformulazioni formulate dalla senatrice Valente con riferimento alle proposte a sua prima firma 1.20 e 1.21, su cui quindi il parere è favorevole.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, le proposte di modificazione a prima firma Ferrari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15 e 1.16, le proposte di modificazione a prima firma Valente 1.18, 1.19, 1.20, come riformulata, 1.21, come riformulata, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, nonché le proposte emendative a prima firma Ferrari 1.28, 1.29, 1.31 e 1.32, come riformulata (*vedi allegato*).

Intervengono, in sede di dichiarazione di voto, le deputate Sara FERRARI (PD-IDP), Elena BONETTI (AZ-PER-RE), Annarita PATRIARCA (FI-PPE), Daniela MORFINO (M5S), Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FdI) e la senatrice Elena TESTOR (L-SP-PsD'AZ), preannunciando il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulla proposta di relazione in titolo, così come modificata dalle proposte emendative approvate.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità dei presenti, la relazione in titolo, come risultante dall'esame delle proposte di modificazione approvate.

Martina SEMENZATO, *presidente e relatore*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato nella collezione dei *Documenti parlamentari « Relazioni e documenti di Commissioni parlamentari (bicamerali) d'inchiesta »* come Doc. XXIII, n. 18.

Coglie l'occasione per ringraziare il collaboratore esterno dottor Valerio De Gioia per il supporto assicurato nella complessa fase di stesura e di coordinamento del testo della relazione testé approvata.

Ricorda, infine, come anche da ultimo convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che la calendarizzazione dell'avvio dell'esame della proposta di relazione sui braccialetti elettronici è prevista per il prossimo mercoledì 29 aprile ⁽¹⁾, alle ore 8.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 668 del 23 aprile 2026.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA DIMENSIONE DIGITALE DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE**

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ESAMINATE DALLA COMMISSIONE

Alla premessa, terzo capoverso, sostituire le parole: revenge porn con le seguenti: condivisione non consensuale di immagini intime.

1.1. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.
(Approvata)

Alla premessa, ottavo capoverso, sostituire la parola: haters con la seguente: aggressori.

1.2. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.
(Approvata)

Al capitolo 6 «Le principali forme di violenza digitale», sostituire il titolo del paragrafo 6.1 con il seguente: Condivisione non consensuale di immagini intime.

Conseguentemente, al medesimo capitolo 6, paragrafo 6.1, sostituire il primo capoverso con il seguente: Con il termine «revenge porn» si fa generalmente riferimento al fenomeno della diffusione non consensuale di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito di una persona o della minaccia di condivisione. Il fenomeno comprende gli atti di «upskirting» e di «creepshot», oltre all'acquisizione di immagini in maniera fraudolenta (con videocamere nascoste) oppure la produzione digitale di immagini alterate ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale (deepnude).

Conseguentemente, sopprimere la nota a piè pagina n. 42.

1.3. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.
(Approvata)

Al capitolo 6 «Le principali forme di violenza digitale», sostituire il titolo del pa-

ragrafo 6.2 con il seguente: Molestie sessuali.

1.4. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.
(Approvata)

Al capitolo 6 «Le principali forme di violenza digitale», sostituire il titolo del paragrafo 6.3 con il seguente: 6.3 Cyberstalking.

1.5. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.
(Approvata)

Alla parte «La tutela penale: le ipotesi di reato», sostituire il titolo del capitolo 1 con il seguente: 1. Diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite.

1.6. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.
(Approvata)

Alla parte «La tutela penale: le ipotesi di reato», capitolo 1, paragrafo 1.1., al primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: , comunemente indicati utilizzando l'espressione di lingua anglosassone revenge porn.

1.7. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.
(Approvata)

Alla parte «La tutela penale: le ipotesi di reato», capitolo 1, paragrafo 1.1., sostituire il terzo e il quarto capoverso con il seguente: Tuttavia questo termine non va utilizzato perché contribuisce alla stigmatizzazione del fenomeno poiché, secondo tale terminologia, l'autore è in via esclusiva l'ex partner che, con la finalità di ottenere vendetta, pubblica immagini intime o dal contenuto

sessuale, destinate a rimanere private, ritraenti colui/colei che ha posto fine alla relazione sentimentale. In realtà, i casi come *Phica*, *eu*, *Mia Moglie* e *Telegram* dimostrano che la vendetta non è necessariamente un elemento fondante della violenza e che più spesso sono le dinamiche di omosocialità maschile a fomentare questo tipo di fenomeno. Inoltre non si tratta di pornografia ma di materiale sessuale private.

1.8. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Approvata)

Alla parte « La tutela penale: le ipotesi di reato », capitolo 1, paragrafo 1.1., quinto capoverso, sostituire le parole: In definitiva, dunque, con le seguenti: Secondo le credenze più diffuse e sostituire le parole: revenge porn con le seguenti: diffusione non consensuale di immagini intime.

1.9. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Approvata)

Alla parte « La tutela penale: le ipotesi di reato », capitolo 1, paragrafo 1.1., sesto capoverso, sostituire le parole: è stata ben presto utilizzata con le seguenti: rimane limitata.

1.10. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Approvata)

*Alla parte « La tutela penale: le ipotesi di reato », capitolo 1, paragrafo 1.3., ultimo capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: , anche per tutelare i casi di violenza intersezionale, e.g. la diffusione di foto di donne senza *hijab*, che possono rappresentare la medesima violazione dell'intimità secondo i soggetti ritratti.*

1.11. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Ritirata)

Alla parte « La tutela penale: le ipotesi di reato », capitolo 1, paragrafo 1.6.1., al secondo capoverso aggiungere, in fine, le seguenti parole: soprattutto le piattaforme digitali ancora non coperte da DSA come Telegram o i siti web minori come Phica.eu.

1.12. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Approvata)

Alla titolo della parte « Conseguenze a livello psicologico », aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sociale, lavorativo e politico.

1.13. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Ritirata)

Alla parte « La tutela offerta dalle piattaforme », paragrafo 1.2, quarto capoverso, sostituire le parole: di NCP (Non Consensual Pornography) con le seguenti: non consensuale.

1.14. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Approvata)

Alla parte « La tutela offerta dalle piattaforme », paragrafo 1.2, sesto capoverso, dopo le parole: rimuovere il contenuto aggiungere le seguenti: oppure non sono incluse, come nel caso di Telegram.

1.15. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Approvata)

Alla parte « La tutela offerta dalle piattaforme », capitolo 2, paragrafo 2.1, sopprimere il quinto capoverso.

1.16. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Approvata)

Alla parte « La tutela offerta dalle piattaforme », sopprimere il capitolo 3. LA RIMOZIONE IMMEDIATA DEI CONTENUTI e il capoverso 3.1. La crittografia.

Conseguentemente sopprimere le note a piè pagina 197 e 198.

1.17. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.
(Ritirata)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.2, terzo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale impostazione presenta, tuttavia, evidenti profili critici nei casi in cui l'illegalità assuma carattere sistematico, stabile e largamente riconoscibile. In presenza di comunità online di dimensioni molto rilevanti, concentrate in uno specifico contesto nazionale e coinvolte per lungo tempo in condotte penalmente illecite, l'automatica esclusione di responsabilità della piattaforma appare difficilmente sostenibile. Si impone, pertanto, una revisione del regime di responsabilità nei casi di consapevole inerzia, tolleranza protratta o mancata adozione di misure adeguate a fronte di fenomeni illeciti manifesti e persistenti.

1.18. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella.
(Approvata)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.2, quinto capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale modello presenta, peraltro, evidenti criticità applicative, poiché non appare sempre garantita l'effettiva capacità della Commissione europea e delle autorità dello Stato di stabilimento di intervenire con adeguata tempestività e conoscenza del contesto nazionale nei casi di diffusione di contenuti illeciti o dannosi. Il problema si accentua ove tali contenuti siano rivolti a uno specifico pubblico nazionale, pur essendo diffusi da piattaforme stabilite in altri Stati membri, nonché in ragione della concentrazione di molte grandi piattaforme in un numero limitato di Paesi, con conseguente ri-

schio di sovraccarico delle relative autorità di controllo.

1.19. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella.
(Approvata)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.2, sesto capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il presidente dell'AGCOM Giacomo Lasorella ha osservato che “Il Digital Services Act è essenzialmente un regolamento procedurale: non stabilisce divieti o obblighi che sono rimessi alle determinazioni delle legislazioni nazionali” ».

1.20. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella.
(Approvata con riformulazione)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.2, settimo capoverso, dopo le parole: « very large online » inserire le seguenti: « e video sharing ».

1.21. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella.
(Approvata con riformulazione)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.2, decimo capoverso, dopo la parola: video, inserire le seguenti: , e le comunicazioni commerciali.

1.22. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella.
(Approvata)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.2, dodicesimo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Merita evidenziare che il procedimento delineato dal regolamento Agcom, pur contemplando l'attivazione anche d'ufficio, presenta una scansione temporale che rischia di ridurre l'effettiva tempestività rispetto alla rapidità di diffusione dei contenuti illeciti o dannosi online. In tale quadro, la rilevanza assunta in concreto dalle segnala-

zioni degli utenti appare suscettibile di limitare l'efficacia complessiva del sistema, rendendo opportuno un rafforzamento dei poteri e degli strumenti di monitoraggio proattivo da parte dell'Autorità in un mondo vasto come quello del web. L'esperienza applicativa richiamata dalla stessa Agcom conferma, del resto, l'esigenza di presidi regolatori più incisivi ed effettivi.

1.23. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella.
(Approvata)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.4, secondo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale vicenda costituisce un significativo banco di prova circa la necessità di affinare gli attuali strumenti di tutela della dignità e dell'incolumità delle donne, e più in generale delle persone, nell'ecosistema digitale. Appare infatti particolarmente rilevante che un gruppo di oltre 32.000 utenti, localizzato in Italia, abbia potuto per lungo tempo veicolare contenuti suscettibili di rilievo penale senza tempestiva emersione del fenomeno né effettiva assunzione di responsabilità da parte della piattaforma ospitante. Una simile condizione di sostanziale evanescenza della responsabilità difficilmente troverebbe riscontro nell'ordinamento interno, nel quale, anche alla luce dei principi generali del diritto civile, emergerebbero profili di corresponsabilità del soggetto che mette a disposizione e organizza l'infrastruttura. Resta pertanto evidente l'esigenza di rafforzare i presidi che impongano interventi effettivi e tempestivi, senza attendere che la conoscenza dell'illecito divenga ineludibile per effetto della sua pubblica emersione.

1.24. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella.
(Approvata)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.3, ultimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I meccanismi descritti evidenziano la necessità di prevedere sotto il

profilo normativo la corresponsabilità delle piattaforme nel veicolare contenuti dannosi o illeciti che assumono proporzioni significative sul web.

1.25. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella.
(Approvata)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.4, dopo l'ultimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente: La vicenda esaminata evidenzia come l'attività di individuazione e contrasto delle condotte illecite non possa gravare esclusivamente sulle Autorità pubbliche, chiamate a intervenire ex post con strumenti spesso resi meno efficaci dalla frammentazione transnazionale delle responsabilità. Essa conferma, infatti, la necessità che le piattaforme e i prestatori di servizi digitali, in quanto soggetti che dispongono ovvero sono nella condizione di disporre di adeguati strumenti tecnici, organizzativi e informativi, assumano un ruolo attivo nella prevenzione del misuse delle proprie funzioni e dei propri servizi, adottando misure idonee a impedire, rilevare tempestivamente e segnalare condotte illecite.

1.26. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella.
(Approvata)

Alla parte « La protezione offerta dalle Authorities », capitolo 1, paragrafo 1.5, quarto capoverso, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: Si osserva, tuttavia, che la procedura descritta presenta un evidente profilo di debolezza, in quanto la sua eccessiva articolazione e complessità regolatoria e sanzionatoria rischia di comprometterne l'effettività, non risultando pienamente idonea ad assicurare l'adozione di misure tempestive, afflittive e realmente dissuasive nei confronti dei soggetti che violano il quadro normativo. In tale prospettiva, appare pertanto necessario riconoscere alle autorità nazionali, con particolare riguardo ai casi che producono effetti circoscritti al singolo Stato membro, poteri di intervento più ampi e più celeri, così da garantire una

risposta più immediata ed efficace alle violazioni accertate.

1.27. Valente, Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Zanella. (Approvata)

Alla parte « Le conclusioni e gli obiettivi », punto 1, dopo le parole: digitale certificata, che aggiungere le seguenti: , in caso di violazioni,

1.28. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella. (Approvata)

Alla parte « Le conclusioni e gli obiettivi », punto 12, dopo la parola: chiunque aggiungere la seguente: crea,.

1.29. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella. (Approvata)

Alla parte « Le conclusioni e gli obiettivi », punto 16, al titolo, aggiungere infine le

seguenti parole: O VIOLENZA SESSUALE DIGITALE e, al termine del primo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Rivedere l'art. 612-ter del codice penale per estendere la classificazione del reato.

1.30. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella. (Ritirata)

Alla parte « Le conclusioni e gli obiettivi », punto 20, al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: E TECNICA.

1.31. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella. (Approvata)

Alla parte « Le conclusioni e gli obiettivi », punto 20, aggiungere infine il seguente periodo: Creazione di una piattaforma nazionale a cui le vittime possano accedere in maniera sicura per ricevere assistenza legale, psicologica e tecnica.

1.32. Ferrari, D'Elia, Forattini, Ghio, Sensi, Valente, Zanella.

(Approvata con riformulazione)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	168
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Francesco DI SARCINA, *Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio NICITA (PD-IDP), collegato in videoconferenza.

Francesco DI SARCINA, *Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Di Sarcina per la relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	169
Audizione di Vito Cannavina, comandante dell'AGIP Napoli all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Sulla pubblicità dei lavori	170
Comunicazioni del presidente	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 9.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Vito Cannavina, comandante dell'AGIP Napoli all'epoca del disastro.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora l'audito dovesse ritenere che taluni argomenti sui

quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Vito CANNAVINA, *comandante dell'AGIP Napoli all'epoca del disastro*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, Matteo MAURI (PD-IDP), Simona BONAFÈ (PD-IDP).

Vito CANNAVINA, *comandante dell'AGIP Napoli all'epoca del disastro*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti.

La seduta, sospesa alle 10.30, riprende alle 10.50.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, e Matteo MAURI (PD-IDP).

Vito CANNAVINA, *comandante dell'AGIP Napoli all'epoca del disastro*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ringraziando per il contributo, dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che con lettera del 14 aprile 2026, indirizzata anche al Procuratore di Livorno, il Procuratore di Firenze, dottoressa Rosa Volpe, ha fatto presente, con riferimento alla richiesta inviata relativamente al regime di segretezza degli atti, che il procedimento penale iscritto presso la procura

di Firenze per quel che riguarda il disastro della nave Moby Prince, è stato definito con archiviazione, come da decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, in data 27 febbraio 2025.

Ha inoltre segnalato che, pur essendo intervenuta l'archiviazione non è comunque avvenuta la *discovery* degli atti di indagine e che da interlocuzione intercorsa con il Procuratore di Livorno, si è appreso che è tuttora necessario che gli atti di indagine non siano ostesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluse le comunicazioni.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione della professoressa Paola Profeta e del professor Vincenzo Galasso, ordinari presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori relativi all'audizione all'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della professoressa Paola Profeta e del professor Vincenzo Galasso, ordinari presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della professoressa Paola Profeta e del professor Vincenzo Galasso, ordinari presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Invita, quindi gli auditi a svolgere la loro relazione.

Paola PROFETA, *professoressa ordinaria presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano*, e Vincenzo GALASSO, *professore ordinario presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano*, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI, *presidente*, ed Enrica ALIFANO (M5S), alle quali rispondono Paola PROFETA, *professoressa ordinaria presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano*, e Vincenzo GALASSO, *professore ordinario presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano*.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	172
Audizione, in videoconferenza, di Valentina Palli, sindaca di Russi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Valentina Palli, sindaca di Russi.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, di Valentina Palli, sindaca di Russi. Invita, quindi, l'audita a svolgere la sua relazione.

Valentina PALLI, *sindaca di Russi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimenti, Beatriz COLOMBO (FDI), a più riprese, e Pino BICCHIELLI, *presidente*, ai quali risponde Valentina PALLI, *sindaca di Russi*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audita per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA ISTANZA PRESENTATA DALL'ON. FRANCESCO SAVERIO ROMANO:

Istanza presentata dall'on. Francesco Saverio Romano (*Seguito dell'esame e conclusione*) 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

SEDE REFERENTE:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione*) 10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 15

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 25

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 19

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 28

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo, C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello (*Seguito dell'esame e conclusione*) 22

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno. C. 2865 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 23

II Giustizia

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:

Elezione di un vicepresidente 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	31
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37
ERRATA CORRIGE	35

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Centro Studi Internazionali (CeSI), sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle materie prime critiche	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

IV Difesa

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, sulle linee generali dell'incarico ricoperto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'arti- colo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	40
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Atto n. 398 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	50
-----------------------------------	----

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	56
Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 362 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	58
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), Giacomo Lasorella, e di rappresentanti di Confetra, in videoconferenza, nell'ambito dell'e- same dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del <i>made in</i> <i>Italy</i> e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396)	61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere</i> <i>favorevole</i>)	61
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	63

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	68
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	69
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	76

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
SEDE REFERENTE:	
Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	78
Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
XIV Politiche dell'Unione europea	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del professor Giuliano Vosa, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4)	146
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato e CNA, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4) ...	146
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	152
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici. C. 1786 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	153
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell'onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui al suo allegato I. COM(2025) 1023 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	147
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato</i>)	154
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2026) 102 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	157
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Esame e rinvio</i>)	158
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	158
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
---------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	159
-----------------------------------	-----

Comunicazioni del presidente	159
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	160
-----------------------------------	-----

Esame della proposta di relazione «La dimensione digitale della violenza contro le donne» (Relatori: on. Semenzato, sen. Leonardi, sen. D'Elia) (<i>Esame e approvazione</i>)	160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

<i>ALLEGATO (Proposte di modificazione esaminate dalla Commissione)</i>	163
-------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	168
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	169
-----------------------------------	-----

Audizione di Vito Cannavina, comandante dell'AGIP Napoli all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Sulla pubblicità dei lavori	170
-----------------------------------	-----

Comunicazioni del presidente	170
------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione della professoressa Paola Profeta e del professor Vincenzo Galasso, ordinari presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	172
Audizione, in videoconferenza, di Valentina Palli, sindaca di Russi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172



19SMC0192451